



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

UFFICIO DI SUPPORTO
AGLI ORGANI COLLEGIALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214
organi.collegiali@uniupo.it

SENATO ACCADEMICO Seduta del 27.04.2022

Deliberazione n. 4/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza

**Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 473/2022
Prot. n. 46129 del 31.03.2022**

OGGETTO: *Approvazione della convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e INPS Direzione Regionale Piemonte per la realizzazione di corsi di alta formazione (terza missione) nell'ambito del programma INPS Valore PA 2021.*

IL RETTORE

- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale;
- VISTO** l'Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione emanato da INPS nell'ambito del programma "Valore PA" il 06/08/2021;
- CONSIDERATO** che oggetto di selezione, e quindi finanziamento da parte di INPS, sono i corsi universitari di alta formazione (come previsti dall'art. 6, comma 2, lett. c, della Legge 19/11/1990, n. 341), rivolti al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- CONSIDERATO** che i soggetti proponenti, di carattere universitario, possono nell'ambito del programma avvalersi della collaborazione di soggetti privati;
- VISTA** la convenzione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito del programma stesso, sottoscritta tra l'Ateneo e Pubbliformez Srl (Rep. n. 198/2021, Prot. n. 106328 del 16/09/2021);
- CONSIDERATO** che l'Ateneo, con tale collaborazione, ha risposto all'Avviso di selezione summenzionato con una serie di dieci proposte;
- CONSIDERATO** che, in data 28/10/2021, INPS ha sancito l'accREDITAMENTO definitivo dei corsi, mentre in data 04/03/2022 ha sancito l'attivazione degli stessi;
- CONSIDERATO** che tra essi ne figurano sei proposti dell'Ateneo, due dei quali da realizzarsi in Regione Lazio (in tema di comunicazione efficace e lavoro in gruppo, per un finanziamento complessivamente pari a € 49.913,00), e quattro in Regione Piemonte (in tema di comunicazione efficace, lavoro in gruppo, organizzazione del



personale e gestione delle risorse umane, per un finanziamento complessivamente pari a € 99.123,00);

CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi e l'ottenimento dei relativi finanziamenti è necessaria la sottoscrizione di apposite convenzioni con le competenti Direzioni Regionali INPS;

CONSIDERATO che INPS Direzione Regionale Lazio ha inviato il testo convenzionale per i corsi di competenza in tempo utile affinché fosse sottoposto agli Organi di Ateneo nelle sedute previste per il mese di marzo 2022;

CONSIDERATO che INPS Direzione Regionale Piemonte ha inviato il testo convenzionale per i corsi di propria competenza successivamente, richiedendo tuttavia che la sottoscrizione avvenga quanto prima;

CONSIDERATO che il calendario delle sedute degli Organi di Ateneo risulta incompatibile con le tempistiche indicate da INPS Direzione Regionale Piemonte per la sottoscrizione in questione e quindi per la realizzazione dei corsi;

VISTO l'art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti;

RAVVISATE la necessità e l'urgenza di sottoscrivere la convenzione con INPS Direzione Regionale Piemonte e realizzare i corsi secondo le tempistiche indicate;

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;

DECRETA

1. Di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e INPS Direzione Regionale Piemonte, per la realizzazione di corsi di alta formazione (terza missione) nell'ambito del programma INPS Valore PA 2021, secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime sedute utili.

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Mara Zilio)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Dionisio Muccioli)

IL RETTORE

(Gian Carlo Avanzi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e



ss.mm.ii.

VALORE PA 2021

Convenzione

L'Inps, Direzione Regionale Piemonte rappresentato nella persona del Direttore Regionale Dott.ssa Emanuela ZAMBATARO

e

l'UNIVERSITÀ DELI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE nella persona del Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI

CONSIDERATO che nell'ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali confluita in Inps a seguito della soppressione dell'Inpdap, per effetto dell'art. 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, l'Inps ha promosso il Progetto "Valore PA", per il finanziamento di Corsi di formazione a favore di dipendenti, iscritti alla predetta gestione, finalizzati ad accrescere le competenze e le conoscenze funzionali al servizio prestato presso le Amministrazioni di appartenenza;

CONSIDERATO che l'iniziativa, finanziata dall'Inps attraverso l'integrale copertura del costo dei corsi medesimi, prevede la partecipazione attiva delle Pubbliche Amministrazioni, che collaborano sia nell'individuazione della tematica oggetto dell'iniziativa formativa, sia nell'identificazione di coloro che necessitano dell'intervento formativo;

CONSIDERATO che, le Pubbliche Amministrazioni entro il termine previsto dall'Avviso pubblico hanno presentato, attraverso l'apposita procedura informatizzata, le richieste di adesione al Progetto, compilando le schede di rilevazione dei propri fabbisogni formativi;

CONSIDERATO che con determinazione n. 122 del 09 giugno 2021 il Direttore Generale ha costituito una Commissione per la valutazione delle aree tematiche di maggiore interesse individuate dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte;

VISTO il verbale del 17 giugno 2021 della citata Commissione da cui risultano le aree tematiche dei corsi di I livello e di II livello Tipo A e tipo B attivabili per ciascuna Direzione regionale/Coordinamento metropolitano, individuate in base all'analisi dei prospetti di rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dalle amministrazioni;

VISTO l'Avviso di accreditamento dei Corsi di formazione, che ha recepito le valutazioni della Commissione, pubblicato il 06/08/2021 e rivolto alle Università aventi sede legale nel territorio nazionale;

VISTI i Corsi di formazione accreditati definitivamente con determinazione n. 575 del 27/10/2021 del Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture sociali;

VISTI i corsi attivati con determinazione n. 101 del 04/03/2022 del Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture sociali;



RITENUTO di procedere alla stipulazione della convenzione per la realizzazione di tali Corsi con i soggetti proponenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Soggetto proponente si impegna ad organizzare i seguenti Corsi di Formazione:

TITOLO DEL CORSO	ORE
COMUNICAZIONE EFFICACE: UTILIZZO DEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA CON I CITTADINI ATTRAVERSO UN APPROCCIO INNOVATIVO. REGOLE E STRUMENTI PER COMUNICARE ATTRAVERSO I SOCIAL – ASCOLTO EFFICACE, ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	40
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: SVILUPPO DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEI CONFLITTI – PSICOLOGIA DEI GRUPPI – GESTIONE DELLE RELAZIONI – SCIENZA DEL COMPORTAMENTO	40
LAVORO IN GRUPPO E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI CHE FAVORISCANO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO ANCHE A DISTANZA	40
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	40

per i quali ha presentato idonea proposta di accreditamento e convenzionamento a seguito dell'avviso di selezione pubblicato dall'Istituto.

La prima edizione del Corso dovrà essere improrogabilmente attivata entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 2

Il soggetto proponente si impegna a organizzare l'attività didattica tenendo conto della necessità, non solo di sviluppare conoscenze, ma anche di perfezionare le competenze in ordine all'attività professionale. A tal fine, devono essere assicurate attività di progetto sul campo e prove pratiche mirate a verificare l'applicazione degli strumenti finalizzati al miglioramento delle modalità di gestione dell'attività professionale e allo sviluppo di comportamenti consoni alle finalità professionali perseguite, in particolare proponendo simulazioni di casi, testimonianze di esperti e trattazione di casi aziendali.

Il soggetto proponente si impegna a comunicare ai partecipanti le modalità attraverso le quali



potranno formulare, prima dell'inizio del corso, i [quesiti riguardanti gli argomenti trattati](#). I quesiti raccolti dovranno essere comunicati alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano Inps e dovranno essere oggetto di approfondimento durante il percorso formativo.

I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.

Riguardo ai corsi di II livello tipo B l'attività di formazione sarà perseguita attraverso la partecipazione alla definizione di un progetto che superi la prospettiva delle singole competenze delle PA di appartenenza e che venga elaborato in collaborazione tra gli stessi corsisti. I discenti divisi in gruppi e col supporto dei docenti, dovranno sviluppare un piano di lavoro condiviso, applicando e collegando le tecniche, le conoscenze, le competenze e le proprie esperienze lavorative.

A conclusione dei corsi, i modelli realizzati in una logica di rete, dovranno essere resi fruibili alle pubbliche amministrazioni attraverso la realizzazione di testi interattivi e documenti multimediali da pubblicare su pagine web, a cura del soggetto proponente, che forniscano ai partecipanti uno strumento importante di sintesi delle conoscenze acquisite e di connessione tra le varie discipline.

Il Progetto, definito nel dettaglio all'esito del corso, e il rapporto individuale elaborato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 dell'Avviso di Selezione e ricerca dei Corsi di Formazione, dovranno essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione di appartenenza del partecipante, alle Pubbliche Amministrazioni potenzialmente coinvolte nella realizzazione e alla Direzione Regionale Inps/Coordinamento Metropolitano attraverso il caricamento in procedura.

Articolo 3

L'iniziativa formativa dovrà essere coordinata da parte del Direttore/Coordinatore Didattico-Scientifico individuato in sede di accreditamento.

Il corso dovrà essere tenuto rispettando la faculty formalizzata nella proposta di accreditamento.

Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa l'assistenza e il sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor. Il nominativo e i recapiti del tutor devono essere comunicati a tutti i partecipanti entro dieci giorni dall'inizio del corso.

Il materiale didattico, oltre che ai partecipanti, sarà reso disponibile all'INPS, Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali in formato elettronico attraverso la procedura informatizzata e potrà essere utilizzato dall'Istituto per le proprie finalità formative. Il soggetto proponente si impegna a fornire l'attestazione di partecipazione e di superamento dell'esame finale, laddove previsto.

Il soggetto proponente si impegna a comunicare all'Istituto eventuali provvedimenti di esclusione adottati nei confronti degli ammessi ai corsi di formazione o eventuali ritiri anticipati dai corsi predetti.



Il soggetto proponente si impegna ad utilizzare la procedura informatizzata per la gestione di tutte le fasi del progetto: inserimento planning delle lezioni (prima dell'inizio dei corsi) – gestione delle presenze /assenze dei corsisti – richiesta dei compensi.

Articolo 4

L'Istituto si impegna a sostenere il costo dei seguenti corsi con le rispettive ore e i relativi costi pro capite

TITOLO DEL CORSO	ORE	COSTO PRO CAPITE
COMUNICAZIONE EFFICACE: UTILIZZO DEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA CON I CITTADINI ATTRAVERSO UN APPROCCIO INNOVATIVO. REGOLE E STRUMENTI PER COMUNICARE ATTRAVERSO I SOCIAL – ASCOLTO EFFICACE, ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	40	703,00 €
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: SVILUPPO DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEI CONFLITTI – PSICOLOGIA DEI GRUPPI – GESTIONE DELLE RELAZIONI – SCIENZA DEL COMPORTAMENTO	40	703,00 €
LAVORO IN GRUPPO E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI CHE FAVORISCANO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO ANCHE A DISTANZA	40	703,00 €
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	40	703,00 €

determinato in funzione della durata del corso stesso, secondo le modalità descritte ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'avviso di selezione e scelta.

La somma da corrispondere sarà calcolata, attraverso la procedura informatizzata, sulla base degli effettivi partecipanti che hanno concluso il corso. Il soggetto proponente, pertanto, avrà cura di inserire, nella predetta procedura, tutti i dati relativi alle presenze o eventuali assenze/ritiri dei partecipanti.

In caso di ritiro del partecipante, entro la metà del percorso formativo (calcolato in base alla metà delle ore complessive), sarà riconosciuto al soggetto proponente il 50% del costo del corso. La partecipazione ad una sola giornata di corso non verrà riconosciuta ai fini del pagamento. Laddove la frequenza del corso non sia integrale ma comunque superiore alla metà delle ore previste, verrà erogato un ulteriore 30%. In queste ipotesi il soggetto proponente valuterà se rilasciare o meno l'attestazione di frequenza a conclusione del corso.



L'Inps non rimborserà le spese sostenute dai partecipanti per il vitto, l'alloggio e il trasporto.

Le somme dovute per l'effettivo numero di beneficiari partecipanti saranno corrisposte direttamente al Soggetto Proponente, secondo le seguenti modalità:

- 50% dell'importo complessivo, calcolato in base ai partecipanti presenti il primo giorno di avvio del Corso, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all'Istituto dopo l'inizio del percorso formativo;
- il saldo, al netto dell'acconto, dell'importo effettivamente dovuto, calcolato in base ai criteri di cui al comma 4 dell'art. 8 dell'Avviso di selezione e scelta, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all'Istituto dopo la conclusione del percorso formativo.

La richiesta del saldo potrà essere inoltrata a seguito della conferma in procedura delle presenze/assenze da parte di ciascun partecipante.

La richiesta di pagamento e relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite la procedura informatizzata alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 5

La sede di svolgimento del corso può essere individuata tra quelle a disposizione del soggetto proponente.

La sede didattica deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità. L'aula dove si svolge l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. In tutti i locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche). Inoltre, devono essere adottate tutte le misure di contenimento della pandemia di Covid, dettate dalla normativa vigente al momento dell'erogazione dei corsi.

La modalità di didattica a distanza sarà consentita previa tempestiva comunicazione, da inviare alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano competente, e comporterà una riduzione pari al 20% del compenso totale. In ogni caso le lezioni dovranno avvenire utilizzando piattaforme che consentano l'insegnamento live in forma sincrona e dunque favoriscano l'interlocuzione ed il confronto tra discenti e docenti, così come avviene in modalità frontale.

Lo strumento informatico utilizzato dovrà fornire la tracciatura dei collegamenti dei partecipanti e monitorare le ore di accesso. I dati relativi agli accessi devono essere resi disponibili alle Direzioni Regionali/Coordinamento metropolitano per le opportune verifiche.

L'Istituto provvede alla verifica della conformità dell'iniziativa accademica con quanto indicato nella



candidatura e con i requisiti descritti nell'Avviso di Accreditamento.

L'Inps si riserva di presenziare ai corsi mediante un dipendente in qualità di tutor per la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Il soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a fornire all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla convenzione e ad indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. L'Ateneo provvede a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato alla convenzione.

Articolo 7

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, che i "dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 8

Il soggetto proponente dovrà rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso gli indicatori dichiarati nella proposta formativa presentata nelle modalità di cui all'art. 3.

Il soggetto proponente dovrà altresì rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, correlati alle competenze strategiche rispetto alle quali è finalizzato il corso. La rilevazione deve essere condotta attraverso gli indicatori di outcome.

I risultati di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere comunicati alle Direzioni Regionali / Direzioni di Coordinamento metropolitano competenti entro il 31 dicembre 2022. L'Istituto potrà escludere il soggetto proponente che non abbia proceduto alle rilevazioni di cui al presente articolo dai successivi Programmi Valore PA.

Articolo 9

Il soggetto proponente rileva periodicamente, attraverso appositi questionari, il grado di soddisfazione del partecipante all'intervento formativo e trasmette i risultati della valutazione all'Istituto.

L'Istituto si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un proprio



formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti, ai fini di future procedure di accreditamento per analoghe iniziative.

Analogo formulario potrà essere somministrato alle Amministrazioni di appartenenza dei partecipanti al corso.

Articolo 10

Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro della Direzione Regionale/ Direzione di coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 11

La presente Convenzione viene redatta nel formato elettronico secondo le disposizioni vigenti ed è soggetta a registrazione gratuita ai sensi dell'Art. 55, comma 2 e Art. 3 del Decreto Legislativo 346/90.

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno a carico dell'Ateneo. Pertanto, nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall'Ateneo sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni.

La presente convenzione si compone di 11 articoli. Per quanto non previsto si rinvia all'Avviso di selezione e scelta.

Per Il Soggetto Proponente
 Rettore

Per l'Istituto
 Direttore Regionale

Il SENATO ACCADEMICO all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 563/2022
Prot. n. 48272 del 13.04.2022

Oggetto: *Nomina nuovi membri in seno al Gruppo di lavoro permanente per il Diritto allo Studio*

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", in particolare l'art.11, comma 2, lett. b);
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO La legge Regionale n.28 del 28 dicembre 2007, "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- VISTO il Dlgs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio";
- VISTO Piano strategico di Ateneo 2019-2024;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n.4/2019/7.2 del 27.05.2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Gruppo di Lavoro permanente per il diritto allo studio e sono stati nominati, su proposta del Rettore, i componenti del predetto Gruppo e precisamente:
- Presidente, prof. Davide Porporato, Delegato del Rettore per il Diritto allo Studio;
 - Segretario, dott.ssa Emma Altomare, Responsabile di Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement;
 - Componente, prof.ssa Chiara Morelli, Delegato del Rettore per l'Orientamento, Jobplacement e Almalaurea di Ateneo;
 - Componente, prof. Gianluca Gaidano, Delegato del Rettore per l'Internazionalizzazione di Ateneo;
 - Componente, dott.ssa Elisabetta Zemignani, Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, rappresentante del personale tecnico amministrativo;
 - Componente, dott.ssa Marina Merlo, Responsabile de Settore Didattica e Servizi agli Studenti, rappresentante del personale tecnico amministrativo;
 - Componente, dott. Leo Stelitano, Responsabile delle Carriere Studenti, rappresentante del personale tecnico amministrativo;
 - Componente, Osvaldo Milicia, studente rappresentante in Senato Accademico;



- Componente, Edoardo Cupia, studente rappresentante in Senato Accademico;
- Componente, Erika Ungaro, studentessa rappresentante in Senato Accademico;

VISTO il Decreto del Rettore, prot. nr. 14431 del 10.06.2019, Rep. N. 800/2019, con il quale è stato emanato il regolamento di funzionamento del Gruppo di Lavoro permanente per il diritto allo studio;

VISTO l'art. 4 del citato regolamento, che al punto a) prevede che i componenti del *Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio* restino in carica per la durata del mandato rettorale, salvo ipotesi di revoca o rinuncia;

CONSIDERATO che, in seguito alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo, tenutesi in data 09/11/2021, sono stati eletti in carica tre nuovi studenti in qualità di rappresentanti nel Senato accademico, nelle persone di

- Christian Nava
- Federico Iato
- Marco Vinci

CONSIDERATE le modifiche organizzative intervenute con riferimento all'assetto del personale tecnico-amministrativo e alle deleghe conferite dal Rettore, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, rispettivamente, al prof. Gianluca Gaidano, in materia di Ricerca scientifica e Cooperazione internazionale e al Prof. Edoardo Tortarolo, in materia di Internazionalizzazione;

SENTITA la Direttrice Generale, con riferimento alla designazione del personale tecnico amministrativo in seno al Gruppo di Lavoro, nelle persone di:

- dott. Roberto Favario, Responsabile delle Carriere Studenti,
- dott.ssa Marina Merlo, Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti,
- dott.ssa Ilaria Adamo, Dirigente della Divisione Prodotti;

VISTA la necessità di adottare con urgenza il provvedimento di nomina dei nuovi componenti, al fine di consentire al GdL di riunirsi nei prossimi giorni;

VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. di nominare quali nuovi membri del Gruppo di lavoro permanente per il Diritto allo Studio:



- il prof. Edoardo Tortarolo, in qualità di delegato del Rettore in materia di Internazionalizzazione;
- il dott. Roberto Favario, in qualità di Responsabile Carriere studenti, in sostituzione del dott. Leo Stelitano;
- la dott.ssa Ilaria Adamo in sostituzione della dott.ssa Elisabetta Zemignani;
- i tre rappresentanti studenteschi neoeletti in Senato accademico, Sig. Christian Nava, Sig. Federico Iato, Sig. Marco Vinci.

2. a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, il Gruppo di Lavoro permanente per il Diritto allo Studio, risulta così composto:

Presidente, prof. Davide Porporato, Delegato del Rettore per il Diritto allo Studio;

Segretario, dott.ssa Emma Altomare, Responsabile di Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement;

Componente, prof.ssa Chiara Morelli, Delegato del Rettore per l'Orientamento, Jobplacement e Almalaurea di Ateneo;

Componente, prof. Edoardo Tortarolo, Delegato del Rettore per l'Internazionalizzazione di Ateneo;

Componente, prof. Gianluca Gaidano, delegato alla Ricerca Scientifica e alla Cooperazione internazionale;

Componente, dott.ssa Ilaria Adamo, Dirigente della Divisione Prodotti, rappresentante del personale tecnico amministrativo;

Componente, dott.ssa Marina Merlo, Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti, rappresentante del personale tecnico amministrativo;

Componente, dott. Roberto Favario, Responsabile delle Carriere Studenti, rappresentante del personale tecnico amministrativo;

Componente, Christian Nava, studente rappresentante in Senato Accademico;

Componente, Federico Iato, studente rappresentante in Senato Accademico;

Componente, Marco Vinci, studente rappresentante in Senato Accademico;

I docenti Tortarolo e Gaidano parteciperanno alle sedute del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio, in base alle materie di competenza.

3. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica, da parte del Senato Accademico, nella prima seduta utile.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Marina Merlo)

IL RETTORE

(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Il SENATO ACCADEMICO all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 599/2022
Prot. n. 48790 del 15.04.2022

OGGETTO: Modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio a seguito dei rilievi del CUN

IL RETTORE

Premesso che in data 24 febbraio è stata inviata al Ministero la richiesta di modifica di 8 corsi di studio, in particolare: Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell'Amministrazione, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Professione e Persone, Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza, Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

Premesso che nella seduta del 24 marzo scorso il CUN ha sollevato rilievi per 6 degli 8 ordinamenti presentati;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di Laurea Magistrale per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di Laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 3 febbraio 2021 n. 133/2021 in materia di flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

Visto il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154/2021 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

Visto il Documento dell'ANVUR del 21 ottobre 2021 "Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2022/2023";

Visto il Decreto della Direzione generale degli ordinamenti alla formazione superiore e del diritto allo studio del 22 novembre 2021 n. 2711 concernente indicazioni operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l'a.a. 2022/2023; la nota del Consiglio Universitario Nazionale "Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici 2022-2023" del 1 dicembre 2021;

Vista la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione del numero minimo di CFU per i Corsi di Studio per i quali è ammesso avere attività formative di base o caratterizzanti o moduli ad esse correlati di peso 5 CFU;

Richiamato lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", in particolare l'art. 11 comma 2, lettera n) con il quale il Rettore adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente



- successiva;
- Richiamato** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- Richiamato** il decreto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali rep n. 67/2022 del 14 aprile 2022 approvazione della modifica dell'Ordinamento Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell'Amministrazione – classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali a seguito del rilievo espresso:
"Nei quadri di sintesi di ciascuno dei Descrittori europei del titolo di studio occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
A seguito della nuova classificazione ISTAT delle professioni (2011), dalle professioni devono essere espunti i codici aventi struttura (2.X.X.X.X), in quanto per le lauree è necessario indicare unità professionali del terzo grande gruppo della classificazione Istat; le unità professionali del secondo grande gruppo vanno utilizzate esclusivamente se non sono individuabili unità professionali del terzo".
- Richiamate** le delibere del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa n. 3/2022/A.4.2 e A.3.3 del 30 marzo 2022 di approvazione della modifica di ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza - LM-77 Scienze Economico Aziendali, e di approvazione della modifica di ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Professione e Persone- LM-77 Scienze Economico Aziendali a seguito del rilievo espresso:
"AMMINISTRAZIONE, PROFESSIONE E PERSONE: Nell'ambito degli sbocchi professionali si chiede di snellire il titolo 'Specialisti nell'ambito dell'amministrazione e gestione delle imprese e del personale e di operare in posizioni di elevata responsabilità in diversi ambiti gestionali'. Si suggerisce di considerare se inserire due diverse figure professionali, una per Specialisti nell'ambito dell'amministrazione e gestione delle imprese e del personale' e una per Specialista in management aziendale' o locuzione simile.
MANAGEMENT E FINANZA: Sbocchi occupazionali:
Si richiede di snellire la definizione del profilo 'Specialisti nell'affrontare le problematiche aziendali nell'ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della programmazione e gestione del cambiamento' con una dizione tipo 'Specialisti della direzione aziendale' o dizioni simili"
- Richiamate** le delibere del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 12 aprile 2022 n. 3/2022/5.1.2.1 e n. 3/2022/5.2.2 di approvazione della modifica di ordinamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, e di approvazione della modifica di ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ostetriche a seguito dei rilievi espressi:
"MEDICINA E CHIRURGIA: "Caratteristiche della prova finale"
Si chiede di riformulare il testo in quanto l'ordinamento deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale e non le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale ed indicazioni operative
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE: "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati" Nel campo destinato al nome della "figura professionale che si



intende formare" deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori informazioni.

Si chiede, inoltre, di verificare la possibilità di attuare due indirizzi nella LM/SNT1 come invece fatto nella proposta di modifica dell'ordinamento"

Richiamata

la delibera n. 4/2022/2.1 del 31 marzo 2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute di approvazione della modifica di Ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology a seguito del rilievo espresso:

"Per il descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" occorre indicare occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.

"Conoscenze richieste per l'accesso"

Occorre indicare nell'ordinamento i requisiti curricolari d'accesso in modo più preciso. I requisiti curricolari devono essere espressi in termini di possesso della laurea in determinate classi oppure in termini di possesso CFU conseguiti in specifici SSD, o in insiemi di SSD, oppure con una combinazione di queste due modalità.

Poiché il corso è erogato in lingua inglese, è necessario specificare nell'ordinamento che il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto in ingresso deve essere non inferiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).

Sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni riferimento alla verifica della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. Le modalità specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviata al regolamento didattico del corso di studio. È necessario includere tale aspetto nell'ordinamento."

Constatato

il tempo di tre settimane concesso all'Ateneo per rispondere ai rilievi del CUN e l'assenza di sedute degli organi entro i tempi previsti;

Considerato opportuno agire secondo l'art. 11 comma 2, lettera n) dello Statuto;

DECRETA

Si approva la modifica dei seguenti ordinamenti di corsi di studio:

Corso di Laurea in **Scienze Politiche e dell'Amministrazione** – classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali afferente al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali:

- eliminati 2 profili professionali aventi struttura (2.X.X.X.X).
- Riformulati i descrittori di Dublino come segue:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

I laureati acquisiranno la capacità di comprendere e interpretare i fenomeni politici, economici, sociali e amministrativi ad un livello universitario caratterizzato dall'uso di strumenti metodologici rigorosi dal punto di vista scientifico e capaci di stimolare ulteriori approfondimenti. La formazione interdisciplinare offerta dal Corso favorisce l'acquisizione di una forma mentis aperta e capace di orientarsi criticamente tra molteplici paradigmi e ambiti scientifici eterogenei.

I corsi dei primi due anni intendono fornire agli studenti gli strumenti fondamentali delle principali aree disciplinari, Su questo versante operano gli insegnamenti giuridici, storico-



politologici, sociologici ed economico-statistici di base. Tali corsi, a cui è riservato un congruo numero di CFU, forniscono la "cassetta degli attrezzi" con cui lo studente si appresta ad approfondire la propria formazione culturale e professionale nella parte conclusiva dei propri studi.

Attraverso gli insegnamenti previsti nel terzo anno, i laureati potranno infatti scegliere tra diverse direttrici di studio. Nell'area economico-amministrativa, acquisiranno la capacità di comprendere e interpretare i fenomeni economico-statistici e amministrativi, grazie a materie specialistiche e mirate all'intersezione fra scienze economiche e dell'amministrazione. Nell'area politico-sociale, implementeranno le conoscenze utili a trattare questioni socio-politiche locali, nazionali e internazionali, derivanti dalle discipline storico-politiche e sociologiche. Con riguardo ai percorsi più interdisciplinari, infine, gli studenti si confronteranno con insegnamenti innovativi e trasversali alle diverse aree scientifiche, decisivi per la comprensione delle dinamiche globali contemporanee e utili in particolare per le nuove sfide sulla sostenibilità e la digitalizzazione. Le conoscenze verranno verificate attraverso prove scritte e orali, accertandone l'acquisizione anche attraverso esercitazioni in aula, test scritti, e attività specificamente declinate sulla base della tipologia di corso.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

I laureati acquisiranno progressivamente la capacità di applicare concretamente le nozioni e le metodologie apprese nei diversi ambiti e fasi della formazione interdisciplinare. La capacità di riconoscere nei fenomeni osservabili della società contemporanea le caratteristiche fondamentali dei modelli analitici e teorici proposti costituisce il presupposto necessario per sviluppare gli approfondimenti disciplinari specifici, senza perderne la visione d'insieme garantita dalle attività formative comuni.

Su questa base, i laureati individueranno diversi campi di applicazione delle conoscenze generali e di quelle specialistiche, con particolare riguardo alla sfera dell'organizzazione e dell'economia delle pubbliche amministrazioni; ai sistemi politici e sociali, dallo sviluppo territoriale al processo di integrazione europea; alle principali sfide del nostro tempo, dalla rivoluzione verde a quella digitale.

Tali capacità saranno valutate mediante principalmente la partecipazione alle lezioni frontali e lo studio dei materiali didattici preparatori di ciascun esame, ma anche tramite discussioni seminariali, redazione di paper, attività laboratoriali, comunicazioni scritte e orali -

Autonomia di giudizio (making judgements)

Tra gli obiettivi primari del Corso di Laurea vi è quello di favorire l'autonomia di giudizio e lo spirito critico degli studenti. I corsi dei primi due anni sono orientati a fornire agli iscritti le conoscenze di base, integrando una formazione di carattere metodologico interdisciplinare con contenuti e saperi approfonditi in un'ottica di pluralismo e di confronto di idee e approcci alternativi. All'interno di percorsi specifici predefiniti, ciascuno potrà caratterizzare la propria formazione valorizzando le inclinazioni personali. Ancora la metodologie di valutazione saranno la partecipazione alle lezioni frontali e studio dei materiali didattici preparatori di ciascun esame, discussioni seminariali, redazione di paper, attività laboratoriali, comunicazioni scritte e orali et similia.

Abilità comunicative (communication skills)



I laureati acquisiranno adeguate capacità di comunicazione di verifica della preparazione agli esami. Inoltre le capacità di comunicazione potranno giovare anche dell'uso di tecnologie informatiche e della frequentazione di attività formative esplicitamente rivolte alla crescita delle abilità nell'organizzare il discorso e nel formulare idee, problemi e soluzioni. La lingua inglese può essere utilmente impiegata nelle letture per la preparazione agli esami, al fine di migliorarne la padronanza da parte degli studenti. Le abilità comunicative saranno verificate, oltre che in sede di esame, mediante esercitazioni, laboratori, seminari di presentazione.

Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati acquisiranno, anche attraverso l'utilizzo regolare degli strumenti informatici per la ricerca di informazioni e documentazione scientifica, una capacità di base per un ulteriore arricchimento della loro formazione da realizzare in autonomia. La formazione interdisciplinare raggiunta con la frequenza di corsi di base di ampio respiro e di rigore scientifico nei campi del diritto, della storia, dell'economia, della sociologia, della scienza politica e della statistica costituisce la condizione necessaria perché sia possibile un apprendimento integrale, alternativo a un nozionismo per sua natura non suscettibile di applicazione. La coerenza tra le conoscenze acquisite con gli insegnamenti di base/caratterizzanti e i contenuti dei corsi di carattere applicativo (o di analisi di casi) rappresenta lo strumento didattico cruciale per garantire l'acquisizione autonoma delle capacità di apprendimento, attraverso la necessaria e continua interazione tra aspetti e modelli generali e applicazioni specifiche. Tali capacità saranno formate anche attraverso corsi on line per la preparazione della prova finale, nonché tramite il lavoro di approfondimento metodologico e tutoraggio individuale svolto dal docente individuato come relatore di tesi.

Corso di Laurea Magistrale in **Amministrazione, Professione e Persone** - LM-77 Scienze Economico Aziendali afferente al Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa.

- Modificata la descrizione del profilo professionale in **Specialisti nell'ambito dell'amministrazione e gestione delle imprese e del personale**

Corso di Laurea **Magistrale in Management e Finanza** - LM-77 Scienze Economico Aziendali afferente al Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa.

- Modificata la descrizione del profilo professionale in **Specialisti della direzione aziendale**

Corso di Laurea Magistrale in **Medical Biotechnology** – LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute.

- Riformulato come segue il Quadro relativo alle **Capacità di applicare conoscenze e comprensione (applying knowledge and understanding)**:

Il laureato in Medical Biotechnologies dovrà acquisire capacità e competenze di problem solving, ovvero essere in grado di traslare le informazioni teoriche e le abilità operative acquisite ai contesti scientifici e tecnologici previsti nelle operatività proprie delle varie applicazioni delle biotecnologie applicate alla medicina. Il laureato dovrà essere capace di risolvere quesiti operativi che richiedono abilità complesse quali gestire strumentazioni di laboratorio, conoscere metodologie e protocolli di biologia cellulare e



molecolare con finalità terapeutiche. Dovrà saper applicare approcci diagnostici, anche avanzati, di tipo morfologico - funzionale nonché genetico molecolare, avvalendosi degli strumenti soggettivi e strumentali per l'analisi ed interpretazione dei risultati nonché saper adeguare le procedure alle normative legislative operative nel settore e nel paese di riferimento.

Il laureato dovrà essere quindi in grado non solo di analizzare e riprodurre i processi biologici normali e patologici, ma anche di utilizzarli e di intervenire su di essi con gli opportuni mezzi e strumenti scientifici e tecnologici al fine di ottenere beni e servizi utili, controllabili, ripetibili e certificabili. Dovrà quindi:

- saper affrontare attivamente e creativamente problematiche nel proprio contesto lavorativo;
- saper intervenire nelle procedure di controllo e gestione delle procedure operative;
- saper pianificare e condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di ricerca così come coordinare l'operatività globale di laboratori del settore.

Il Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies prevede che una parte molto significativa del percorso formativo (quantitativamente pari a 16-25 CFU rappresentati dal Tirocinio Formativo e dalla Prova Finale) sia dedicata all'attività pratica individuale da svolgere presso un qualificato laboratorio di ricerca.

La capacità di applicare le conoscenze acquisite e la comprensione critica delle stesse sarà valutata mediante: i) verifiche scritte e orali durante il corso; ii) discussione di gruppo guidata dai tutor di laboratorio durante l'internato; iii) lettura critica di articoli scientifici in gruppi sotto la guida di tutor didattici; iv) discussione con il tutor per definire il disegno sperimentale e l'interpretazione dei dati relativi al progetto di tesi sperimentale.

*** **

Graduates in Medical Biotechnologies will have to acquire problem solving skills and competences, i.e. be able to translate the theoretical information and operational skills acquired to the scientific and technological contexts envisaged in the operations of the various applications of biotechnologies applied to medicine. Graduates must be able to solve operational questions that require complex skills such as managing laboratory instruments, knowing cellular and molecular biology methodologies and protocols for therapeutic purposes. They will have to be able to apply diagnostic approaches, including advanced ones, of a morphological - functional as well as molecular genetic type, making use of subjective and instrumental tools for the analysis and interpretation of the results as well as being able to adapt the procedures to the operational legislative regulations in the sector and in the country of reference. Graduates must therefore be able not only to analyze and reproduce normal and pathological biological processes, but also to use them and intervene on them with the appropriate scientific and technological means and tools in order to obtain useful, controllable goods and services, repeatable and certifiable. They will therefore have to:

- knowing how to actively and creatively deal with problems in one's own working context
- knowing how to intervene in the control and management procedures of operating procedures



- knowing how to independently plan and conduct their own technical and / or research work as well as coordinate the global operation of laboratories in the sector

The Master's Degree Course in Medical Biotechnologies provides that a very significant part of the training course (quantitatively equal to 16-25 CFU represented by the Internship and the Final Exam) is dedicated to the individual practical activity to be carried out in a qualified research laboratory.

The ability to apply the knowledge acquired during the course and the ability of critical analysis will be evaluated by means of: i) oral and written tests during the course; ii) group discussion guided by lab tutors during the internship; iii) critical reading of scientific papers in groups under the guidance of didactical tutors;

iv) discussion with the tutor in order to define the experimental design and the interpretation of data of the experimental thesis project.

- **Riformulato come segue il Quadro relativo alle Conoscenze richieste per l'accesso**

(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies, è richiesto il possesso della Laurea di primo livello, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In particolare, sono ammissibili alla Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies i laureati nella classe delle lauree in Biotechnologie del D.M. 270/04 (classe L-2) o del D.M. 509/99 (classe 1).

Possono essere ammessi anche i laureati nelle seguenti classi di laurea del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99: Scienze Biologiche (classe L-13 o classe 12), Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (classe L-29 o classe 24) e Professioni Sanitarie Tecniche (classe L/SNT3 o classe SNT/3).

Lo studente deve inoltre documentare opportunamente di possedere un'adeguata preparazione personale relativamente ai requisiti ritenuti indispensabili, esplicitati nel regolamento didattico del Corso.

La preparazione personale sarà verificata tramite idonei strumenti con l'obiettivo di verificare le conoscenze di Anatomia, Biochimica, Biologia, Biologia Molecolare e Genetica.

Il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto in ingresso deve essere non inferiore al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).

*** **

The admission to the Master Degree in Medical Biotechnologies requires the possession of the Bachelor degrees listed below or of Bachelor degree achieved in a foreign country and recognized as appropriate. In particular, admission to the Master Degree in Medical Biotechnologies requires the following Bachelor degrees: Biotechnologie/Biotechnologies according to D.M. 270/04 (class L-2) or D.M. 509/99 (class 1). The following Bachelor degrees (according to D.M. 270/04 or D.M. 509/99) also fulfill the prerequisite for admission to the Master Degree in Medical Biotechnologies: Scienze Biologiche/Biological Sciences (class L-13 or class 12), Scienze e Tecnologie Farmaceutiche/Pharmaceutical Sciences and Technologies (class L-29 o class 24), and



Professioni Sanitarie Tecniche/Technical Health Professions (class L/SNT3 or class SNT/3).

The student must also appropriately document that he/she possesses an adequate personal preparation in relation to the requisites deemed indispensable, as specified in the didactic regulations of the Course.

The personal preparation will be verified using specific tools with the aim of verifying the knowledge of Anatomy, Biochemistry, Biology, Molecular Biology and Genetics

The level of knowledge of the English language required for admission must be not inferior to the B2 level according to the Common European Framework of reference for Languages (CEFR/QCER).

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia** – LM-41 Medicina e chirurgia, afferente al Dipartimento di Medicina traslazionale.

- Riformulato come segue il Quadro relativo alle **Caratteristiche della prova finale** (DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale per il conseguimento della Laurea consiste nello svolgimento e nella discussione di una dissertazione scritta su un tema precedentemente concordato col docente della materia che assume il ruolo di relatore di tesi. La discussione è finalizzata ad accertare la correttezza dell'approccio metodologico e la padronanza degli argomenti trattati.

Il superamento della prova finale consente l'acquisizione del titolo abilitante all'esercizio della professione (art. 102 c.1, D.L. 18/2020).

Corso di Laurea Magistrale in **Scienze Infermieristiche e Ostetriche** – LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche afferente al Dipartimento di Medicina traslazionale.

- Modificata la descrizione del profilo professionale in **Infermiere/Infermiere Pediatrico/Ostetrico laureato magistrale**

- Riformulata come segue la **Descrizione sintetica delle attività affini e integrative**

Le attività affini trovano coerenza con gli obiettivi formativi specifici, in particolare per:

- fornire conoscenze aggiornate sulle principali aree di interesse medico legale per lo svolgimento della professione attraverso l'approfondimento degli aspetti giuridici esercitati in contesti clinici e organizzativi complessi, sia in ambito di criticità vitale che di contesto sanitario territoriale.

- presentare lo stato dell'arte del settore sanitario nazionale e delle organizzazioni in esso operanti al fine di aiutare lo studente a comprendere il significato di regionalizzazione del SSN e a leggere il proprio contesto di riferimento.

- fornire allo studente elementi utili per leggere il contesto della sanità pubblica, analizzare i bisogni di salute della popolazione, identificare i rischi a livello individuale e collettivo e proporre degli interventi di prevenzione e educazione sanitaria.

- fornire conoscenze e strumenti allo studente, al fine di promuovere, nella popolazione, la corretta gestione di terapie farmacologiche complesse, affrontando temi quali l'utilizzo di polifarmacoterapia in situazioni di acuzie e l'educazione di pazienti e/o caregivers all'uso dei farmaci, il supporto nell'autogestione della terapia, la consapevolezza dei benefici e rischi della polifarmacoterapia.



- fornire elementi integranti per la gestione della complessità della persona in ambito di patologie acute internistiche, cardiologiche e neurologiche sviluppando in modo particolare competenze di presa in carico della persona in fase acuta e proponendo interventi educativi volti alla gestione della cronicità.

- aumentare le conoscenze degli studenti in merito a strumenti e tecniche assistenziali di assesment , valutazione, gestione e monitoraggio in situazioni caratterizzate dalla criticità/instabilità vitale del malato e dalla complessità dell'approccio e dell'intervento assistenziale, in ogni fase della vita della persona.

- Verificata la praticabilità del percorso con indirizzi portando a **5 CFU le attività affini e integrative** richieste in ordinamento

Il Rettore
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Il SENATO ACCADEMICO all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 604/2022
Prot. n. 49265 del 21.04.2022

OGGETTO: *Approvazione del bando per il riconoscimento di contributi in favore di ricercatori e professori provenienti da istituzioni universitarie dell'Ucraina accolti come visiting researchers e visiting professors presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale.*

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- CONSIDERATO** che l'Ateneo stesso opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, oltretutto in attuazione del diritto dell'Unione Europea;
- CONSIDERATO** che il Piano Strategico di Ateneo e la Programmazione Triennale 2021-2023 pongono l'internazionalizzazione quale progetto strategico, anche con riferimento al potenziamento dei visiting professors e dei visiting researchers;
- VISTO** il D.L. n. 16 del 28/02/2022 "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", che prevede una prima serie di specifiche misure volte, tra l'altro, a garantire l'accoglienza di ricercatori e professori ucraini;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo del 04/03/2022 (UE 2022/382) in materia di applicazione del regime di protezione temporanea nell'ambito dell'emergenza umanitaria in corso in Ucraina;
- RITENUTO** pertanto di favorire l'accoglienza di ricercatori e professori provenienti dalle istituzioni universitarie dell'Ucraina stessa come visiting researchers e visiting professors presso l'Ateneo;
- RITENUTO** in particolare di concedere a n. 3 ricercatori e/o professori contributi mensili d'importo pari a € 2.000,00 lordo oneri carico ente inclusi, per periodi di durata pari a mesi n. 6;
- RITENUTO** che per ciascun visiting il Dipartimento ospitante contribuisca con un cofinanziamento pari al 30 per cento;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivamente necessario, pari a € 36.000,00 lordo oneri carico ente inclusi, è disponibile sull'UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE;
- CONSIDERATO** che il calendario delle sedute degli Organi di Ateneo risulta incompatibile con una tempestiva approvazione del bando;
- CONSIDERATO** che l'art. 11 dello Statuto di Ateneo conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui presieduti;
- RAVVISATE** la necessità e l'urgenza di approvare il bando, così da favorire l'accoglienza di ricercatori e professori provenienti da istituzioni universitarie dell'Ucraina come visiting researchers e visiting professors presso l'Ateneo;

DECRETA



- 1) Di approvare il bando per il riconoscimento di contributi in favore di ricercatori e professori provenienti da istituzioni universitarie dell'Ucraina accolti come visiting researchers e visiting professors presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, secondo il testo in allegato.
- 2) Di impegnare la somma di € 36.000,00 lordo oneri carico ente inclusi stanziati per il finanziamento dell'iniziativa sull'UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE.
- 3) Di prevedere che per ciascun visiting, il Dipartimento ospitante contribuisca con un cofinanziamento pari al 30 per cento.
- 4) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime sedute utili.

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE

(Mara Zilio)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Dionisio Muccioli)

IL RETTORE

(Gian Carlo Avanzi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato

Bando per il riconoscimento di contributi in favore di ricercatori e professori provenienti da istituzioni universitarie dell'Ucraina accolti come visiting researchers e visiting professors presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

Art. 1

Finalità

L'Ateneo intende attivare misure di sostegno per ricercatori e professori, affinché possano svolgere le proprie attività di studio, insegnamento e ricerca presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale come visiting researchers e visiting professors. Tale opportunità è rivolta a soggetti che godono del **regime di protezione temporanea come stabilito dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo del 04/03/2022 (UE 2022/382)**.

Nell'ambito del presente bando, ricercatori e professori provenienti da istituzioni universitarie ucraine potranno partecipare per trascorrere presso l'Ateneo un periodo di **6 mesi**, in presenza, per svolgere attività didattiche e/o di ricerca presso un Dipartimento, che dovrà



garantire la disponibilità di una postazione di lavoro individuale e dedicata unicamente all'ospite.

Il periodo di mobilità dovrà iniziare entro il termine stabilito dal Governo Italiano per lo stato di emergenza umanitaria in corso, fissato al 31 dicembre 2022.

Art. 2

Contributi disponibili

I contributi sono destinati ai compensi per i visiting researchers e i visiting professors, e/o alla copertura delle spese di viaggio, vitto e/o alloggio dei medesimi soggetti, e saranno determinati sulla base del periodo di permanenza effettivo.

Sono in particolare previsti contributi per **n. 3** ricercatori e/o docenti, d'importo mensile pari a **€ 2.000,00** lordo carico ente incluso e per periodi di durata non superiore a mesi **n. 6**.

Art. 3

Presentazione delle candidature

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura come segue:

1. mediante e-mail, all'indirizzo progetti.didattica@uniupo.it;
2. allegando l'opportuna documentazione, in lingua italiana o inglese. In particolare:
 - a. progetto di studio, ricerca e/o didattica da svolgere presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, redatto dall'interessato;
 - b. CV dettagliato;
 - c. indicazione del ricercatore/professore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale referente scientifico del soggetto ospitato.

Le candidature potranno essere presentate **con modalità "a sportello"** a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 30 novembre 2022**, salvo esaurimento fondi disponibili prima della data di scadenza prevista.

Verrà data priorità alle candidature di soggetti non già titolari di posizioni di accoglienza attivate anche presso altre università.

Non saranno accettate candidature incomplete, riportanti dichiarazioni non veritiere o pervenute, anche parzialmente, oltre la data di scadenza.

Art. 4

Selezione delle candidature e pubblicazione degli esiti

Le candidature saranno tempestivamente valutate da una Commissione nominata con successivo provvedimento rettorale.



La Commissione renderà noti gli esiti, oltreché agli interessati, ai referenti scientifici oltreché ai competenti Dipartimenti.

Per poter iniziare le attività presso i Dipartimenti stessi, i beneficiari dei contributi dovranno presentare copia della dichiarazione di presenza rilasciata dall'ufficio immigrazione della Questura all'ingresso in Italia.

Art. 5 Gestione dei contributi

I Dipartimenti competenti gestiranno la redazione dei contratti, i rapporti con gli uffici di accoglienza competenti (Questure, Prefetture, Direzioni Provinciali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc.) e ogni altra pratica necessaria, in coerenza con quanto indicato nell'Art. 2, oltreché con la normativa di Ateneo.

I Dipartimenti sono tenuti a trasmettere al Settore Alta Formazione dell'Amministrazione Centrale, tramite e-mail (progetti.didattica@uniupo.it), copia dei contratti stipulati con i visiting researchers e visiting professors beneficiari.

Art. 6 Relazione finale

I referenti scientifici saranno tenuti a produrre entro i 60 giorni successivi al termine delle attività una relazione finale relativa alla mobilità finanziata e ai risultati ottenuti. Tale relazione sarà in particolare da prodursi al Dipartimento competente, oltreché al Settore Alta Formazione dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 7 Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Alta Formazione dell'Ateneo:

e-mail: progetti.didattica@uniupo.it;
tel. 0161.261.529

La Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara Zilio.

Art. 8 Protezione dei dati personali

I dati personali forniti dalle/dai partecipanti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).

Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Università del Piemonte Orientale



relativamente alla presente convenzione è il Rettore. È possibile rivolgersi al Titolare dell'Università inviando una e-mail a: affarigiuridici@uniupo.it o una PEC a protocollo@pec.uniupo.it.

Un'informativa sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo, al seguente indirizzo: <https://www.uniupo.it/it/la-privacy-e-cookie-policy-di-questo-sito>.

IL RETTORE
Prof. Gian Carlo AVANZI

Il SENATO ACCADEMICO all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/3.5 - Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza

Decreto Rettorale di Urgenza

Repertorio n. 651/2022

Prot. n. 49911 del 26.04.2022

OGGETTO: Modifica del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica - approvazione

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001, come da ultimo modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27.05.2014 e in particolare l'art. 11, comma 2, lett. n), il quale prevede che il Rettore "adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2018/5.2 del 16.07.2018, con la quale è stato definito il testo del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica;
- VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, nella seduta del 20.07.2018 con delibera n. 9/2018/6.1;
- VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2018/5.1 del 24.09.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento in oggetto;
- VISTO il D.R. rep. n. 1275 del 3/10/2019, con il quale è stato emanato il Regolamento in oggetto;
- VISTO il D.P.C.M. 8/3/2020, con il quale erano state disposte misure restrittive ai fini del contenimento del contagio di COVID-19;
- VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, lett. h) che aveva disposto la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza;
- CONSIDERATO che l'art. 3 comma 1 del regolamento in oggetto stabilisce che le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in modalità telematica;
- CONSIDERATO che l'art. 3 comma 2 del regolamento in oggetto stabilisce che le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella forma prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a);
- CONSIDERATO il D.R.U. n. 381 del 9.3.2020 che, al fine di garantire la continuità del funzionamento degli Organi di Ateneo e delle Strutture, aveva approvato una modifica dell'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica consistente nell'estensione, temporanea e fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale o locale, dell'applicabilità del regolamento in oggetto a tutti gli Organi di Ateneo e delle Strutture, inclusi quindi il Senato Accademico



- e il Consiglio di Dipartimento, nonché il Consiglio di Amministrazione, relativamente alle modalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);
- VISTO** il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che ha disposto, all'art. 6, comma 4, che chi accede alle strutture della formazione superiore, debba possedere e sia tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sino al 30 aprile 2022;
- CONSIDERATO** che il suddetto D.L. prevede altresì, all'art. 10, comma 3, che le Università debbano mantenere sino al 30 aprile l'obbligo di predisposizione delle misure di sicurezza quali utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale e controllo della temperatura e, all'art. 8, comma 4, che fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applichi anche al personale della Università;
- RITENUTO** in relazione a quanto indicato ai punti precedenti, di prevedere, all'art. 10 “disposizioni transitorie e finali”, comma 2, del Regolamento la possibilità di non applicare le limitazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2 dello stesso Regolamento sino alla suddetta data del 30 aprile prossimo;
- CONSIDERATO** che, pertanto, il contenuto dell'art. 10, comma 2, del Regolamento risulta così modificato: “Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale o locale in materia, che ostino allo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in presenza, e comunque almeno sino al 30 aprile 2022, non si applicano le limitazioni di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del presente regolamento”;
- VISTO** il decreto rettorale d'urgenza in data odierna con il quale, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Regolamento generale di Ateneo, è stato espresso parere favorevole alla modifica sopra citata;
- VISTA** l'urgenza di provvedere, al fine di consentire lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, secondo le modalità sopra illustrate, sino al 30 aprile 2022;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento:

DECRETA

1. Di approvare la modifica dell'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica, nel testo allegato A.
2. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima seduta utile del Senato Accademico.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Visto
il Dirigente della Divisione Risorse
(Dott. Paolo PASQUINI)

Allegato A

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

- a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in modalità telematica.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella forma prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a).

3. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, ciascun Organo collegiale può individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita o non è consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e/o lett. b).

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.



2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.

Art. 5 – Limitazioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. a).

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. a) deve essere inviata, a cura del Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dall'art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica, nonché un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a).
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata, deve avere carattere di eccezionalità e deve recare l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto con le delibere di cui all'art. 3 comma 3 e dopo opportuna valutazione tecnico-organizzativa.
5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente telematica con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
6. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
8. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
11. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario, necessariamente in uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede.
12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.



13. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.

14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. b).

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) deve essere inviata, a cura del Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dall'art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. b) e il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale devono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo, ad eccezione di chi comunica l'assenza.

7. La riunione si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto.

8. In caso di necessità il Presidente può in ogni caso posticipare il termine di conclusione della riunione.

Art. 8 – Verbale di seduta

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di riunione telematica, nel verbale deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- nel caso di riunione ex art. 2, comma 1, lett. a), le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri.

Art. 9 - Esclusioni

1. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche.

2. Le commissioni giudicatrici per la copertura di posti di personale docente e ricercatore possono operare anche mediante strumenti telematici ai sensi del "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 e comma 4 e dell'art.



24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. rep. n. 1015-2016 del 30.12.2016, e del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” come modificato dal D.R. rep. n. 35 del 20.01.2017.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet di Ateneo.
2. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale o locale in materia, che ostino allo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in presenza, e comunque almeno sino al 30 aprile 2022, non si applicano le limitazioni di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del presente regolamento.

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/4.1

Parere sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, che introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;
- CONSIDERATO** che il PIAO deve essere adottato ogni anno nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- CONSIDERATO** che il Piano delle Performance, il Piano operativo del lavoro agile, la Programmazione dei fabbisogni di personale e il Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione sono inglobati nel PIAO, da adottare entro il termine del 31 gennaio.
- VISTO** il comma 6 bis all'art. 6 del DL 80/2021, introdotto dal DL. 228 del 30/12/2021, il quale prevede che in sede di prima applicazione il Piano di Attività e Organizzazione sia adottato entro il 30 aprile 2022 e che fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste per la mancata adozione del Piano delle Performance, del Pola e del Piano dei fabbisogni di personale di cui alle seguenti disposizioni:
- a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- CONSIDERATO** che con delibera n. 1 del 12/01/2022, l'Anac ha differito al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2022-2024;
- CONSIDERATO** che l'art. 6 del DL 09/06/2021 n. 80 aveva previsto l'emanazione, entro il 31/03/2022, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica di attuazione della suddetta disposizione normativa e l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto per le Pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO** che a tutt'oggi le disposizioni di attuazione del DL 80/2021 non sono state emanate e, allo stesso tempo, non è stato adottato il Piano tipo;
- CONSIDERATO** che, da notizie di stampa, è in corso l'emanazione di un provvedimento governativo che dovrebbe spostare al 30/06/2022 il termine per l'adozione del PIAO;



- VISTO** Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024;
- VISTO** il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 14/2021/5 del 23 dicembre 2021;
- CONSIDERATO** il parere positivo del Nucleo di Valutazione sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2022 in data 9 dicembre 2021;
- VISTA** la Relazione sulla Performance di Ateneo 2020 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/2021/7 del 25 giugno 2021 e relativi allegati;
- VISTO** il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 1/2022/5 del 28 gennaio 2022;
- VISTO** il verbale del Nucleo di Valutazione del 16 marzo 2022;
- RITENUTA** l'opportunità in ogni caso di sottoporre all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione una prima stesura del PIAO, sulla quale dovrà poi essere effettuato il "confronto" con la Parte sindacale;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, e in particolare **l'articolo 12 comma 2 lettera a)** in cui si stabilisce che il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo e **l'articolo 13 comma 3** in cui si stabilisce che le decisioni relative al documento di programmazione triennale sono assunte del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato Accademico;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole sul seguente "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO)

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/4.2

Parere sul Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio 2021

IL SENATO ACCADEMICO

Considerato che il Bilancio Unico d'Ateneo di esercizio 2021 è stato predisposto seguendo i criteri, i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto Interministeriale n. 19 del 14 Gennaio 2014 denominato "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università", modificato dal Decreto Interministeriale 8 Giugno 2017 n. 394 "Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014", e nel Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 Maggio 2019 "Adozione della terza edizione del Manuale Tecnico Operativo";

Considerato che il Bilancio Unico d'Ateneo di esercizio 2021 è composto dal conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario;

Considerato che al Bilancio Unico d'Ateneo di esercizio 2021 sono allegati, il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria secondo le codifiche SIOPE, la classificazione della spesa per missioni e programmi, la relazione concernente i risultati dell'attività di Ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, l'indice di tempestività dei pagamenti;

Preso atto che nel conto economico 2021 sono iscritti proventi operativi per € 116.033.373,09 e costi operativi per € 95.391.382,00, che il risultato della gestione operativa 2021 si conclude con un differenziale positivo pari € 20.641.991,09 e che la gestione straordinaria comporta oneri per € 2.832.913,77;

Preso atto che il risultato di esercizio 2021 è pari ad € 17.809.077,32;

Considerato che il rendiconto finanziario 2021 denota un flusso di cassa positivo pari ad € 15.315.036,65, da € 118.934.064,17 a € 134.249.100,82, con utilizzo del 103,33% del fabbisogno di cassa assegnato dal Ministero;

Preso atto che lo stato patrimoniale al 31/12/2021 è pari ad € 272.207.988,45 con un incremento di € 31.758.486,15 rispetto allo stato patrimoniale al 31/12/2020;

Preso atto che il patrimonio netto di Ateneo al 31/12/2021 è pari ad € 132.952.778,86 con un incremento di € 16.330.776,50;

Considerato che il patrimonio vincolato è aumentato per l'importo di € 12.590.376,94 per effetto dell'accantonamento (vincolo) del risultato di esercizio del 2020, mentre il patrimonio non vincolato ha subito un incremento di € 3.740.399,56;

Preso atto che l'utile dell'esercizio 2021 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per i vincoli posti nell'esercizio 2021:

- € 316.679,87 per il finanziamento di opere di edilizia, per le strutture di Ateneo, beni



strumentali, le scuole di specializzazione e la copertura degli ammortamenti futuri.

- € 479.730,79 per il finanziamento e co-finanziamento di progetti, per gli utili derivanti dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, mobilità erasmus, altri ricavi delle strutture decentrate come previsto dai regolamenti di Ateneo;

Preso atto che l'utile dell'esercizio 2021 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per le seguenti destinazioni:

- € 15.000.000,00 per la realizzazione del nuovo Campus di Alessandria, nell'area sita in viale Teresa Michel 17 denominata "Ex-mercato ortofrutticolo".
- € 30.000,00 per la realizzazione delle attività previste nel Gender Equality Plan.

Preso atto che il risultato di esercizio 2021 sarà pertanto iscritto nel patrimonio netto per le seguenti cifre:

- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali per € 15.316.679,87;
- A II 3) PATRIMONIO VINCOLATO - Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) per € 509.730,79;
- A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultati gestionali relativi agli esercizi precedenti per € 1.982.666,66;

Visto il Bilancio Unico d'Ateneo dell'Esercizio 2021 composto da:

- Conto economico;
- Stato Patrimoniale;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota integrativa;

Vista la relazione tecnica sulla gestione;

Viste gli allegati al Bilancio unico d'Ateneo;

Visto lo Statuto dell'Università;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole al Bilancio Unico d'Ateneo dell'esercizio 2021

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/4.3

Parere sul Bilancio di Genere - anno 2021

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il D. Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e le successive modifiche D. Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017;
- CONSIDERATO** che il Bilancio di Genere è collocato dalle Linee Guida Anvur per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali Italiane 2019 all'interno della Relazione sulla performance ex art.10 c.1 lett. b Dlgs 150 del 2009;
- CONSIDERATO** nel corso della seduta di luglio 2021 del Senato Accademico era stato espresso parere favorevole al Bilancio di Genere 2020 successivamente approvato dai Consigli di Amministrazione nella seduta dello stesso luglio 2021;
- TENUTO CONTO** che il documento, redatto sulla base delle indicazioni delle Linee Guida CRUI, riporta un'analisi sulla rappresentanza di donne e uomini tra studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo e presenta le politiche adottate dall'Ateneo a sostegno delle pari opportunità aggiornate al 2020;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Genere 2020, è stato recentemente predisposto il GEP (Gender Equality Plan) 2022-24 (approvato nelle sedute degli Organi dello scorso marzo 2022), documento che, partendo dalle evidenze indicate nel Bilancio di Genere, definisce la strategia dell'Ateneo per eliminare le asimmetrie di genere, indicando progetti e azioni concrete, obiettivi e indicatori di valutazione;
- CONSIDERATO** che il Bilancio di Genere, in linea con le indicazioni generali, era stato ideato prevedendone il completo aggiornamento su base triennale;
- TENUTO CONTO** che, in considerazione dell'importanza strategica della materia per l'Ateneo, anche in relazione alla opportunità di monitorare compiutamente gli sviluppi delle azioni pianificate nel GEP e in attinenza con le indicazioni ministeriali (conseguenti alle previsioni contenute all'art. 9, comma 1, lett. m) del DM 1059 del 9.8.2021, relativo al FFO 2021), si è ritenuto di predisporre annualmente, nel triennio intercorrente fra la redazione del Bilancio di Genere e il suo successivo completo aggiornamento, una versione contenuta



che costituisca una sorta di parziale aggiornamento al Bilancio di Genere e che evidenzi l'andamento di alcune grandezze ritenute maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che è stato quindi redatto un aggiornamento del Bilancio di Genere 2020 che riporta i dati relativi al 2021 di alcune voci, ritenute più significative, specie ai fini del loro costante e attento monitoraggio, quali: distribuzione per genere degli studenti, complessivi e suddivisi per classi di laurea, e del personale docente e tecnico-amministrativo; distribuzione per genere dei componenti degli organi di governo; incidenza per genere dei referenti di progetti di ricerca finanziati, per tipologia di progetto;

VISTO lo Statuto di Ateneo vigente

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sul Bilancio di Genere anno 2021, allegato alla presente delibera.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/5.1

Linee guida per la progettazione di un nuovo Corso di Studio e per la modifica dell'Ordinamento Didattico di corsi già accreditati

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTA** la Relazione Finale della Commissione di Esperti della Valutazione relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 2016;
- VISTE** le Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari, pubblicate dall’ANVUR in data 10/08/2017;
- VISTO** il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
- VISTO** la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici” A.A. 2022/2023 versione di novembre 2021;
- VISTE** le Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 21 ottobre 2021;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 2711 del 22 novembre 2021 contenente le indicazioni operative per l’accreditamento dei Corsi di Studio a.a. 2022/2023 (RAD - SUA-CdS);
- VISTO** Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2018;
- VISTO** il Piano della Qualità e il relativo Piano Operativo della Qualità 2019-2020 (Revisione e integrazione della documentazione riguardante le procedure e le linee guida) approvato dal Presidio di Qualità nella seduta n. 2 del 07/03/2019;
- VISTA** la precedente versione delle “Linee guida per la progettazione di un nuovo corso di studio e per la modifica dell’ordinamento didattico di corsi già accreditati”;
- VISTO** il verbale di approvazione del Presidio di Qualità nella seduta n. 3 del 23/03/2022

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA



di approvare la versione aggiornata delle “Linee guida per la progettazione di un nuovo corso di studio e per la modifica dell’ordinamento didattico di corsi già accreditati”

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO E PER LA MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI	
Versione precedente	Versione modificata
<p>PREMESSA Lo scopo di queste linee guida è di descrivere le procedure: a) per la progettazione di un nuovo Corso di Studio (CdS); b) per la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati. Si è ritenuto di presentare le due procedure in un unico documento, date le numerose affinità tra i due casi. Il documento si compone di tre parti: la prima riguarda la progettazione di un nuovo Corso di Studio; la seconda riguarda la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati; la terza riporta alcune indicazioni comuni ai due casi. Riportiamo di seguito la struttura delle tre parti, completa dell'elenco dei paragrafi.</p> <p>PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDI</p> <ol style="list-style-type: none">1. IL QUADRO NORMATIVO2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE5. LA SEQUENZA OPERATIVA6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA <p>PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI</p> <ol style="list-style-type: none">7. LE MOTIVAZIONI8. LA SEQUENZA OPERATIVA9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA <p>PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI</p> <ol style="list-style-type: none">10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE11. LO SCADENZARIO12. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	<p>PREMESSA Lo scopo di queste linee guida è di descrivere le procedure: a) per la progettazione di un nuovo Corso di Studio (CdS); b) per la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati. Si è ritenuto di presentare le due procedure in un unico documento, date le numerose affinità tra i due casi. Il documento si compone di tre parti: la prima riguarda la progettazione di un nuovo Corso di Studio; la seconda riguarda la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati; la terza riporta alcune indicazioni comuni ai due casi. Riportiamo di seguito la struttura delle tre parti, completa dell'elenco dei paragrafi.</p> <p>PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDI</p> <ol style="list-style-type: none">1. IL QUADRO NORMATIVO2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE5. LA SEQUENZA OPERATIVA6. ALLEGATO 1: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO <p>PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI</p> <ol style="list-style-type: none">7. LE MOTIVAZIONI8. LA SEQUENZA OPERATIVA9. ALLEGATO 2: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DI STUDIO GIÀ ACCREDITATI. <p>PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI</p> <ol style="list-style-type: none">10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE11. LO SCADENZARIO12. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
<p>PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDI</p> <ol style="list-style-type: none">1. IL QUADRO NORMATIVO	<p>PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDI</p> <ol style="list-style-type: none">1. IL QUADRO NORMATIVO



L'istituzione di un nuovo corso di studio è regolamentata dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che fissa i requisiti dell'offerta formativa. Noi qui esamineremo gli aspetti che riguardano l'accredimento iniziale e in particolare la progettazione del CdS, secondo l'ottica dei requisiti previsti. Presentiamo una breve sintesi del quadro normativo di riferimento, rinviando ai documenti citati per gli opportuni approfondimenti.

Ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), su proposta dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), concede agli Atenei e ai CdS l'Accreditamento, cioè il riconoscimento del possesso (Accreditamento iniziale) o la permanenza (Accreditamento periodico) dei requisiti di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In particolare, l'Accreditamento iniziale consiste nell'autorizzazione a istituire e attivare Sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria.

L'allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, presenta le "Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accredimento di corsi e sedi", in particolare per quanto riguarda l'accredimento iniziale dei CdS. Ad eccezione dei corsi di studio erogati in modalità integralmente a distanza, le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università (CoReCo) competente per territorio. Per l'accredimento iniziale dei corsi vengono utilizzati opportuni indicatori che sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture e che tengono conto anche del carattere "internazionale" del corso. Al termine del primo triennio dall'accredimento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accredimento periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati attraverso ulteriori indicatori. È possibile istituire corsi di studio (in particolare per quanto riguarda corsi di studio delle professioni sanitarie) in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata.

Recependo le indicazioni contenute nel citato allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, l'art. 4 del D.M. 12 dicembre 2016, n. 987, sostituito poi dal D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, fornisce ulteriori precisazioni:

a) l'accredimento iniziale dei nuovi CdS, di durata massima triennale, viene disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito:
i) del parere positivo (vincolante) del Nucleo di Valutazione (NdV) sul possesso dei requisiti per l'accredimento iniziale definiti dall'ANVUR, nonché

L'istituzione di un nuovo corso di studio è regolamentata dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che fissa i requisiti dell'offerta formativa. Noi qui esamineremo gli aspetti che riguardano l'accredimento iniziale e in particolare la progettazione del CdS, secondo l'ottica dei requisiti previsti. Presentiamo una breve sintesi del quadro normativo di riferimento, rinviando ai documenti citati per gli opportuni approfondimenti.

Ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), su proposta dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), concede agli Atenei e ai CdS l'Accreditamento, cioè il riconoscimento del possesso (Accreditamento iniziale) o la permanenza (Accreditamento periodico) dei requisiti di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In particolare, l'Accreditamento iniziale consiste nell'autorizzazione a istituire e attivare Sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria.

L'allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, presenta le "Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accredimento di corsi e sedi", in particolare per quanto riguarda l'accredimento iniziale dei CdS. Ad eccezione dei corsi di studio erogati in modalità integralmente a distanza, le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università (CoReCo) competente per territorio. Per l'accredimento iniziale dei corsi vengono utilizzati opportuni indicatori che sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture e che tengono conto anche del carattere "internazionale" del corso. Al termine del primo triennio dall'accredimento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accredimento periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati attraverso ulteriori indicatori. È possibile istituire corsi di studio (in particolare per quanto riguarda corsi di studio delle professioni sanitarie) in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata.

Recependo le indicazioni contenute nel citato allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, e del **D.M. 1154 del 14 ottobre 2021**

a) l'accredimento iniziale dei nuovi CdS, di durata massima triennale, viene disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito: i) del parere positivo (vincolante) del Nucleo di Valutazione (NdV) sul possesso dei requisiti per l'accredimento iniziale definiti dall'ANVUR, nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento (art. 7, comma 1a del **D.M. 1154 del 14 ottobre 2021**); ii) parere positivo del



<p>sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento (art. 7, comma 1a del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e artt. citati); ii) della verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di accreditamento e di qualità del corso di studio; e iii) parere positivo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sull'ordinamento didattico;</p> <p>b) i CdS istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accreditamento, inoltre un corso non attivato per due anni consecutivi perde automaticamente l'accREDITamento;</p> <p>c) l'attivazione dei CdS accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale nella Banca Dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previo possesso dei requisiti di docenza (i dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il MIUR e l'ANVUR svolgono una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei dati stessi);</p> <p>d) l'accREDITamento si intende confermato se l'esito della verifica di cui al punto precedente, validata dal NdV, è positivo; in caso contrario, decade automaticamente e il CdS viene eliminato dalla Banca Dati dell'offerta formativa. Solo se l'esito negativo della verifica è determinato da carenza della docenza necessaria a causa del superamento della numerosità massima degli studenti, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per fino all'a.a. 2022-2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento della carenza di docenza. In questo caso, l'accREDITamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, a condizione che l'Università abbia un Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF) maggiore di 1 (vedi art. 4, comma 5 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6);</p> <p>e) le modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate sentito il CUN; in caso di modifiche ritenute sostanziali, che possano incidere sui presupposti dell'accREDITamento iniziale del corso, sentito il CUN, il MIUR può acquisire il parere dell'ANVUR;</p> <p>f) i CdS che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro accREDITamento periodico; il periodo può essere abbreviato nel caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NdV o del MIUR.</p> <p>Il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 stabilisce anche che nelle more del D.M. relativo alle linee generali d'indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2019-2021 è possibile accreditare nuovi CdS che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e</p>	<p>Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sull'ordinamento didattico; e iii) della verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di accreditamento e di qualità del corso di studio;</p> <p>b) i CdS istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accreditamento, inoltre un corso non attivato per due anni consecutivi perde automaticamente l'accREDITamento;</p> <p>c) l'attivazione dei CdS accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale nella Banca Dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previo possesso dei requisiti di docenza (i dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il MIUR e l'ANVUR svolgono una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei dati stessi);</p> <p>d) l'accREDITamento si intende confermato se l'esito della verifica di cui al punto precedente, validata dal NdV, è positivo; in caso contrario, decade automaticamente e il CdS viene eliminato dalla Banca Dati dell'offerta formativa. Solo se l'esito negativo della verifica è determinato da carenza della docenza necessaria a causa del superamento della numerosità massima degli studenti, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2022-2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento della carenza di docenza. In questo caso, l'accREDITamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, a condizione che l'Università abbia un Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF) maggiore di 1 (vedi art. 4, comma 3 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021);</p> <p>e) le modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate sentito il CUN; in caso di modifiche ritenute sostanziali, che possano incidere sui presupposti dell'accREDITamento iniziale del corso, sentito il CUN, il MIUR può acquisire il parere dell'ANVUR;</p> <p>f) i CdS che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro accREDITamento periodico; il periodo può essere abbreviato nel caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NdV o del MIUR.</p> <p>Il D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 stabilisce anche che in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, punto B del D.M. relativo alle Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 è possibile accreditare nuovi CdS che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di</p>
--	--



<p>caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 (classi delle lauree e lauree magistrali) secondo le modalità e le esclusioni riportate nell'art. 8 comma 1 del citato decreto. Inoltre, per facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, gli Atenei possono proporre CdS, erogati esclusivamente in modalità tradizionale, caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro mediante convenzioni con imprese o associazioni o ordini professionali, con programmazione degli accessi ed elevato indice di assorbimento da parte del mondo del lavoro a distanza di un anno dal conseguimento del titolo di studio (art. 8 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6). Infine il già citato D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 ha introdotto delle novità normative riguardanti i CdS a carattere internazionale e interateneo e i crediti attribuiti alle ulteriori attività formative.</p>	<p>base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 (classi delle lauree e lauree magistrali) secondo le modalità e le esclusioni riportate nell'art. 8 comma 1 del citato decreto. Inoltre, per facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, gli Atenei possono proporre CdS, erogati esclusivamente in modalità tradizionale, caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro mediante convenzioni con imprese o associazioni o ordini professionali, con programmazione degli accessi ed elevato indice di assorbimento da parte del mondo del lavoro a distanza di un anno dal conseguimento del titolo di studio (art. 8 comma 2 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021). Infine, il già citato D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 ha introdotto delle novità normative riguardanti l'accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di studio.</p>
<p>2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE L'art. 4 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 prevede la verifica da parte dell'ANVUR del possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale, riportati negli Allegati A e C (Requisito R3) dello stesso decreto. A questo fine, l'ANVUR ha stabilito una procedura apposita, i cui passi saranno dettagliati nel paragrafo successivo.</p> <p>Di seguito elenchiamo sinteticamente i requisiti previsti, rinviando per i necessari approfondimenti agli Allegati A e C del citato D.M.</p> <p>a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-CdS.</p> <p>b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua qualificazione.</p> <p>c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative.</p> <p>d) Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc.</p> <p>e) Requisiti per l'AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.</p>	<p>2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE L'art. 4 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 prevede la verifica da parte dell'ANVUR del possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale, riportati negli Allegati A e C dello stesso decreto. A questo fine, l'ANVUR ha stabilito una procedura apposita, i cui passi saranno dettagliati nel paragrafo successivo.</p> <p>Di seguito elenchiamo sinteticamente i requisiti previsti, rinviando per i necessari approfondimenti agli Allegati A e C del citato D.M.</p> <p>a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-CdS.</p> <p>b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua qualificazione.</p> <p>c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative.</p> <p>d) Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc.</p> <p>e) Requisiti per l'AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.</p>



<p>3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE</p> <p>Le Linee guida per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (versione del 13/10/2017. Nota: il testo del comma non è stato modificato nel successivo D.M. 7 gennaio 2019, n. 6) predisposte dall'ANVUR ai sensi della normativa richiamata al paragrafo 1 stabiliscono le modalità per la verifica, da parte dell'ANVUR, del possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale dei nuovi corsi di studio di cui al paragrafo precedente. Essa prevede:</p> <ol style="list-style-type: none">una Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per le valutazioni relative ai Requisiti di Qualità del CdS;l'esame della documentazione presentata;una eventuale visita in loco;l'elaborazione di un giudizio complessivo basato su prestabiliti Criteri Valutativi;la formulazione della proposta di accREDITamento iniziale. <p>Seguono alcune precisazioni riguardanti la documentazione richiesta.</p> <p>La scadenza per la presentazione della documentazione da parte degli Atenei è fissata annualmente dal MIUR; a titolo di esempio, per l'accREDITamento dei nuovi corsi proposti per l'a.a. 2020-2021 la scadenza per l'inserimento in banca dati della parte ordinamentale della SUA-CdS è stata fissata dal MIUR al 22 gennaio 2020) (Nota Direttoriale MIUR prot. 35426 del 12 novembre 2019). Si tenga conto tuttavia della necessità di approvazione della proposta da parte degli Organi di Governo (OG) e quindi è indispensabile, nella preparazione della documentazione, considerare il calendario delle sedute degli stessi. L'incompletezza della documentazione presentata può pregiudicare la concessione dell'accREDITamento iniziale. La documentazione necessaria, oltre alla relazione del NdV, è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none">Documento "Politiche di Ateneo e Programmazione", predisposto dall'Ateneo e coerente con la strategia dell'Offerta formativa espressa nel Piano Strategico dell'Ateneo;Scheda Unica Annuale del Corso di Studio, compilata entro la scadenza fissata dal MIUR;Documento "Progettazione del CdS", da allegare alla SUA-CdS (quadro D5), che contenga le risposte alle domande su cui si basano i Criteri Valutativi, elencate nell'Allegato 1 alle Linee guida (si veda anche il paragrafo successivo); se il nuovo corso di studio deriva da una riconversione di precedenti corsi di studio, è necessario dare conto in questo documento degli esiti dei Rapporti di Riesame Ciclico ovvero dei motivi che hanno condotto alla necessità di riprogettare il corso di studio; si deve	<p>3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE</p> <p>Le Linee guida per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione predisposte dall'ANVUR ai sensi della normativa richiamata al paragrafo 1 stabiliscono le modalità per la verifica, da parte dell'ANVUR, del possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale dei nuovi corsi di studio di cui al paragrafo precedente. Essa prevede:</p> <ol style="list-style-type: none">un Panel di Esperti di Valutazione (PEV) per le valutazioni relative ai Requisiti di Qualità del CdS;l'esame della documentazione presentata;una eventuale visita in loco;l'elaborazione di un giudizio complessivo basato su prestabiliti Criteri Valutativi;la formulazione della proposta di accREDITamento iniziale. <p>Seguono alcune precisazioni riguardanti la documentazione richiesta.</p> <p>La scadenza per la presentazione della documentazione da parte degli Atenei è fissata annualmente dal MIUR con Decreto Direttoriale emanato annualmente (vedi nota 1 a pagina 2). Sarà cura dell'ufficio Ordinamenti Didattici, con cadenza annuale, comunicare per tempo le scadenze aggiornate.</p> <p>Si tenga conto tuttavia della necessità di approvazione della proposta da parte degli Organi di Governo (OG) e quindi è indispensabile, nella preparazione della documentazione, considerare il calendario delle sedute degli stessi. L'incompletezza della documentazione presentata può pregiudicare la concessione dell'accREDITamento iniziale. La documentazione necessaria, oltre alla relazione del NdV, è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none">Documento "Politiche di Ateneo e Programmazione", predisposto dall'Ateneo e coerente con la strategia dell'Offerta formativa espressa nel Piano Strategico dell'Ateneo;Scheda Unica Annuale del Corso di Studio, compilata entro la scadenza fissata dal MIUR;Documento "Progettazione del CdS", da allegare alla SUA-CdS (quadro D5), che contenga le risposte alle domande su cui si basano i Criteri Valutativi, elencate nell'Allegato 1 alle Linee guida (si veda anche il paragrafo successivo); se il nuovo corso di studio deriva da una riconversione di precedenti corsi di studio, è necessario dare conto in questo documento degli esiti dei Rapporti di Riesame Ciclico ovvero dei motivi che hanno condotto alla necessità di riprogettare il corso di studio; si deve inoltre dare conto del modo in cui il nuovo corso di studio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo. <p>Possono inoltre essere presentati eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS, illustrando</p>
---	---



<p>inoltre dare conto del modo in cui il nuovo corso di studio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo.</p> <p>Possono inoltre essere presentati eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS, illustrando in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda, anche specificando, nel caso, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base.</p>	<p>in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda, anche specificando, nel caso, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base.</p>
<p>4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE</p> <p>Ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, l'esame effettuato dalla CEV consiste nella verifica dei requisiti di cui agli allegati A e C del D.M., con particolare riguardo al Requisito di Qualità dei Corsi di Studio (R3): "Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall'Approccio congiunto all'accREDITamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015." La verifica del requisito R3 avrà per oggetto la documentazione presentata dall'Ateneo mediante l'elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei documenti richiesti e ritenuti utili.</p> <p>Particolare attenzione verrà posta agli indicatori R3.A (definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e coerenza dell'offerta formativa proposta) e R3.C (adeguatezza della dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi) (vedi Linee guida per l'accREDITamento iniziale dei CdS, versione del 13/10/2017, Allegato 2, Quadro sinottico). Gli indicatori relativi alla verifica del requisito R3 per i CdS di nuova attivazione sono riportati nell'Allegato 1 (Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS) alle Linee guida 13/10/2017 e sono adottati dall'ANVUR per l'elaborazione di un giudizio complessivo volto alla proposta di AccredITamento.</p> <p>Rinviamo all'Allegato 1 di cui al periodo precedente per il dettaglio degli indicatori R3.A-D.</p>	<p>4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE</p> <p>Ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021, l'esame effettuato dalla PEV consiste nella verifica dei requisiti di cui agli allegati A e C del D.M., con particolare riguardo all'ambito D – Qualità della Didattica e dei Servizi agli studenti e all'Art. 1 comma 3 del D.M stesso.</p> <p>La verifica dei requisiti richiesti avrà per oggetto la documentazione presentata dall'Ateneo mediante l'elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei documenti richiesti e ritenuti utili.</p> <p>Particolare attenzione verrà posta agli indicatori R3.A (definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e coerenza dell'offerta formativa proposta), R3.B (l'erogazione del corso di studio e l'esperienza dello studente) e R3.C (risorse del CdS, adeguatezza della dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi) R3.D (monitoraggio e revisione del CdS) (vedi Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione ultima versione).</p>
<p>5. LA SEQUENZA OPERATIVA</p> <p>Alla luce della normativa di riferimento e della procedura per la formulazione del parere dell'ANVUR sulla concessione dell'accREDITamento iniziale, descritte nei paragrafi precedenti, la sequenza di operazioni</p>	<p>5. LA SEQUENZA OPERATIVA</p> <p>Alla luce della normativa di riferimento e della procedura per la formulazione del parere dell'ANVUR sulla concessione dell'accREDITamento iniziale, descritte nei paragrafi precedenti, la sequenza di operazioni necessarie</p>



<p>necessarie alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di istituzione di un nuovo CdS è individuata come segue.</p> <p>A. Le strutture interessate (Dipartimenti o Scuola), solitamente attraverso gruppi di lavoro appositamente costituiti, svolgono la fase istruttoria, che si compone di:</p> <p>a) consultazione delle Parti Sociali Interessate (PSI) per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la consultazione delle Parti Interessate);</p> <p>b) formulazione dell'ipotesi di proposta del nuovo CdS, con definizione di massima delle caratteristiche che lo contraddistinguono (i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi): in questa fase, è necessario tenere conto degli esiti delle consultazioni delle PSI;</p> <p>c) verifica della coerenza della proposta con il Piano Strategico e con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;</p> <p>d) confronto con corsi di studio nazionali e internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS.</p> <p>B. Le strutture interessate predispongono, con la consulenza dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF), approvano formalmente e fanno pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici il documento "Progettazione del CdS" (Quadro D5 della SUA-CdS) coerentemente con le indicazioni contenute nelle Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (versione del 13/10/2017) predisposte dall'ANVUR e richiamate nel paragrafo 3. Tale documento deve rispondere alle domande poste nell'All. 1 "Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS" delle sopra citate Linee Guida.;</p> <p>C. Le strutture interessate predispongono, con la consulenza dei RQDF, approvano formalmente e fanno pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici le parti ordinamentali della scheda SUA-CdS del nuovo corso, secondo quanto indicato nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici predisposta dal CUN (in bibliografia è riportato il riferimento a quella più recente):</p> <p>QUALITÀ – Sezione A - Obiettivi della Formazione</p>	<p>alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di istituzione di un nuovo CdS è individuata come segue.</p> <p>A. Le strutture interessate (Dipartimenti o Scuola), solitamente attraverso gruppi di lavoro appositamente costituiti e coordinati inizialmente dal/dai Direttore/i dei Dipartimenti proponenti, svolgono la fase istruttoria, che si compone di:</p> <p>a) consultazione delle Parti Sociali Interessate (PSI) per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la consultazione delle Parti Interessate);</p> <p>b) formulazione dell'ipotesi di proposta del nuovo CdS, con definizione di massima delle caratteristiche che lo contraddistinguono (i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi): in questa fase, è necessario tenere conto degli esiti delle consultazioni delle PSI;</p> <p>c) verifica della coerenza della proposta con il Piano Strategico e con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;</p> <p>d) confronto con corsi di studio nazionali (almeno con riferimento all'offerta formativa delle Università limitrofe) e internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS e studi di settore relativi alla figura professionale d'uscita. La fase istruttoria si conclude con l'approvazione del progetto di CdS di nuova istituzione da parte del/dei Consiglio/i di Dipartimento interessato/i.</p> <p>B. Le strutture interessate, sviluppando ulteriormente il suddetto progetto, predispongono, con la consulenza dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF), una serie di documenti programmatici da far pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici:</p> <p>a. estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento che ha approvato il suddetto progetto;</p> <p>b. verbali di consultazione delle PSI;</p> <p>c. descrizione degli obiettivi formativi e delle figure professionali oggetto del nuovo CdS;</p> <p>d. piano di studi;</p> <p>e. verifica della sostenibilità della docenza in coerenza con i requisiti minimi ministeriali.</p> <p>L'Ufficio Ordinamenti Didattici trasmette la suddetta documentazione a un gruppo di lavoro costituito dal Delegato del Rettore alla Didattica, dal Direttore Generale e dal Presidente del PQA per una analisi documentale, a seguito della quale potrà essere rilasciato Nulla Osta alla fase successiva del processo, consistente nella redazione del Documento "Progettazione del CdS"</p>
--	--



<ul style="list-style-type: none">• Quadro A1.a Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni• Quadro A2.a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsto per i laureati (funzione in un contesto di lavoro, competenze specifiche associate alla funzione, sbocchi occupazionali) da compilare per ciascun profilo professionale definito• Quadro A2.b Il corso prepara alle professioni di... (codifiche ISTAT)• Quadro A3.a Conoscenze richieste per l'accesso• Quadro A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativi• Quadro A4.b.1 Conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione – sintesi-• Quadro A4.c Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento• Quadro A5.a Caratteristiche della prova finale <p>AMMINISTRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">• Informazioni (limitatamente ai corsi interateneo), Altre Informazioni e Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico (Tabella della attività formative e note relative). <p>In una seconda fase dovranno essere fornite le restanti informazioni, compresa la didattica programmata ed erogata (scadenza: indicativamente un mese dopo il primo inserimento). ATTENZIONE: gli OG, e quindi gli Uffici, potranno richiedere la documentazione completa già per la prima scadenza, al fine di valutare sostenibilità e scopi del corso. Si rimanda quindi al calendario per la compilazione della scheda SUA-CdS preparato annualmente ed inviato agli organi periferici con nota del Direttore Generale.</p> <p>D. Il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) verifica la completezza e adeguatezza della documentazione predisposta dalle strutture e dei documenti di Ateneo richiesti dall'accREDITAMENTO iniziale.</p> <p>E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella banca dati dell'offerta formativa le parti ordinarie della SUA-CdS e presenta la proposta di deliberazione agli OG.</p> <p>F. Il NdV esprime il parere vincolante previsto dagli artt. 4 e 7 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6.</p> <p>G. Gli OG (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), con le modalità di competenza, deliberano in merito alla proposta di istituzione del nuovo CdS.</p> <p>H. L'Amministrazione Centrale acquisisce il parere</p>	<p>(Quadro D5 della SUA-CdS) coerentemente con le indicazioni contenute nelle Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (versione del 13/10/2017) predisposte dall'ANVUR e richiamate nel paragrafo 3. Tale documento deve rispondere alle domande poste nell'All. 1 "Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS" delle sopra citate Linee Guida.</p> <p>Il Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Centrale potrà essere corredato di suggerimenti e indicazioni per la redazione del suddetto Documento.</p> <p>C. Le strutture interessate predispongono, con l'eventuale supporto del PQA (che si potrà avvalere della collaborazione degli RQDF), il Documento di Progettazione di cui al punto precedente. In particolare, si sottolinea l'esigenza di dedicare significativa attenzione alla stesura delle parti ordinarie della scheda SUA-CdS del nuovo corso, secondo quanto indicato nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici predisposta dal CUN:</p> <p>QUALITÀ – Sezione A - Obiettivi della Formazione</p> <ul style="list-style-type: none">• Quadro A1.a Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni• Quadro A2.a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsto per i laureati (funzione in un contesto di lavoro, competenze specifiche associate alla funzione, sbocchi occupazionali) da compilare per ciascun profilo professionale definito• Quadro A2.b Il corso prepara alle professioni di... (codifiche ISTAT)• Quadro A3.a Conoscenze richieste per l'accesso• Quadro A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativi• Quadro A4.b.1 Conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione – sintesi-• Quadro A4.c Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento• Quadro A5.a Caratteristiche della prova finale <p>AMMINISTRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">• Informazioni (limitatamente ai corsi interateneo), Altre Informazioni e Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico (Tabella della attività
--	--



<p>favorevole del CoReCo competente per territorio.</p> <p>I. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della proposta entro la seconda scadenza.</p> <p>L'iter di approvazione continuerà con l'esame di competenza da parte del CUN: in caso positivo, il corso verrà reso disponibile all'ANVUR, ai fini della sua valutazione relativa all'accreditamento iniziale. Se il CUN richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del corso, questi verrà rimandato all'Ateneo, che dovrà procedere con le modifiche (per una sola volta), vagliate nuovamente dal CUN.</p>	<p>formative e note relative).</p> <p>In una seconda fase dovranno essere fornite le restanti informazioni, compresa la didattica programmata ed erogata (scadenza: indicativamente un mese dopo il primo inserimento). ATTENZIONE: gli OG, e quindi gli Uffici, potranno richiedere la documentazione completa già per la prima scadenza, al fine di valutare sostenibilità e scopi del corso. Si rimanda quindi al calendario per la compilazione della scheda SUA-CdS preparato annualmente ed inviato agli organi periferici con nota del Direttore Generale.</p> <p>D. Le strutture interessate fanno pervenire la documentazione di cui al precedente punto C:</p> <p>a. al PQA, affinché possa effettuare idonea analisi documentale al fine di emettere un parere istruttorio di correttezza formale che verifichi la completezza e adeguatezza della documentazione rispetto ai requisiti ministeriali, su cui in seguito sarà chiamato a esprimersi il Nucleo di Valutazione;</p> <p>b. alla/e Commissione/i Paritetica/che Docenti-Studenti del/i Dipartimento/i coinvolto/i, affinché possa effettuare idonea analisi documentale finalizzata alla formulazione del parere obbligatorio (prescritto dalle "Linee Guida per la Progettazione in qualità dei CdS di nuova istituzione per la a.a. 22/23" approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR il 21/10/2021) che, tuttavia, si ricorda essere non vincolante ai fini delle successive deliberazioni da assumere.</p> <p>E. Il/i Dipartimento/i coinvolto/i, ricevuta dalle strutture interessate la documentazione di cui al precedente punto C, nonché i due pareri di cui al precedente punto D, delibera/no in merito all'istanza di attivazione del nuovo CdS. Per i corsi interdipartimentali si richiama la necessità di apposite delibere da parte di tutti i Dipartimenti coinvolti. La suddetta delibera deve pervenire su carta intestata del Dipartimento, corredata di tutti i documenti programmatici indicati nei precedenti punti C e D, completi di numero di protocollo e allegati in formato pdf.</p> <p>F. L'Ufficio Ordinamenti didattici sottopone al NdV l'istanza di attivazione di CdS per la formulazione del parere vincolante prevista dagli artt. 4 e 7 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021.</p> <p>G. L'Ufficio Ordinamenti Didattici sottopone agli Organi Collegiali (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) la suddetta istanza, corredata del riscontro del PQA e del parere del</p>
---	--



	<p>NdV, per le deliberazioni di competenza.</p> <p>H. Gli Organi Collegiali, con le modalità di competenza, deliberano in merito alla proposta di istituzione del nuovo CdS.</p> <p>I. L'Amministrazione Centrale acquisisce il parere favorevole del CoReCo competente per territorio.</p> <p>J. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della proposta entro le scadenze amministrative vigenti.</p> <p>L'iter di approvazione continuerà con l'esame di competenza da parte del CUN: in caso positivo, il corso verrà reso disponibile all'ANVUR, ai fini della sua valutazione relativa all'accreditamento iniziale. Se il CUN richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del corso, questi verrà rimandato all'Ateneo, che dovrà procedere con le modifiche (per una sola volta), vagliate nuovamente dal CUN.</p>
<p>6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA</p> <pre>graph TD; A[Consultazione Parti Interessate] --> D[Istruttoria]; B[Ipotesi di proposta] --> D; C[Coerenza con Piano Strategico] --> D; E[Confronto con altri CdS] --> D;</pre>	<p>6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA</p> <p>Allegato 1</p> <p>SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO</p> <pre>graph TD; A[Documento Progettazione del CdS] --> B[SUA-CdS (parti ordinamentali)]; B --> C[Verifica della documentazione e]; C --> D[Inserimento in banca dati]; D --> E[Parere del Nucleo di Valutazione]; E --> F[Deliberazione degli Organi di Governo]; F --> G[Acquisizione del parere del CoReCo]; G --> H[Completamento o inserimento in banca dati];</pre>



<p>Codice colori delle responsabilità</p> <p> Strutture interessate</p> <p> Strutture interessate e Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione</p> <p> Presidio di Qualità dell'Ateneo</p> <p> Amministrazione Centrale</p> <p> Nucleo di Valutazione</p>	
<p>PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI</p> <p>7. LE MOTIVAZIONI</p> <p>Un CdS, come le creature viventi, è una entità che deve evolvere nel tempo, a seguito dei cambiamenti del contesto (inteso in senso ampio) in cui si situa. Ad esempio, possono intervenire nuove scoperte che rendono obsoleti non solo i contenuti dei singoli insegnamenti ma anche il prospetto delle attività formative fino alla caratterizzazione dei profili professionali corrispondenti all'obiettivo della formazione. Di notevole impatto sono anche le mutevoli condizioni del mercato del lavoro, che può presentare esigenze non più in linea con le caratteristiche del corso di laurea, addirittura fino al punto di non poter garantire livelli occupazionali significativi a chi ha conseguito il titolo di studio in certi ambiti disciplinari.</p> <p>Per i motivi sopradetti, il progetto di ogni corso di studio deve essere periodicamente riveduto per verificarne l'adeguatezza e, in caso di necessità, per aggiornarne i contenuti.</p> <p>Naturalmente, questa operazione di revisione deve essere intrinsecamente coerente sia per quanto riguarda i contenuti del progetto che per quanto riguarda la corrispondente documentazione, in particolare quella che deve pervenire agli organismi di controllo sia dell'Ateneo che del Ministero, segnatamente a quelli che svolgono compiti di supporto nelle fasi di valutazione delle proposte (CUN e ANVUR).</p>	<p>PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI</p> <p>7. LE MOTIVAZIONI</p> <p>Un CdS, come le creature viventi, è una entità che deve evolvere nel tempo, a seguito dei cambiamenti del contesto (inteso in senso ampio) in cui si situa. Ad esempio, possono intervenire nuove scoperte che rendono obsoleti non solo i contenuti dei singoli insegnamenti ma anche il prospetto delle attività formative fino alla caratterizzazione dei profili professionali corrispondenti all'obiettivo della formazione. Di notevole impatto sono anche le mutevoli condizioni del mercato del lavoro, che può presentare esigenze non più in linea con le caratteristiche del corso, addirittura fino al punto di non poter garantire livelli occupazionali significativi a chi ha conseguito il titolo di studio in certi ambiti disciplinari.</p> <p>Per i motivi sopradetti, il progetto di ogni CdS deve essere periodicamente riveduto per verificarne l'adeguatezza e, in caso di necessità, per aggiornarne i contenuti.</p> <p>Naturalmente, questa operazione di revisione deve essere intrinsecamente coerente sia per quanto riguarda i contenuti del progetto che per quanto riguarda la corrispondente documentazione, in particolare quella che deve pervenire agli organismi di controllo sia dell'Ateneo che del Ministero, segnatamente a quelli che svolgono compiti di supporto nelle fasi di valutazione delle proposte (CUN e ANVUR).</p>



<p>8. LA SEQUENZA OPERATIVA</p> <p>La sequenza di operazioni necessarie alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di modifica dell'ordinamento didattico di un CdS già istituito è individuata come segue.</p> <p>A. Il CdS svolge la fase istruttoria, che si compone di:</p> <p>a. consultazione delle PSI per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la consultazione delle Parti Interessate);</p> <p>b. revisione del progetto formativo del CdS, in particolare delle caratteristiche che lo contraddistinguono, quali i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi: in questa fase, è necessario tenere conto degli esiti delle consultazioni delle Parti Interessate; inoltre potrà essere utile fare riferimento alle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), al Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) e alle relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento;</p> <p>c. verifica della coerenza del nuovo progetto con il Piano Strategico e con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;</p> <p>d. confronto con corsi di studio nazionali e/o internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS.</p> <p>B. Il CdS predispone, con la consulenza del RQDF, la versione definitiva del nuovo progetto (documentando sinteticamente l'attività di revisione effettuata): il Dipartimento o Scuola approva formalmente e fa pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici le parti ordinamentali della scheda SUA-CdS (elencate in coda al paragrafo 5), secondo quanto indicato nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici predisposta dal CUN (in bibliografia è riportato il riferimento a quella più recente).</p> <p>C. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella banca dati dell'offerta formativa le parti ordinamentali della SUA-CdS e presenta la proposta di deliberazione agli OG.</p>	<p>8. LA SEQUENZA OPERATIVA</p> <p>La sequenza di operazioni necessarie alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di modifica dell'ordinamento didattico di un CdS già istituito è individuata come segue.</p> <p>A. Il CdS svolge la fase istruttoria, che si compone di:</p> <p>a. consultazione delle PSI per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la consultazione delle Parti Interessate);</p> <p>b. revisione del progetto formativo del CdS, in particolare delle caratteristiche che lo contraddistinguono, quali i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; in questa fase, è necessario tenere conto degli esiti delle consultazioni delle Parti Interessate; inoltre potrà essere utile fare riferimento alle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), al Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) e alle relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento;</p> <p>c. verifica della coerenza del nuovo progetto con il Piano Strategico e con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;</p> <p>d. confronto con corsi di studio nazionali (almeno con riferimento all'offerta formativa delle Università limitrofe) e internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS e studi di settore relativi alla figura professionale d'uscita. La fase istruttoria si conclude con l'approvazione della proposta di modifica dell'Ordinamento Didattico del CdS interessato da parte del/dei Consiglio/i di Dipartimento coinvolto/i.</p> <p>B. Le strutture interessate, sviluppando ulteriormente la suddetta proposta di modifica, predispongono, con la consulenza dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF), una serie di documenti programmatici da far pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici:</p> <ul style="list-style-type: none">• estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento che ha approvato il suddetto progetto;• verbali di consultazione delle PSI;• descrizione degli obiettivi formativi e delle figure professionali oggetto del nuovo CdS;• piano di studi;• verifica della sostenibilità della docenza in coerenza con i requisiti minimi ministeriali.
--	---



<p>D. Gli OG, con le modalità di competenza, deliberano in merito alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico del CdS.</p> <p>E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della proposta.</p> <p>L'iter di approvazione procederà con il parere del CUN. In caso di richiesta di adeguamento (cambi di SSD o CFU oppure modifiche che attengano a profili sostanziali valutati negativamente dal CUN), l'Ateneo dovrà proporre il corso modificato nuovamente al parere del CUN. In caso di parere negativo, il MIUR comunicherà direttamente all'Ateneo, con decreto direttoriale, che la modifica richiesta non potrà avere corso. Si rimanda alle indicazioni operative contenute nella Nota Direttoriale MIUR emessa annualmente per l'accreditamento dei CdS per ulteriori informazioni.</p>	<p>L'Ufficio Ordinamenti Didattici trasmette la suddetta documentazione a un gruppo di lavoro costituito dal Delegato del Rettore alla Didattica, Direttore Generale e dal Presidente del PQA per una analisi documentale, a seguito della quale potrà essere rilasciato Nulla Osta alla fase successiva del processo, consistente nella stesura delle parti ordinamentali della scheda SUA-CdS (elencate in coda al paragrafo 5), secondo quanto indicato nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici predisposta dal CUN (ultima versione).</p> <p>Il Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Centrale potrà essere corredato di suggerimenti e indicazioni per la redazione delle parti ordinamentali della SUA-CdS.</p> <p>C. Le strutture interessate fanno pervenire le nuove stesure delle Parti ordinamentali della SUA-CDS:</p> <p>a. al PQA, affinché possa effettuare idonea analisi documentale al fine di emettere un parere istruttorio di correttezza formale che verifichi la completezza e adeguatezza della documentazione rispetto ai requisiti ministeriali;</p> <p>b. alla/e Commissione/i Paritetica/che Docenti-Studenti del/i Dipartimento/i coinvolto/i, affinché possa effettuare idonea analisi documentale finalizzata alla formulazione del parere obbligatorio (prescritto dalle "Linee Guida per la Progettazione in qualità dei CdS di nuova istituzione per la a.a. 2022/2023" approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR il 21/10/2021) che, tuttavia, si ricorda essere non vincolante ai fini delle successive deliberazioni da assumere.</p> <p>D. Il/i Dipartimento/i coinvolto/i, ricevuta dalle strutture coinvolte l'istanza di modifica dell'Ordinamento del CdS interessato, nonché i due pareri di cui al precedente punto C, delibera/no in merito alla suddetta istanza. Per i corsi interdipartimentali si richiama la necessità di apposite delibere da parte di tutti i Dipartimenti coinvolti. La suddetta delibera deve pervenire su carta intestata del Dipartimento, corredata di tutti i documenti indicati in precedenza, completi di numero di protocollo e allegati in formato .pdf.</p> <p>E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella banca dati dell'offerta formativa le parti ordinamentali della SUA-CdS e presenta la proposta di deliberazione agli Organi Collegiali.</p> <p>F. Gli Organi Collegiali, con le modalità di</p>
--	---



competenza, deliberano in merito alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico del CdS.

G. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della proposta.


L'iter di approvazione procederà con il parere del CUN. In caso di richiesta di adeguamento (cambi di SSD o CFU oppure modifiche che attengano a profili sostanziali valutati negativamente dal CUN), l'Ateneo dovrà proporre il corso modificato nuovamente al parere del CUN. Se il CUN richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del corso, questi verrà rimandato all'Ateneo, che dovrà procedere con le modifiche (per una sola volta), vagliate nuovamente dal CUN.

9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA




Allegato 2

SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DI STUDIO GIÀ ACCREDITATI

9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA





<p>Codice colori delle responsabilità</p> <p> Corso di studio</p> <p> Dipartimento/Scuola e Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione</p> <p> Amministrazione Centrale</p>	
<p>PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI</p> <p>10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE</p> <p>Nella costruzione del progetto formativo di un nuovo CdS ovvero nella revisione del progetto di un corso già accreditato occorre tenere ben presenti le seguenti avvertenze.</p> <p>a) Il progetto formativo del CdS deve rispondere al bisogno di formare il laureato (o laureato magistrale) dal punto di vista delle competenze richieste dai profili professionali di riferimento: solo in subordine a queste entrano in gioco anche i contenuti disciplinari.</p> <p>b) La sequenza logica che deve portare alla formulazione del progetto formativo è la seguente:</p> <p>i. identificare il fabbisogno tramite consultazione delle PSI;</p> <p>ii. definire le competenze che il laureato (o laureato magistrale) deve acquisire per soddisfare il fabbisogno;</p> <p>iii. definire i risultati di apprendimento che lo studente deve raggiungere per acquisire quelle competenze;</p> <p>iv. costruire il piano degli studi in modo coerente con il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti.</p> <p>c) Il progetto formativo e in particolare i passi della sequenza di cui al punto precedente devono essere descritti in modo chiaro, completo e preciso: ad esempio, deve essere chiaro il modo in cui si potrà utilizzare quanto si è appreso e deve essere chiaro come si possano raggiungere gli obiettivi formativi. A loro volta, questi devono non solo essere coerenti con quelli della classe ma calati nella specificità del CdS ed enunciati in modo preciso.</p> <p>d) Occorre armonizzare gli obiettivi del CdS con quelli europei: i nostri laureati devono avere competenze comparabili con quelle di altri laureati in Europa, per poter efficacemente competere nel mondo del lavoro al di fuori dei confini nazionali.</p>	<p>PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI</p> <p>10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE</p> <p>Nella costruzione del progetto formativo di un nuovo CdS ovvero nella revisione del progetto di un corso già accreditato occorre tenere ben presenti le seguenti avvertenze.</p> <p>a) Il progetto formativo del CdS deve rispondere al bisogno di formare il laureato (o laureato magistrale) dal punto di vista delle competenze richieste dai profili professionali di riferimento: solo in subordine a queste entrano in gioco anche i contenuti disciplinari.</p> <p>b) La sequenza logica che deve portare alla formulazione del progetto formativo è la seguente:</p> <p>i. identificare il fabbisogno tramite consultazione delle PSI;</p> <p>ii. definire le competenze che il laureato (o laureato magistrale) deve acquisire per soddisfare il fabbisogno;</p> <p>iii. definire i risultati di apprendimento che lo studente deve raggiungere per acquisire quelle competenze;</p> <p>iv. costruire il piano degli studi in modo coerente con il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti.</p> <p>c) Il progetto formativo e in particolare i passi della sequenza di cui al punto precedente devono essere descritti in modo chiaro, completo e preciso: ad esempio, deve essere chiaro il modo in cui si potrà utilizzare quanto si è appreso e deve essere chiaro come si possano raggiungere gli obiettivi formativi. A loro volta, questi devono non solo essere coerenti con quelli della classe ma calati nella specificità del CdS ed enunciati in modo preciso.</p> <p>d) Occorre armonizzare gli obiettivi del CdS con quelli europei: i nostri laureati devono avere competenze comparabili con quelle di altri laureati in Europa, per poter efficacemente competere nel mondo del lavoro al di fuori dei confini nazionali.</p>



11. LO SCADENZARIO

Il Ministero, con decreto direttoriale, stabilisce annualmente le scadenze per la presentazione delle proposte di istituzione di nuovi CdS o di modifica dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati.

A titolo di esempio e per individuare un possibile quadro di riferimento, riportiamo le scadenze ministeriali riguardanti i corsi da attivare nell'a.a. 2020-2021, come indicate nella Nota Direttoriale MIUR n. 35426 del 12 novembre 2019.

	Scadenza	Tipo di attività
Corsi di nuova istituzione	22 gennaio 2020	Inserimento in banca dati SUA-CdS (RAD) della proposta
	14 febbraio 2020	Inserimento in banca dati della proposta riformulata, se richiesto dal CUN
	21 febbraio 2020	Completamento della parte informativa della SUA-CdS

	Scadenza	Tipo di attività
Modifica dell'ordinamento di corsi già accreditati	21 febbraio 2020	Inserimento in banca dati SUA-CdS (RAD) della proposta
	22 maggio 2020	Completamento dell'iter di approvazione della proposta di modifica dell'ordinamento
	9 giugno 2020	Completamento della parte informativa della SUA-CdS

Come già riportato in precedenza, la nota n. 35426 del 12 novembre 2019 stabilisce anche i passi dell'iter di approvazione nei vari casi che si possono presentare:

- per quanto riguarda i corsi di nuova istituzione, a seconda dell'esito del parere del CUN;
- per quanto riguarda le modifiche dell'ordinamento di corsi già accreditati, a seconda dell'entità e della tipologia di modifiche proposte.

11. LO SCADENZARIO

Il Ministero, con decreto direttoriale, stabilisce annualmente le scadenze per la presentazione delle proposte di istituzione di nuovi CdS o di modifica dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati.

Le scadenze vengono comunicate ogni anno dall'Ufficio Ordinamenti Didattici in base alle indicazioni ministeriali.

	Scadenza	Tipo di attività
Corsi di nuova istituzione	Periodo invernale	Inserimento in banca dati SUA-CdS (RAD) della proposta
	Periodo invernale	Inserimento in banca dati della proposta riformulata, se richiesto dal CUN
	Periodo invernale	Completamento della parte informativa della SUA-CdS

	Scadenza	Tipo di attività
Modifica dell'ordinamento di corsi già accreditati	Fine periodo invernale	Inserimento in banca dati SUA-CdS (RAD) della proposta
	Primavera	Completamento dell'iter di approvazione della proposta di modifica dell'ordinamento
	Primavera	Completamento della parte informativa della SUA-CdS

Come già riportato in precedenza, il Decreto Direttoriale n. 2711 del 22/11/2021 stabilisce anche i passi dell'iter di approvazione nei vari casi che si possono presentare:

- per quanto riguarda i corsi di nuova istituzione, a seconda dell'esito del parere del CUN;
- per quanto riguarda le modifiche dell'ordinamento di corsi già accreditati, a seconda dell'entità e della tipologia di modifiche proposte.

In dipendenza dallo scadenziario fissato dal Ministero, l'Ateneo stabilisce le scadenze interne, anticipate rispetto a quelle ministeriali per dar modo di effettuare le operazioni di verifica e di compiere i necessari passi procedurali a livello di Ateneo.

Sarà cura dell'ufficio Ordinamenti Didattici, con cadenza annuale, comunicare per tempo le scadenze aggiornate.

Le scadenze indicative relative alle sequenze operative descritte nei paragrafi 5 e 8, coerenti con il rispetto delle disposizioni del Ministero per l'a.a. 2021-2022 risultano le seguenti: i mesi indicati sono quelli immediatamente precedenti l'anno accademico per il quale si chiede



In dipendenza dallo scadenziario fissato dal Ministero, l'Ateneo stabilisce le scadenze interne, anticipate rispetto a quelle ministeriali per dar modo di effettuare le operazioni di verifica e di compiere i necessari passi procedurali a livello di Ateneo. A titolo di esempio, il Decreto del Direttore Generale n. 43838 del 14 novembre 2019 ha fissato al 30 novembre 2019 la scadenza per la presentazione all'Amministrazione Centrale della documentazione necessaria alla presentazione della proposta di istituzione di un nuovo CdS per l'aa. 2020-2021; lo stesso Decreto ha fissato al 13 gennaio 2020 quella relativa alle modifiche di ordinamento.

Le scadenze indicative relative alle sequenze operative descritte nei paragrafi 5 e 8, coerenti con il rispetto delle disposizioni del Ministero per l'a.a. 2020-2021 risultano le seguenti: i mesi indicati sono quelli immediatamente precedenti l'anno accademico per il quale si chiede l'istituzione di un nuovo corso oppure la modifica di ordinamento.

l'istituzione di un nuovo corso oppure la modifica di ordinamento.

	Scadenza	Fase della sequenza operativa
Corsi di nuova istituzione	Primavera	A. Fase istruttoria (consultazione delle PSI; ipotesi di proposta di nuova istituzione; coerenza con Piano Strategico; confronto con altri CdS)
	Autunno	B. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale del documento Progettazione del CdS
	Autunno	C. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale delle parti ordinamentali della SUA-CdS del nuovo corso
	Inverno	D. Verifica della documentazione da parte del PQA E. Inserimento in banca dati della proposta F. Deliberazione da parte degli Organi di Governo
	Inverno	G. Acquisizione del parere del NdV H. Acquisizione del parere del CoReCo
	Inverno	I. Completamento dell'inserimento in banca dati della proposta



Corsi di nuova istituzione	Scadenza	Fase della sequenza operativa	Modifica dell'ordinamento di corsi già accreditati	Scadenza	Fase della sequenza operativa
	entro settembre-ottobre	A. Fase istruttoria (consultazione delle PSI; ipotesi di proposta di nuova istituzione; coerenza con Piano Strategico; confronto con altri CdS)		Primavera	A. Fase istruttoria (consultazione delle PSI; revisione del progetto formativo; coerenza con Piano Strategico; confronto con altri CdS)
	novembre	B. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale del documento <i>Progettazione del CdS</i>		Autunno	B. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale delle parti ordinamentali della SUA-CdS del corso di cui si propone la modifica
	novembre	C. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale delle parti ordinamentali della SUA-CdS del nuovo corso		Inverno	C. Inserimento in banca dati della proposta di modifica
	dicembre	D. Verifica della documentazione da parte del PQA E. Inserimento in banca dati della proposta		Inverno	D. Deliberazione da parte degli Organi di Governo E. Completamento dell'inserimento in banca dati della proposta di modifica
	gennaio-febbraio	F. Acquisizione del parere del NdV G. Deliberazione da parte degli Organi di Governo H. Acquisizione del parere del CoReCo I. Completamento dell'inserimento in banca dati della proposta			
					Allo scopo di evitare che giungano agli OG e al NdV istanze non adeguatamente istruite e preventivamente dibattute, sia esternamente sia internamente all'Ateneo, o per le quali la verifica del rispetto dei requisiti minimi sia complessa, si consiglia di considerare un percorso temporale di calendarizzazione delle attività strumentali alla proposta di attivazione di un nuovo CdS di un anno tra il momento in cui si avviano i lavori di progettazione e il momento in cui si avanza formalmente la proposta.



Modifica dell'ordinamento di corsi già accreditati	Scadenza	Fase della sequenza operativa
	entro settembre-ottobre	A. Fase istruttoria (consultazione delle PSI; revisione del progetto formativo; coerenza con Piano Strategico; confronto con altri CdS)
	entro metà gennaio	B. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale delle parti ordinamentali della SUA-CdS del corso di cui si propone la modifica
	fine gennaio	C. Inserimento in banca dati della proposta di modifica
	febbraio	D. Deliberazione da parte degli Organi di Governo E. Completamento dell'inserimento in banca dati della proposta di modifica

Allo scopo di evitare che giungano agli OG e al NdV istanze non adeguatamente istruite e preventivamente dibattute, sia esternamente sia internamente all'Ateneo, o per le quali la verifica del rispetto dei requisiti minimi sia complessa, si consiglia di considerare un percorso temporale di calendarizzazione delle attività strumentali alla proposta di attivazione di un nuovo CdS di un anno tra il momento in cui si avviano i lavori di progettazione e il momento in cui si avanza formalmente la proposta.



LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al corrispondente documento.

1. [Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012](#) (in particolare, art. 8), "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240": https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2015/02/2.%20Dl%2019_2012.pdf.
2. [Decreto Ministeriale n. 635 del 08/08/2016](#) (in particolare, All. 3), "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati": <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-08082016.aspx>.
3. [Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016](#), "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", modificato con il <http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-08022017.aspx> e **sostituito** dal [Decreto Ministeriale n. 6 del 7/01/2019](#) "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio": <https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf>.
4. [Linee guida per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio](#) da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (ANVUR, versione del 13/10/2017): <https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-iniziale/linee-guida-per-laccREDITamento-iniziale/>. Nota: Il file contiene anche i seguenti allegati: All. 1 *Modello per la presentazione del documento di Progettazione del CdS*; All. 2 *Quadro sinottico degli indicatori e dei relativi punti di attenzione del requisito di qualità R3 per i Corsi di Studio di nuova attivazione*; All. 3 *Modello per la redazione della richiesta di accREDITamento delle sedi decentrate*.
5. [Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici](#) (A.A. 19/20) (CUN, versione del 16/01/2019): https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_regolamenti_didattici_19-20.pdf?v=.
6. [Linee Guida AVA per l'accREDITamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari](#) (ANVUR, versione del 10/08/2017): <https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-periodico/linee-guida-per-laccREDITamento-periodico/>. Nota: nella pagina sono presenti anche i seguenti allegati: All. 1-7 *alle Linee guida*; All. 8 *Quadro sinottico*.
7. Le schede SUA-CdS sono visibili all'indirizzo <http://www.university.it/index.php/offerta/cercaUniv>, selezionando il nostro Ateneo e quindi il CdS desiderato.
8. Per i descrittori di Dublino si veda: <http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1> e <http://www.processodibologna.it/documenti/Doc/Pubblicazioni/PROGETTAZIONE%20DELLA%20DIDATTICA%20UNIVERSITARIA%20PER%20RISULTATI%20DI%20APPRENDIMENTO.pdf>. [Scadenze ministeriali](#) per la presentazione di proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea o di modifica degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2020-21 (Nota Direttoriale MIUR prot. 35426

LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al corrispondente documento.

- D. Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012, "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" https://www.cun.it/uploads/storico/dlgs_27012012_19.pdf
- D.M. n. 635 del 8 agosto 2016, "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-08082016.aspx>
- D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari" <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx>
- **D. M. n. 1154 del 10 ottobre 2021**, "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-10/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-10-2021.pdf>
- ANVUR, Linee Guida, 10 agosto 2017, "AccREDITamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari" http://www.anvur.it/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
- ANVUR, Linee Guida, 10 agosto 2017, "allegati alle linee guida ANVUR" <https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-periodico/linee-guida-per-laccREDITamento-periodico/>
- ANVUR, Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzioni per l'a.a. di riferimento
- CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici, a.a. di riferimento;
- Descrittori di Dublino, <http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=>
- schede SUA-CdS, <http://www.university.it/index.php/offerta/cercaUniv>, Accedere al sito citato quindi selezionare il nostro Ateneo e successivamente il CdS desiderato.
- [scadenze ministeriali](#) per la presentazione di proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea o di modifica degli ordinamenti didattici emanate annualmente.

Testo approvato dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 23 marzo 2022



del 12 novembre 2019):
http://off270.miur.it/leggi/SUA20191112_35426.pdf.

ALLEGATO 1 SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO
ALLEGATO 2 SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DI STUDIO GIÀ ACCREDITATI.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/5.2

Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTE** le Linee guida per l'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, pubblicate dall'ANVUR in data 10 agosto 2017;
- VISTO** il Rapporto di accREDITamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017;
- VISTA** la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l'accREDITamento periodico dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", 28 novembre – 2 dicembre 2016;
- VISTE** le Linee guida per l'attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti approvate dal Presidio di Qualità dell'Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017, ultimo aggiornamento effettuato il 21 novembre 2019;
- VISTO** il documento " Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021", approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 23 marzo 2022 e inerente lo stesso oggetto;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto della "Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021" allegata alla presente delibera;
2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di criticità contenute nel paragrafo dedicato ai Commenti generali e, ove necessario, di intervenire nel modo opportuno per colmare le lacune segnalate.

Allegato: Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/5.3

Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTE** le Linee guida per l'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, pubblicate dall'ANVUR in data 10 agosto 2017;
- VISTO** il Rapporto di accREDITamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017;
- VISTA** la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l'accREDITamento periodico dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", 28 novembre – 2 dicembre 2016;
- VISTE** le Linee Guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) approvate dal Presidio di Qualità dell'Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017, ultimo aggiornamento effettuato il 21 novembre 2019;
- VISTO** il documento " Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021", approvato dal Presidio nella seduta del 23 marzo 2022;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto del documento " Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021" allegato alla presente delibera;
2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di criticità contenute e, ove necessario, di intervenire nel modo opportuno per colmare le lacune segnalate.

Allegato: Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/5.4

Istituzione del Comitato di Supervisione delle attività di Accreditamento e della Commissione per l'Accreditamento ANVUR

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO il DM di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio n. 882 del 07/11/2017;

CONSIDERATO che l'accREDITamento dell'Ateneo ha avuto avvio dall'a.a. 2017/2018 e si concluderà con l'a.a. 2021/2022;

VISTA la costituzione del Tavolo di Ateneo per la Didattica e l'AccREDITamento a firma del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi con prot. N. 1607 del 14/01/2022;

RITENUTO CHE l'Ateneo debba prepararsi alla futura nuova visita di AccREDITamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio da parte dell'ANVUR;

VISTA riunione del 14 aprile u.s. del Tavolo di Ateneo per la Didattica e l'AccREDITamento nella quale sono emerse l'opportunità e la necessità di coordinare e strutturare le attività dell'Ateneo in preparazione della suddetta visita ANVUR attraverso l'istituzione di un Comitato di Supervisione delle Attività di AccREDITamento -che rappresenti una cabina di regia, sotto il coordinamento del Magnifico Rettore, delle iniziative da porre in essere per il perseguimento dell'accREDITamento periodico dell'Ateneo e dei suoi Corsi di Studio- e una Commissione AccREDITamento ANVUR -che si occupi di coordinare e mettere in atto le attività dedicate alla visita di accREDITamento da parte dell'ANVUR secondo le linee definite dal Comitato di Supervisione delle Attività di AccREDITamento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di istituire il Comitato di Supervisione delle Attività di AccREDITamento, quale una cabina di regia delle iniziative da porre in essere per il perseguimento dell'accREDITamento periodico della Sede dell'Ateneo e dei suoi Corsi di Studio, nella composizione di seguito indicata:
Prof. Gian Carlo Avanzi (Rettore), Presidente;

Dott.sa Loredana Segreto (Direttrice Generale);

Dott.sa Ilaria Adamo (Dirigente Divisione Prodotti);

Prof. Vincenzo Capizzi (Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo);

Prof. Andrea Turolla (Delegato del Rettore alla Didattica);



Prof. Gianluca Gaidano (Delegato del Rettore alla Ricerca);

- di istituire la Commissione Accreditamento ANVUR, che si occupi di coordinare e mettere in atto le attività dedicate alla visita di accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio da parte dell'ANVUR secondo le linee definite dal Comitato di Supervisione delle Attività di Accreditamento, nella composizione di seguito indicata:

Prof. Roberto Barbato (Pro- Rettore) Presidente;

Prof. Vincenzo Capizzi (Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo);

Prof. Andrea Turolla (Delegato del Rettore alla Didattica);

Prof. Gianluca Gaidano (Delegato del Rettore alla Ricerca);

Prof.sa Lucrezia Songini (Delegata del Rettore alla Terza Missione e CLUPO);

Prof. Edoardo Tortarolo (Delegato del Rettore alle Relazioni internazionali);

Prof. Davide Porporato (Delegato del Rettore al Diritto allo Studio);

Prof.sa Chiara Morelli (Delegata del Rettore all'Orientamento, Tutorato, Job Placement, AlmaLaurea);

Prof.sa Roberta Lombardi (Delegata del Rettore all'inclusione sociale degli studenti, disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e materie relative alle pari opportunità);

Prof. Luigi Panza (Coordinatore della Scuola di Alta Formazione);

Dott.sa Ilaria Adamo (Dirigente Divisione Prodotti);

Dott.sa Paola Vottero Fin (Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità);

Dott.sa Barbara Rosetta (Responsabile Ufficio Ordinamenti Didattici);

Dott.sa Cristina Coloccini (Responsabile Settore Ricerca);

Dott.sa Emanuela Rosetta (Responsabile Ufficio Data Mining and Managing);

Dott.sa Mara Zilio (Responsabile Settore Alta Formazione);

Dott.sa Marina Merlo (Responsabile Settore Didattica e Servizi agli Studenti);

Dott. Paolo Pomati (Responsabile Ufficio Comunicazione).



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/6.1

Modifica del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca" a seguito dell'emanazione del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e, in particolare l'art. 4, comma 2 e successive modifiche;
- VISTA l'art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO lo Statuto di Ateneo;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente;
- VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, con cui è stato emanato il nuovo "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" in vigore dal 13 gennaio 2022 e in sostituzione del precedente regolamento nazionale in materia di dottorati di ricerca di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
- PRESO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 226/2021 le università devono adeguare i regolamenti di Ateneo in materia di dottorato;
- RITENUTO opportuno, pertanto, modificare il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca per adeguarlo al nuovo regolamento nazionale di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 febbraio 2022;
- RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al testo oggetto del parere del Consiglio di Amministrazione a seguito di circostanze sopravvenute a tale approvazione:
- è stato eliminato il divieto di contemporanea iscrizione al dottorato e ad altri corsi di laurea al comma 13 dell'art. 16, a seguito della modifica legislativa dell'art. 142 del Regio Decreto 1592/1933;
 - è stato aggiunto il terzo comma all'art. 20, a seguito dell'emanazione delle nuove linee guida ministeriali sull'accREDITamento dei corsi, prevedendo l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità di progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA);
 - è stato modificato il comma 17 dell'art. 9, a seguito delle richieste della Commissione Open Access, introducendo il termine "embargo" per identificare il periodo di sospensione alla libera consultazione della tesi di dottorato ed evidenziando la facoltà per i dottori di ricerca di chiederlo

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA



di approvare le modifiche del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente al fine di adeguarlo al nuovo regolamento nazionale di cui al DM 14 dicembre 2021, n. 226, come di seguito riportate:

<p>Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato dell'Università del Piemonte Orientale nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento si intendono:</p> <p>a) per Ateneo, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";</p> <p>b) per Ministero, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>c) per DM 45/2013, il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".</p> <p>Art. 2 (Modalità di attivazione)</p> <p>1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dall'Ateneo, previo accreditamento ministeriale:</p> <p>a) come unica sede;</p> <p>b) in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;</p> <p>c) in consorzio con altre università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo</p>	<p>Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato dell'Università del Piemonte Orientale nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento si intendono:</p> <p>a) per Ateneo, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";</p> <p>b) per Ministero, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>c) per DM 226/2021, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;</p> <p>d) per ANVUR, l'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca</p> <p>e) per dottorando, gli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato istituiti presso l'Ateneo.</p> <p>Art. 2 (Accreditamento dei corsi)</p> <p>1. I corsi di dottorato di ricerca sono possono essere attivati dall'Ateneo, previo accreditamento ministeriale:</p> <p>a) come unica sede;</p> <p>b) in convenzione o in consorzio:</p> <p>1) con altre università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;</p> <p>2) con enti di ricerca pubblici o privati, anche stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e</p>
---	---



<p>doppio, multiplo o congiunto;</p> <p>d) in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche stranieri;</p> <p>e) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche straniere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi l'Ateneo è sede amministrativa e rilascia il titolo accademico.</p> <p>2. Le modalità di attivazione dei corsi di dottorato di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono regolate da appositi accordi che indicano, tra l'altro:</p> <p>a) il coordinatore del corso;</p> <p>b) la sede amministrativa del dottorato;</p> <p>c) le strutture universitarie che partecipano al dottorato per ciascun Ateneo e/o ente;</p> <p>d) il contributo finanziario fornito da ciascuna parte;</p> <p>Art. 3 (Attivazione dei corsi)</p> <p>1. Annualmente, i Consigli di dipartimento dell'Ateneo presentano al Nucleo di valutazione le domande di istituzione dei corsi</p>	<p>scientifica e di personale e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;</p> <p>3) con istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;</p> <p>4) con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;</p> <p>5) con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.</p> <p>e) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche straniere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi l'Ateneo è sede amministrativa e rilascia il titolo accademico.</p> <p>2. Le modalità di attivazione dei corsi di dottorato in forma associata di cui alla lettera b) del precedente comma sono regolate da appositi accordi che indicano, tra l'altro:</p> <p>a) il coordinatore del corso;</p> <p>b) la sede amministrativa del dottorato, fermo restando che in caso in cui non vi siano altre università consorziate o convenzionate l'Ateneo sarà sede amministrativa;</p> <p>c) le strutture universitarie che partecipano al dottorato per ciascun Ateneo e/o ente;</p> <p>d) il contributo finanziario fornito da ciascuna parte consorziata o convenzionata.</p> <p>Art. 3 (Istituzione dei corsi)</p> <p>1. I Consigli di Dipartimento dell'Ateneo presentano annualmente al Rettore, entro la data da questi indicata, la proposta di</p>
--	--



<p>di dottorato, eventualmente articolati in curricula, anche in consorzio o in convenzione, che dovranno essere trasmesse al Ministero per l'accREDITamento. Tale documentazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione idonea al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato accademico e la Scuola di alta formazione per dottorato, sulla base della relazione del Nucleo di valutazione in ordine al rispetto dei requisiti previsti per l'accREDITamento di cui all'art. 4 del DM n. 45/2013, autorizza il Rettore alla trasmissione al ministero delle domande di accREDITamento dei corsi di dottorato.</p> <p>3. L'attivazione dei corsi di dottorato, accREDITati dal Ministero, è deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo sentito il Senato accademico, a norma dello Statuto, e sentita la Scuola di alta formazione per dottorato di ricerca quale organo di coordinamento dei corsi di dottorato.</p> <p>4. I corsi accREDITati dal Ministero e attivati ai sensi del comma precedente, sono istituiti o rinnovati con decreto del Rettore.</p> <p>Art. 4 (Organi del corso di dottorato)</p> <p>1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca, il Collegio dei docenti e il Coordinatore.</p> <p>2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è composto da almeno sedici docenti, anche stranieri in presenza di convenzioni, di cui almeno 12 professori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso e un rappresentante dei dottorandi, eletto tra gli iscritti al corso di dottorato.</p> <p>3. Possono far parte del collegio dei docenti, professori di prima e seconda fascia,</p>	<p>istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato, eventualmente articolati in curricula, anche in consorzio o in convenzione, con sede amministrativa presso l'Ateneo, nel rispetto dei requisiti previsti del D.M. n. 226/2021. L'istituzione e/o il rinnovo dei corsi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Scuola di Alta Formazione, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le borse di studio tra i corsi di dottorato istituiti e/o rinnovati e autorizza la presentazione al Ministero delle domande di accREDITamento.</p> <p>Art. 4 (Attivazione dei corsi) 1. L'attivazione dei corsi di dottorato accREDITati dal Ministero è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ove richiesto dall'ANVUR.</p> <p>Art. 5 (Organi del corso di dottorato)</p> <p>1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca, il Collegio dei docenti e il Coordinatore.</p> <p>2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è composto da almeno dodici membri appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Almeno la metà dei componenti del Collegio è costituito da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia con qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza e, per la restante parte, da ricercatori di ruolo di Università o</p>
--	---



ricercatori universitari, primi ricercatori, nonché dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca.

Possono altresì far parte del collegio dei docenti, in soprannumero, esperti di comprovata qualificazione, anche esterni all'Ateneo o ai soggetti convenzionati o consorziati, in misura non superiore al numero complessivo dei componenti del Collegio dei docenti.

4. L'accettazione della domanda di partecipazione ad un Collegio dei docenti già attivato presso l'Ateneo è deliberata dal Collegio stesso. La domanda è presentata al Coordinatore del corso che la sottopone al Collegio dei docenti nella prima seduta utile.

5. La partecipazione al Collegio di docenti di un corso di dottorato attivato da altra università, non consorziata o convenzionata, è subordinata al nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

6. Il Collegio dei docenti del corso:

- (a) elegge nel suo seno il Coordinatore del dottorato;
- (b) coadiuva il Coordinatore nell'organizzazione dell'attività didattica al

ricercatori di enti pubblici di ricerca appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. Nel caso di corsi di dottorato attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, possono far parte del Collegio anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori di ruolo.

4. I ricercatori, per far parte del Collegio, devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

5. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura non superiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti, esperti anche esterni all'università o agli enti pubblici di ricerca convenzionati o consorziati, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del dottorato.

6. L'accettazione della domanda di partecipazione ad un Collegio dei docenti già attivato presso l'Ateneo è deliberata a **maggioranza** dal Collegio stesso **a decorrere dal successivo ciclo. La relativa domanda è presentata al Coordinatore del corso che la sottopone al Collegio dei docenti nella prima seduta utile. Prima dell'inizio del ciclo per il quale è stata presentata domanda, il nuovo componente potrà partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti senza diritto di voto.**

7. Alle sedute del Collegio dei docenti partecipa anche un rappresentante dei dottorandi per la sola trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso.

8. Il Collegio dei docenti del corso:

- (a) elegge nel suo seno il Coordinatore del dottorato;
- (b) coadiuva il Coordinatore nell'organizzazione dell'attività didattica al fine



fine di raggiungere gli obiettivi formativi che il dottorato si propone;

(c) valuta l'attività scientifica dei dottorandi sulla base dei criteri proposti all'atto dell'istituzione dei corsi di dottorato e ne approva le relazioni annuali ai fini dell'ammissione all'anno successivo e al relativo rinnovo della borsa di studio e degli altri finanziamenti;

(d) autorizza i dottorandi a svolgere la propria ricerca all'estero;

(e) delibera in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale, e propone al Rettore l'eventuale rinvio dell'esame finale;

(f) autorizza a redigere la tesi in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;

(g) può deliberare la motivata esclusione di un dottorando dal dottorato;

(h) propone al Rettore tre membri effettivi e due supplenti per la commissione del concorso di ammissione al dottorato, e i membri della commissione e gli eventuali esperti per la commissione giudicatrice dell'esame finale;

(i) delibera sulle domande di ingresso nel Collegio di nuovi membri;

(j) nomina due valutatori esterni ai fini dell'ammissione dei dottorandi all'esame finale;

(k) definisce le modalità della selezione da indicare nel bando di concorso;

(l) delibera sulle domande di riduzione del corso di dottorato a seguito di percorso congiunto con un corso di specializzazione medica.

di raggiungere gli obiettivi formativi che il dottorato si propone;

(c) valuta l'attività scientifica dei dottorandi sulla base dei criteri proposti all'atto dell'istituzione del corso di dottorato e ne approva le relazioni annuali ai fini dell'ammissione all'anno successivo e al relativo rinnovo della borsa di studio e degli altri finanziamenti;

(d) autorizza i dottorandi a svolgere la propria ricerca all'estero;

(e) nomina i **due valutatori esterni ai fini dell'ammissione dei dottorandi all'esame finale e delibera in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale**, e propone al Rettore l'eventuale **proroga del corso**;

(f) autorizza a redigere la tesi in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;

(g) può **proporre al Rettore** la motivata esclusione di un dottorando dal dottorato;

(h) propone al Rettore i membri effettivi e supplenti per la commissione del concorso di ammissione al dottorato e i membri della commissione ~~e gli eventuali esperti per la commissione giudicatrice dell'esame finale~~;

(i) delibera sulle domande di ingresso nel Collegio di nuovi membri;

(j) **nomina i due valutatori esterni ai fini dell'ammissione dei dottorandi all'esame finale**;

(j) definisce le modalità della selezione da indicare nel bando di concorso;

(k) **autorizza l'ammissione di specializzandi di medicina al corso di dottorato; delibera sulle domande di riduzione del corso di dottorato a seguito di percorso congiunto con un corso di specializzazione medica.**

l) nomina, prima dell'inizio del corso, per ciascun dottorando, un supervisore di provenienza accademica e almeno un co-supervisore anche di provenienza non accademica, anche esterni al Collegio. Il supervisore deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio. Il supervisore oppure almeno un co-



<p>7. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o in mancanza un professore di seconda fascia a tempo pieno, dell'Ateneo. In caso di dottorati in consorzio o in convenzione, il Coordinatore è scelto sulla base delle norme previste dal relativo accordo istitutivo.</p> <p>8. Il Coordinatore dura in carica per un periodo pari alla durata del ciclo di dottorato e decade dalla carica in caso di trasferimento presso altra Università.</p> <p>9. Il Coordinatore:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presiede il Collegio dei docenti del corso;b) cura, insieme al collegio dei docenti, l'organizzazione della didattica del dottorato, inclusa l'assegnazione di almeno un tutore scelto tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo;c) collabora con le autorità accademiche in vista dello svolgimento del concorso d'ammissione e dell'esame finale;d) convoca almeno una volta all'anno il Collegio dei docenti;e) è membro di diritto della Scuola di alta formazione per dottorato di ricerca di cui all'art. 5;f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti sottoponendoli alla ratifica del Collegio nella prima seduta utile;g) sottopone al Collegio dei docenti le domande di ingresso di nuovi membri. <p>Art. 5 (Scuola di dottorato)</p> <p>1. Presso l'Ateneo, a norma dell'art. 34 dello</p>	<p>supervisore deve appartenere all'Ateneo.</p> <p>9. Il Coordinatore è un professore dell'Ateneo, di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. In tal caso, il coordinatore deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. In caso di dottorati in consorzio o in convenzione, il Coordinatore è scelto sulla base delle norme previste dal relativo accordo istitutivo.</p> <p>10. Il Coordinatore dura in carica per un periodo pari alla durata del ciclo di dottorato e decade dalla carica in caso di trasferimento presso altra Università.</p> <p>11. Il Coordinatore:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presiede il Collegio dei docenti del corso;b) cura, insieme al Collegio dei docenti, l'organizzazione della didattica del dottorato inclusa e propone l'assegnazione dei supervisori e co-supervisori di almeno un tutore scelto tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo;c) collabora con le autorità accademiche in vista dello svolgimento del concorso d'ammissione e dell'esame finale;d) convoca almeno una volta all'anno il Collegio dei docenti;e) è membro di diritto della Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca di cui all'art. 6;f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti sottoponendoli alla ratifica del Collegio nella prima seduta utile;g) sottopone al Collegio dei docenti le domande di ingresso di nuovi membri. <p>Art. 6 (Scuola di dottorato)</p> <p>1. Presso l'Ateneo, a norma dell'art. 34 dello</p>
--	--



Statuto, è istituita la Scuola unica di dottorato denominata “Scuola di alta formazione” (SAF) quale organo di coordinamento dei corsi di e gestione delle attività comuni dei dottorati attivati.

2 La SAF ha lo scopo di promuovere l'eccellenza degli studi di dottorato di ricerca, articolando il corso di dottorato di ricerca come grado avanzato della formazione universitaria, definendone in modo adeguato e trasparente gli obiettivi, le modalità di funzionamento, i criteri che ne assicurano la qualità scientifica e la spendibilità professionale.

3. La SAF si propone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Ateneo nell'ambito della formazione avanzata. Essa costituisce un punto di incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extra-curricolare rispetto ai programmi dei corsi di dottorato di ricerca. Essa si propone, inoltre, di favorire le interazioni e gli scambi con altre università italiane e straniere intrattenendo ed agevolando i rapporti tra l'Ateneo e le realtà esterne quando essi riguardino le attività dei dottorandi.

4 Sono organi costitutivi della SAF ai fini della sua istituzione e del suo funzionamento il Direttore della scuola ed il Consiglio della scuola.

5. Il Direttore è nominato dal Rettore, su indicazione del Consiglio della scuola, tra i docenti dell'Ateneo. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore è responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta, presiede il Consiglio della Scuola e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio stesso. E' facoltà del Direttore designare tra i professori facenti parte del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

6. Il Consiglio della Scuola è costituito:

Statuto, è istituita la Scuola unica di dottorato denominata “Scuola di Alta Formazione” (SAF) quale organo di coordinamento dei corsi di e gestione delle attività comuni dei dottorati attivati.

2 La SAF ha lo scopo di promuovere l'eccellenza degli studi di dottorato di ricerca, articolando il corso di dottorato di ricerca come grado avanzato della formazione universitaria, definendone in modo adeguato e trasparente gli obiettivi, le modalità di funzionamento, i criteri che ne assicurano la qualità scientifica e la spendibilità professionale.

3. La SAF si propone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Ateneo nell'ambito della formazione avanzata. Essa costituisce un punto di incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extra-curricolare rispetto ai programmi dei corsi di dottorato di ricerca. Essa si propone, inoltre, di favorire le interazioni e gli scambi con altre università italiane e straniere intrattenendo ed agevolando i rapporti tra l'Ateneo e le realtà esterne quando essi riguardino le attività dei dottorandi.

4 Sono organi costitutivi della SAF ai fini della sua istituzione e del suo funzionamento il Direttore ed il Consiglio della Scuola.

5. Il Direttore è nominato dal Rettore, su indicazione del Consiglio della Scuola, tra i docenti dell'Ateneo. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore è responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta, presiede il Consiglio della Scuola e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio stesso. E' facoltà del Direttore designare tra i professori facenti parte del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

6. Il Consiglio della Scuola è costituito:

a) dal Direttore che lo presiede;



<p>a) dal Direttore che lo presiede;</p> <p>b) dal Coordinatore di ogni dottorato attivo;</p> <p>c) dal responsabile del curriculum, nel caso in cui il dottorato sia articolato su sedi diverse dell'Ateneo;</p> <p>d) da un rappresentante dei dottorati in consorzio o convenzione con sede amministrativa presso altra università scelto dal Consiglio di Dipartimento tra i propri docenti partecipanti al dottorato in consorzio o convenzione;</p> <p>e) da una rappresentanza dei dottorandi pari a un terzo dei dottorati attivi e comunque da almeno un rappresentante.</p> <p>7. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte in ciascun anno accademico.</p> <p>8. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, su designazione degli enti stessi.</p> <p>9. Nel rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato e dei Dipartimenti proponenti, il Consiglio ha i seguenti compiti:</p> <p>a) promuovere iniziative culturali di natura interdisciplinare ed extra-curriculare che permettano alla Scuola di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti;</p> <p>b) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca tra i corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola;</p> <p>c) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con altre università, enti, Istituzioni e centri di ricerca nazionali, ivi compresi eventuali consorzi di dottorato, ed Internazionali;</p> <p>d) promuovere i contatti con enti ed</p>	<p>b) dal Coordinatore di ogni dottorato attivo;</p> <p>c) dal responsabile del curriculum, nel caso in cui il dottorato sia articolato su sedi diverse dell'Ateneo;</p> <p>d) da un docente dell'Ateneo partecipante ai corsi di dottorato in consorzio o convenzione con sede amministrativa presso altra università, scelto dal Consiglio di Dipartimento;</p> <p>e) da una rappresentanza dei dottorandi pari a un terzo dei dottorati attivi e comunque da almeno un rappresentante.</p> <p>7. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte in ciascun anno accademico.</p> <p>8. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, su designazione degli enti stessi.</p> <p>9. Nel rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato e dei Dipartimenti proponenti, il Consiglio ha i seguenti compiti:</p> <p>a) promuovere iniziative culturali di natura interdisciplinare ed extra-curriculare che permettano alla Scuola di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti;</p> <p>b) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca tra i corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola;</p> <p>c) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con altre università, enti, Istituzioni e centri di ricerca nazionali, ivi compresi eventuali consorzi di dottorato, ed Internazionali;</p> <p>d) promuovere i contatti con enti ed imprese per l'organizzazione di stage o tirocini e per l'individuazione di tematiche di ricerca di interesse comune;</p> <p>e) proporre al Senato accademico eventuali</p>
--	---



<p>imprese per l'organizzazione di stage o tirocini e per l'individuazione di tematiche di ricerca di interesse comune;</p> <p>e) proporre al Senato accademico eventuali modifiche del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;</p> <p>f) programmare l'utilizzazione delle risorse di funzionamento della Scuola, ai fini dell'organizzazione di attività didattico-scientifiche.</p> <p>10. Tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti ed attivati presso l'Ateneo e, quindi, afferenti alla Scuola hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari ed extra-curricolari e di essere parte attiva nel proporre ed organizzare tali iniziative.</p> <p>11. Le mozioni sottoscritte da un numero minimo di dieci dottorandi devono essere messe, a cura del Direttore, all'ordine del giorno della riunione successiva del Consiglio della scuola.</p> <p>Art. 6 (Accesso ai corsi di dottorato)</p> <p>1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore e pubblicizzato in via telematica sul sito di Ateneo, sul sito Euraxess e su quello del Ministero nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. Nel bando sono indicati:</p> <p>a) il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo corso di dottorato;</p> <p>b) il numero di borse di studio e delle altre forme di finanziamento;</p> <p>c) le modalità di selezione;</p> <p>d) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi</p> <p>e) i criteri di accesso e valutazione dei titoli;</p>	<p>modifiche al presente regolamento di ateneo in materia di dottorato;</p> <p>f) programmare l'utilizzazione delle risorse di funzionamento della Scuola, ai fini dell'organizzazione di attività didattico-scientifiche.</p> <p>10. Tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti ed attivati presso l'Ateneo e, quindi, afferenti alla Scuola hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari ed extra-curricolari e di essere parte attiva nel proporre ed organizzare tali iniziative.</p> <p>11. Le mozioni sottoscritte da un numero minimo di dieci dottorandi devono essere messe, a cura del Direttore, all'ordine del giorno della riunione successiva del Consiglio della Scuola.</p> <p>Art. 7 (Accesso ai corsi di dottorato)</p> <p>1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore almeno una volta all'anno ed è pubblicato per almeno 30 giorni in via telematica sul sito di Ateneo, sul sito Euraxess e su quello del Ministero nonché pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. Nel bando sono indicati:</p> <p>a) il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo corso di dottorato;</p> <p>b) il numero di borse di studio e delle altre forme di finanziamento;</p> <p>c) le modalità di selezione;</p> <p>d) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;</p> <p>e) i criteri di accesso e valutazione dei titoli,</p>
--	---



<p>f) le modalità di iscrizione al corso dei vincitori.</p> <p>3. La domanda di partecipazione alle selezioni può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano tali titoli, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'accertamento dell'idoneità del titolo estero è effettuata dalla commissione giudicatrice del concorso di ammissione in sede d'esame ed è indicata nel relativo verbale. Tale idoneità ha valore ai soli fini dell'accesso al corso di dottorato di ricerca per il quale il candidato ha presentato domanda.</p> <p>4. La selezione per l'ammissione avviene secondo i criteri e le modalità proposte dal collegio dei docenti, ed esplicitate dal bando di concorso. Essa consiste in una prova per titoli ed esami. La prova per esami può consistere in una prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale e in una prova orale ovvero nella sola prova orale.</p> <p>5. Il bando di concorso può indicare modalità differenziate di selezione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nel caso di riserva di posti per candidati laureati in università estere ovvero per borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso, la commissione giudicatrice forma una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione di cui al comma 6;b) nel caso di dottorati in collaborazione con le imprese e di dottorato industriale di cui all'art. 11 del D.M. n. 45/2013. In tali casi possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di	<p>le modalità e la data per il perfezionamento dell'iscrizione al corso dei vincitori.</p> <p>3. La domanda di partecipazione alle selezioni può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano tali titoli, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. indicato nel bando per il perfezionamento dell'iscrizione al corso. L'accertamento dell'idoneità del titolo estero è effettuata dalla commissione giudicatrice del concorso di ammissione in sede d'esame ed è indicata nel relativo verbale. Tale idoneità ha valore ai soli fini dell'accesso al corso di dottorato di ricerca per il quale il candidato ha presentato domanda.</p> <p>4. La selezione per l'ammissione avviene secondo i criteri e le modalità proposte dal Collegio dei docenti ed esplicitati dal bando di concorso. Essa consiste in una prova per titoli ed esami. La prova per esami può consistere in una prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, e in una prova orale ovvero nella sola prova orale.</p> <p>5. Il bando di concorso può indicare modalità differenziate di selezione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nel caso di riserva di posti per candidati laureati in università estere ovvero per borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso, la commissione giudicatrice forma una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione di cui al comma 6;b) nel caso di dottorati in collaborazione con le imprese e di dottorato industriale di cui all'art. 10 del DM 226/2021. In tali casi possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché
---	--



<p>ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato;</p> <p>c) nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito di corsi di dottorato con modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti;</p> <p>d) nel caso di borse di dottorato finanziate per lo svolgimento di progetti specifici;</p> <p>e) nel caso di riserva di posti per assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p> <p>f) nel caso di curricula differenziati;</p> <p>g) nel caso di posti da attribuire per contratti di apprendistato o a specializzandi ai fini del percorso congiunto di cui all'art. 9.</p> <p>6. I candidati saranno ammessi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.</p> <p>7. Prima dell'inizio dei corsi, in caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, i posti non assegnati sulla base di tale graduatoria, potranno essere attribuiti a candidati idonei non vincitori nelle eventuali graduatorie separate.</p> <p>8. La Commissione giudicatrice, proposta dal Collegio dei docenti del corso, è nominata dal Rettore ed è costituita da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.</p> <p>9. I componenti della Commissione sono</p>	<p>modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato;</p> <p>c) nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito di corsi di dottorato con modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti;</p> <p>d) nel caso di borse di dottorato finanziate per lo svolgimento di progetti specifici;</p> <p>e) nel caso di riserva di posti per assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p> <p>f) nel caso di curricula differenziati;</p> <p>g) nel caso di posti da attribuire per contratti di apprendistato o a specializzandi medici ai fini del percorso congiunto di cui all'art. 10.</p> <p>6. I candidati saranno ammessi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio effettivo dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.</p> <p>7. Prima dell'inizio dei corsi, in caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, i posti non assegnati sulla base di tale graduatoria potranno essere attribuiti a candidati idonei non vincitori nelle eventuali graduatorie separate.</p> <p>8. La Commissione giudicatrice, proposta dal Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore ed è costituita da almeno tre membri scelti tra professori o tra ricercatori universitari di ruolo, anche a tempo determinato, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.</p> <p>9. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale e del rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di</p>
---	---



individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale.
10. I termini ultimi per l'espletamento delle prove di ammissione sono fissati al 30 settembre di ogni anno.

Art. 7

(Durata dei corsi e ammissione agli anni successivi)

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale.
2. Il Collegio dei docenti del dottorato, prima dell'inizio del ciclo del corso, rende noto ai dottorandi il programma delle attività formative che gli stessi sono tenuti a svolgere annualmente.
3. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei docenti entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività di ricerca svolta nel corso dell'anno.
4. Il Collegio dei docenti, entro il 15 ottobre di ogni anno, previa verifica del completamento del programma previsto da parte del dottorando, lo ammette all'anno successivo ovvero propone al Rettore l'esclusione dal corso.
5. I dottorandi, ottenuto il necessario parere favorevole al proseguimento del corso da parte del Collegio dei docenti, devono provvedere, entro il 31 ottobre dello stesso anno, a iscriversi all'anno successivo, pena l'esclusione dal dottorato, salvo comprovate motivi che ne ritardino l'iscrizione.

Art. 8

(Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle

genere.

~~10. I termini ultimi per l'espletamento delle prove di ammissione sono fissati al 30 settembre di ogni anno.~~

Art. 8

(Durata dei corsi e ammissione agli anni successivi)

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale.
2. Il Collegio dei docenti del dottorato, prima dell'inizio del ciclo del corso, rende noto ai dottorandi il programma delle attività formative, **didattiche e di ricerca**, che gli stessi sono tenuti a svolgere annualmente.
3. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei docenti entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività **di ricerca** svolta nel corso dell'anno.
4. Il Collegio dei docenti, entro il 15 ottobre di ogni anno, previa verifica del completamento del programma previsto da parte del dottorando, lo ammette all'anno successivo ovvero propone al Rettore l'esclusione dal corso.
5. I dottorandi, ottenuto il necessario parere favorevole al proseguimento del corso da parte del Collegio dei docenti, devono provvedere, entro il 31 ottobre dello stesso anno, a iscriversi all'anno successivo, pena l'esclusione dal dottorato, salvo comprovati motivi che ne ritardino l'iscrizione.

Art. 9

(Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott. Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle



metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti entro sei mesi dalla conclusione del triennio di corso, nel termine stabilito dal Coordinatore del dottorato.

4. Il Collegio dei docenti, su proposta motivata dal tutore, autorizza il candidato a sottoporre la tesi a due docenti esterni di elevata qualificazione, denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere e designati dal Collegio stesso. Il dottorando trasmette ai due valutatori la tesi e una sua relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entro la data stabilita dal Collegio dei docenti

5. Entro 30 giorni dalla ricezione della tesi, i due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono, al Collegio dei docenti, l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. Il Coordinatore del corso comunica, al Settore competente dell'Ateneo, il giudizio dei valutatori e l'ammissione all'esame finale per ogni singolo dottorando nonché la data, l'ora e

metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una **sintesi in inglese**, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. **Il Collegio potrà prevedere la redazione della sintesi anche in lingua italiana.**

3. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti entro **la data stabilita dal Coordinatore del dottorato che non potrà essere successiva a sei mesi dalla conclusione della frequenza del triennio di corso. Nel caso di sospensione o proroga del corso, il termine dei sei mesi decorre dal termine del recupero della frequenza.**

4. Il Collegio dei docenti, con apposita deliberazione, su proposta motivata **del supervisore**, autorizza il candidato a sottoporre la tesi a due valutatori esterni all'Ateneo **e al Collegio stesso. I due valutatori, dotati di esperienza di elevata qualificazione, sono proposti dal supervisore e sono nominati con la medesima deliberazione del Collegio docenti. Almeno uno dei due valutatori è docente universitario, professore o ricercatore anche a tempo determinato.** Il dottorando trasmette ai due valutatori la tesi e una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entro la data stabilita dal Collegio dei docenti.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione della tesi, i due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi con la proposta di ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi. **Nel caso di rinvio della discussione, il dottorando invierà nuovamente la tesi ai valutatori con le eventuali correzioni e integrazione per un nuovo parere. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.**

6. Il Coordinatore del corso **trasmette**, al Settore competente dell'Ateneo, il giudizio dei



il luogo della discussione finale.

7. Il dottorando, prima della discussione finale, dovrà trasmettere copia della tesi al Settore competente dell'Ateneo e copia della tesi a ciascuno dei commissari.

8. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

9. La predetta Commissione è composta da almeno tre membri titolari e due membri supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti all'attività di ricerca svolta da ciascun candidato. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato attinenti all'attività di ricerca svolta da ciascun candidato. La Commissione può essere integrata da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere esterne al dottorato. Nel caso in cui la commissione sia composta da più di tre membri e più di due esperti, il rimborso delle spese per i commissari ed esperti aggiuntivi sarà a carico del Dipartimento interessato.

10. Il coordinatore del corso trasmetterà ai commissari e agli eventuali esperti, prima della discussione, il giudizio dei due valutatori esterni.

11. Nel caso di dottorati comprendenti curricula differenziati, il Collegio dei docenti può proporre al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma 9 e composte da professori e ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai settori scientifico - disciplinari più specificatamente attinenti i singoli curricula. In tale ultimo caso sarà a carico del bilancio di Ateneo il rimborso delle spese di una sola Commissione giudicatrice su indicazione del Dipartimento interessato e fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 9.

valutatori con l'ammissione all'esame finale per ogni singolo dottorando e comunica la data, l'ora e il luogo della discussione finale **nonché i nominativi dei membri della commissione giudicatrice proposti dal Collegio di dottorato ai fini della nomina da parte del Rettore.**

7. Il dottorando, prima della discussione finale, dovrà trasmettere copia della tesi al Settore competente dell'Ateneo e a ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice.

8. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice nominata dal Rettore ~~su proposta del Collegio dei docenti.~~

9. La predetta Commissione è composta da almeno tre membri titolari e un membro supplente. **Almeno 2/3 dei componenti non deve appartenere all'Ateneo. In ogni caso la commissione deve essere composta per almeno 2/3 da professori o ricercatori universitari, anche in quiescenza da non più di cinque anni, ovvero da ricercatori a tempo determinato.**

10. La commissione è formata secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale **e del rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.**

~~11. Il coordinatore del corso trasmetterà ai commissari e agli eventuali esperti, prima della discussione, il giudizio dei due valutatori esterni.~~

~~12. Nel caso di dottorati comprendenti curricula differenziati, il Collegio dei docenti può proporre al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma 9 e composte da professori e ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai settori scientifico - disciplinari più specificatamente attinenti i singoli curricula. In tale ultimo caso sarà a carico del bilancio di Ateneo il rimborso delle spese di una sola~~



<p>12. Nel caso di dottorati di ricerca attivati a seguito consorzi o convenzioni anche internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste nei relativi accordi istitutivi.</p> <p>13. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. La Commissione che non abbia concluso i suoi lavori entro tali termini decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti. Il rimborso delle spese dei commissari per le eventuali sedute successive alla prima sono a carico del Dipartimento interessato.</p> <p>14. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, esplicitati nel relativo verbale di esame.</p> <p>15. Per comprovati motivi che non consentano il rispetto dei termini previsti dai commi precedenti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può rinviare l'esame finale del candidato all'anno successivo. In caso di mancata attivazione del ciclo del corso nell'anno successivo, l'esame può essere svolto in altra sede.</p> <p>16. Gli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e nelle altre forme ritenute più idonee.</p> <p>17. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a</p>	<p>Commissione giudicatrice su indicazione del Dipartimento interessato e fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 9.</p> <p>11. Nel caso di dottorati di ricerca attivati a seguito consorzi o convenzioni, anche internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste nei relativi accordi istitutivi nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.</p> <p>12. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. La Commissione che non abbia concluso i suoi lavori entro tali termini decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti. Il rimborso delle spese dei commissari per le eventuali sedute successive alla prima sono a carico del Dipartimento interessato.</p> <p>13. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, esplicitati nel relativo verbale di esame.</p> <p>14. Per comprovati motivi che non consentano il rispetto dei termini previsti dal comma 3, il Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando, può concedere una proroga della consegna della tesi per non più di dodici mesi, senza oneri finanziari.</p> <p>15. Il Collegio dei docenti, per motivate esigenze scientifiche debitamente specificate, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una proroga del corso, per ogni singolo dottorando, per un periodo non superiore ai dodici mesi.l'esame finale del candidato all'anno successivo. In caso di mancata attivazione del ciclo del corso nell'anno successivo, l'esame può essere svolto in altra sede.</p> <p>16. Gli atti delle procedure di valutazione</p>
---	---



richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.

18. Successivamente al rilascio del titolo, l'Ateneo cura il deposito di copia della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 9

(Frequenza congiunta dottorato/specializzazione medica)

1. Lo specializzando che risulti vincitore di un concorso di dottorato di ricerca presso l'Ateneo, può frequentare congiuntamente entrambi i corsi previo nulla osta del consiglio della scuola di specializzazione medica, rilasciato sulla base della verifica della compatibilità con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima.
- 2 La frequenza congiunta può essere svolta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione medica.

sono resi pubblici secondo le modalità previste dal Regolamento per la pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo.

17. Il rilascio del diploma di conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, ha facoltà di chiedere che la tesi sia resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di embargo compreso tra sei e dodici mesi. In casi eccezionali, debitamente motivati, tale periodo può essere esteso fino a un massimo di tre anni.

18. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

~~18. Successivamente al rilascio del titolo, l'Ateneo cura il deposito di copia della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.~~

Art. 10

(Frequenza congiunta dottorato/specializzazione medica)

1. Lo specializzando medico che risulti vincitore di un concorso di dottorato di ricerca presso l'Ateneo, può frequentare congiuntamente entrambi i corsi previo nulla osta del Consiglio della Scuola di specializzazione medica e del Collegio dei docenti del dottorato.
- ~~2. La frequenza congiunta può essere svolta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione medica.~~
2. A tal fine, lo specializzando medico



3. A tal fine, all'inizio del corso di dottorato, il collegio dei docenti del dottorato, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, definisce il programma dello specializzando, relativamente all'anno di frequenza congiunta, individuando le attività di ricerca da svolgere quali, a titolo esemplificativo, la frequenza presso un laboratorio dell'Ateneo, la frequenza presso una Università o Istituto di ricerca straniero, l'essere autore o coautore di pubblicazioni su riviste scientifiche con impact factor, l'aver presentato dati originali in congressi scientifici anche internazionali.

4. Al termine dell'anno di frequenza congiunta, il Collegio dei docenti del dottorato delibera in merito alla domanda del dottorando/specializzando di riduzione a due anni del corso di dottorato, previa valutazione delle attività di ricerca svolte dal medesimo e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione.

5. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta, il dottorando/specializzando non percepisce la borsa di studio di dottorato.

Art. 10

(Doctor Europæus)

1. L'Ateneo partecipa al programma internazionale relativo al riconoscimento del cosiddetto "Dottorato europeo" con il rilascio di apposita certificazione di "Doctor Europæus", aggiuntiva al titolo di dottorato e accogliendo dottorandi provenienti da Atenei stranieri.

2. La certificazione di "Doctor Europæus", allegata al titolo di dottore di ricerca, può essere rilasciata, previa proposta al Rettore da parte del Collegio dei docenti, quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il dottorando deve avere ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due professori esterni al Collegio e appartenenti a due Università di due Stati europei diversi da quello in cui la tesi verrà

vincitore di un posto di dottorato, dopo aver ottenuto il nulla osta dal Consiglio della scuola di specializzazione, presenta apposita domanda di ammissione al Collegio dei docenti del dottorato.

3. Il nulla osta e l'ammissione al corso di dottorato sono rilasciati sulla base della verifica della compatibilità dell'attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal corso di dottorato.

4. Il corso di dottorato ha durata complessiva non inferiore a due anni.

5. Nel corso dell'anno o degli anni di frequenza congiunta, il dottorando/specializzando non percepisce la borsa di studio di dottorato.

Art. 11

(Doctor Europæus)

1. L'Ateneo partecipa al programma internazionale relativo al riconoscimento del cosiddetto "Dottorato europeo", con il rilascio di apposita certificazione di "Doctor Europæus", aggiuntiva al titolo di dottorato, e accogliendo dottorandi provenienti da Atenei stranieri.

2. La certificazione di "Doctor Europæus", allegata al titolo di dottore di ricerca, può essere rilasciata, previa proposta al Rettore da parte del Collegio dei docenti, quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il dottorando deve avere ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due professori esterni al Collegio e appartenenti a due Università di due Stati europei diversi da quello in cui la tesi verrà



<p>discussa;</p> <p>b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve provenire da un'Università di uno Stato europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;</p> <p>c) la discussione della tesi deve avvenire, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali europee, diversa da quella ufficiale del Paese in cui la tesi viene discussa;</p> <p>d) per la preparazione della tesi di dottorato, il dottorando deve aver svolto un periodo di ricerca di almeno sei mesi in un altro Paese europeo.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 8, in ordine al rimborso delle spese della commissione giudicatrice.</p> <p>Art. 11 (Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi)</p> <p>1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è graduato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.P.C.M. 09.4.2001 recante in rubrica "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge 2.12.1991, n. 390".</p> <p>2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi coloro che, ammessi al dottorato, a prescindere dal conferimento di borse di studio, dichiarino e comprovino di essere portatori di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 66%.</p> <p>3. Il Consiglio di amministrazione può stabilire ulteriori forme e modalità di esenzione dal pagamento dei contributi che verranno indicati nel bando.</p> <p>Art. 12 (Borse di studio e altre forme di finanziamento)</p> <p>1. Le borse di studio, i contratti di</p>	<p>discussa;</p> <p>b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve provenire da un'Università di uno Stato europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;</p> <p>c) la discussione della tesi deve avvenire, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali europee, diversa da quella ufficiale del Paese in cui la tesi viene discussa;</p> <p>d) per la preparazione della tesi di dottorato, il dottorando deve aver svolto un periodo di ricerca di almeno sei mesi in un altro Paese europeo.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 8, in ordine al rimborso delle spese della commissione giudicatrice</p> <p>Art. 12 (Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi)</p> <p>1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è graduato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.P.C.M. 09.4.2001 recante in rubrica "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge 2.12.1991, n. 390".</p> <p>2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi coloro che, ammessi al dottorato, a prescindere dal conferimento di borse di studio, dichiarino e comprovino di essere portatori di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 66%.</p> <p>3. Il Consiglio di amministrazione può stabilire ulteriori forme e modalità di esenzione dal pagamento dei contributi che verranno indicati nel bando.</p> <p>Art. 13 (Borse di studio e altre forme di finanziamento)</p> <p>1. Le borse di studio, i contratti di</p>
--	--



<p>apprendistato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e gli assegni di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovati previa verifica del completamento del programma delle attività formative da parte del dottorando</p> <p>2. Le borse di studio sono conferite dall'Ateneo su fondi dal proprio bilancio, su fondi ripartiti dal decreto del Ministero di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e a seguito di convenzione con soggetti esterni all'Ateneo da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando. In questo ultimo caso il finanziamento può comprendere anche gli oneri per il pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.</p> <p>3. L'importo delle borse di studio non è inferiore a quello determinato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca 18 giugno 2008 e successive modificazioni e integrazioni ed è aumentato per l'eventuale attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivo non superiore a diciotto mesi, per un importo pari al 50% della borsa stessa.</p> <p>4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 11.</p> <p>5. In caso di rinuncia al corso da parte di un vincitore di borsa di studio o di rinuncia a questa prima dell'effettiva erogazione della stessa all'interessato, la borsa di studio è attribuita al dottorando iscritto che ne sia privo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.</p> <p>6. Il pagamento della borsa di studio avverrà con cadenza mensile posticipata.</p> <p>7. La borsa di studio non è cumulabile con</p>	<p>apprendistato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e gli assegni di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovati previa verifica del completamento del programma delle attività formative da parte del dottorando.</p> <p>2. Le borse di studio sono conferite dall'Ateneo su fondi dal proprio bilancio, su fondi ripartiti dal decreto del Ministero di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e a seguito di convenzione con soggetti esterni all'Ateneo da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando. In questo ultimo caso il finanziamento può comprendere anche gli oneri per il pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.</p> <p>3. L'importo delle borse di studio non è inferiore a quello determinato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca 18 giugno 2008 e successive modificazioni e integrazioni ed è aumentato per l'eventuale attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, per un importo pari al 50% della borsa stessa. Il periodo all'estero può essere esteso fino a diciotto mesi in caso di dottorati in co-tutela di tesi con altri atenei stranieri ovvero attivati in consorzio o convenzione.</p> <p>4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 12.</p> <p>5. In caso di rinuncia al corso da parte di un vincitore di borsa di studio o di rinuncia a questa prima dell'effettiva erogazione della stessa all'interessato, la borsa di studio è attribuita al dottorando iscritto che ne sia privo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.</p> <p>6. Il pagamento della borsa di studio avverrà con cadenza mensile posticipata.</p> <p>7. La borsa di studio non è cumulabile con</p>
---	--



altre borse di studio o con assegni di ricerca.

Art. 13

(Ripartizione delle risorse finanziarie di Ateneo)

1. Nell'assegnazione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo sono privilegiati:
 - a) i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - b) i corsi di dottorato che vengono considerati ai fini della determinazione degli indicatori di performance di Ateneo da parte del Ministero e dell'ANVUR;
 - c) i corsi di dottorato in consorzio e/o in convenzione che risultano generatori di scambi paritetici con altre Università.
2. Nel secondo e terzo anno del corso, a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
3. Nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa erogata da ente esterno nell'ambito di convenzione con il Dipartimento, il budget è a carico dell'ente finanziatore.

Art. 14

(Eventuali contributi finanziari ai dottorandi non titolari di borsa di studio)

1. L'Ateneo, ivi compresi i Dipartimenti, e i soggetti pubblici e privati possono destinare propri fondi anche su base annuale quale contributo finanziario a un dottorando non titolare di borsa di studio o di altra forma di finanziamento.

assegni di ricerca o con altre borse di studio, **salvo quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca dei dottorandi.**

Art. 14

(Ripartizione delle risorse finanziarie di Ateneo)

1. Nell'assegnazione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo sono privilegiati:
 - a) i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - b) i corsi di dottorato che vengono considerati ai fini della determinazione degli indicatori di performance di Ateneo da parte del Ministero e dell'ANVUR;
 - c) i corsi di dottorato in consorzio e/o in convenzione che risultano generatori di scambi paritetici con altre Università.
2. ~~Nel secondo e terzo anno del corso~~, A ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
3. Nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa erogata da ente esterno nell'ambito di convenzione con il Dipartimento, il budget è a carico dell'ente finanziatore.

Art. 15

(Eventuali contributi finanziari ai dottorandi non titolari di borsa di studio)

1. L'Ateneo, ivi compresi i Dipartimenti, e i soggetti pubblici e privati possono destinare propri fondi anche su base annuale quale contributo finanziario a un dottorando non titolare di borsa di studio o di altra forma di finanziamento.



2. L'importo di tale assistenza finanziaria non può essere superiore al 50% della borsa di studio e deve essere indicato nel bando di concorso.

Art. 15

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il dottorando ha diritto di partecipare a tutte le attività previste negli obiettivi formativi e nel programma di studio; ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate dall'Ateneo a tal fini, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. La frequenza presso sedi esterne all'Ateneo deve essere debitamente autorizzata dal Collegio dei docenti fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12.

2. L'impegno del dottorando nell'attività formativa è esclusivo e a tempo pieno. Eventuali attività esterne sono autorizzate dal Collegio dei docenti quando non pregiudicano il proficuo svolgimento delle attività formative del dottorato. Se il dottorando usufruisce della borsa di studio, l'autorizzazione ad attività retribuite esterne è limitata a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

2. L'importo di tale assistenza finanziaria non può essere superiore al 50% della borsa di studio e deve essere indicato nel bando di concorso.

Art. 16

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il dottorando ha diritto di partecipare a tutte le attività previste negli obiettivi formativi e nel programma di studio; ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate dall'Ateneo a tali fini, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. La frequenza presso sedi esterne all'Ateneo deve essere debitamente autorizzata dal Collegio dei docenti. ~~fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12.~~

2. L'impegno del dottorando nell'attività formativa è esclusivo e a tempo pieno. Eventuali attività esterne al corso sono autorizzate dal Collegio dei docenti quando non pregiudicano il proficuo svolgimento delle attività formative, **didattiche o di ricerca**, del dottorato. Se il dottorando usufruisce della borsa di studio, l'autorizzazione ad attività retribuite esterne è limitata a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato **Al fine di poter svolgere attività esterna al corso, il dottorando dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione al Collegio docenti, tramite il Coordinatore, nella quale è indicato: il tipo di attività esterna, la compatibilità in termini di tempo giornaliero o orario con la frequenza al dottorato e, nel caso di dottorato con borsa, dovrà essere indicato altresì quali siano le specifiche competenze da acquisire in relazione all'ambito formativo del corso di dottorato. Non è considerata attività esterna ai fini del presente articolo, l'attività svolta nell'Ateneo a qualsiasi titolo, con o senza**



<p>3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nonché attività didattica integrativa per un massimo di 40 ore all'anno, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio. Tali attività vengono disposte dal Dipartimento previo parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato e nei limiti da esso stabiliti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale senza oneri per l'Ateneo.</p> <p>4. Al pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca si applica la legge 13.08.1984, n. 476.</p> <p>5. Il dottorando è sospeso dal corso, in caso di grave e documentata malattia (oltre i 30 giorni), infortunio, maternità, gravi motivi personali o per adempiere agli obblighi di leva, servizio militare o civile anche all'estero. In questi casi non può essere erogata la borsa di studio per l'intera durata della sospensione.</p>	<p>remunerazione, al di fuori dei casi specificatamente previsti dal presente regolamento.</p> <p>3. I dottorandi, previo nulla osta del Collegio dei docenti e quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nonché, entro il limite di 40 ore all'anno, attività di didattica sussidiaria o integrativa. Tali attività possono essere retribuite esclusivamente con gli assegni di cui al D.L. 105/2003 convertito in legge 270/2003 e vengono disposte dal Dipartimento previa acquisizione del nulla osta del Collegio dei docenti del dottorato e nei limiti da esso stabiliti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. † dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale senza oneri per l'Ateneo.</p> <p>4. Al pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca si applica la legge 13.08.1984, n. 476 e ss. mm.</p> <p>5. A domanda, il periodo di congedo obbligatorio per maternità può essere prorogato per ulteriori sei mesi dal Collegio dei docenti.</p> <p>6. Il Collegio dei docenti può deliberare la sospensione dal corso del dottorando per gravi motivi personali. In tali casi non è erogata la borsa di studio. Tali periodi facoltativi di sospensione e il periodo di proroga di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 9 non potranno superare complessivamente diciotto mesi.</p> <p>7. Il dottorando è sospeso dal corso in caso di grave e documentata malattia (oltre i 30 giorni), infortunio, per il periodo di congedo obbligatorio di maternità previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss. mm., per adempiere agli obblighi di leva, servizio militare o civile anche all'estero. In questi casi non può essere erogata la borsa di studio per l'intera durata della sospensione.</p>
--	---



<p>6. Il Collegio dei docenti, con decisione motivata, può dichiarare l'esclusione dal corso del dottorando a seguito di esito negativo della verifica sul completamento del programma delle attività previste per il corso di dottorato.</p> <p>7. L'esclusione dal corso comporta la cessazione della erogazione della borsa di studio.</p> <p>8. La sospensione o l'esclusione sono disposte dal Rettore.</p> <p>9. Il dottorando non può essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi di dottorato a corsi di laurea, a master, in Italia o all'estero. Il dottorando non può essere contemporaneamente titolare di un contratto da Ricercatore presso l'Ateneo, anche a tempo determinato.</p> <p>Art. 16 (Assicurazione e obblighi di sicurezza)</p> <p>1. A beneficio dei dottorandi è stipulata idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all'attività del dottorando, purché debitamente</p>	<p>8. La sospensione è disposta con apposito provvedimento.</p> <p>9. In ogni caso il periodo complessivamente sospeso dovrà essere recuperato prima dell'esame finale.</p> <p>10. Il Collegio dei docenti, con decisione motivata, può proporre al Rettore l'esclusione dal corso di dottorato per gravi inadempienze in relazione alla frequenza ai corsi o al compimento delle attività formative di cui al comma 2 dell'art. 8 ovvero a seguito di esito negativo della verifica sul completamento delle suddette attività.</p> <p>11. Il Coordinatore può chiedere al Settore competente dell'Ateneo di sospendere la borsa di studio in via cautelare in attesa della deliberazione del Collegio dei docenti sull'eventuale proposta di esclusione dal corso.</p> <p>12. L'esclusione dal corso è disposta con decreto del Rettore e comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio.</p> <p>13. Il dottorando non può essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi di dottorato laurea o master, in Italia o all'estero. Il dottorando non può essere contemporaneamente titolare di un contratto da Ricercatore presso l'Ateneo, anche a tempo determinato.</p> <p>14. Il dottorando è tenuto a conformare la propria attività e la propria condotta ai principi etici e deontologici previsti dal vigente "Codice etico e di comportamento della comunità universitaria".</p> <p>Art. 17 (Assicurazione e obblighi di sicurezza)</p> <p>1. A beneficio dei dottorandi è stipulata idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all'attività del dottorando, purché debitamente autorizzata.</p>
--	--



autorizzata.
2. In caso di attività comportanti la presumibile esposizione a rischi specifici il Coordinatore del corso di dottorato è tenuto a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 17
(Riservatezza)

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il dottorando entri in possesso durante la frequenza del corso devono essere considerati strettamente riservati.

Art. 18
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti relativi all'ammissione e allo svolgimento del corso.

Art. 19
(Norma Finale)

1. Il presente regolamento si applica a partire dai corsi attivati nell'anno accademico 2013-14 (XXIX ciclo)
2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla normativa vigente.
3. L' Ateneo si conformerà alle normative sopravvenute in adeguamento alla

2. In caso di attività comportanti la presumibile esposizione a rischi specifici, il Coordinatore del corso di dottorato è tenuto a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 18
(Riservatezza e proprietà dei risultati)

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il dottorando entri in possesso durante la frequenza del corso devono essere considerati strettamente riservati.

2. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente e al Regolamento in materia di brevetti di Ateneo.

Art. 19
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge e in conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D. Lgs 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018.

Art. 20
(Norma Finale)

- ~~1. Il presente regolamento si applica a partire dai corsi attivati nell'anno accademico 2013-14 (XXIX ciclo)~~
1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla normativa vigente, **in particolare al DM 226/2021 e alle Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca. Si fa**



determinazione dell'importo della borsa di studio, alla determinazione dei criteri della contribuzione e ai benefici fiscali.

inoltre riferimento alle Linee Guida per le attività formative all'interno dei corsi di Dottorato di Ricerca elaborate dal Presidio di Qualità di Ateneo.

~~2. L'Ateneo si conformerà alle normative sopravvenute in adeguamento alla determinazione dell'importo della borsa di studio, alla determinazione dei criteri della contribuzione e ai benefici fiscali.~~

3. L'Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità di progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/9.1

Criteria per la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2022/2023

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza pubblica;
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari;
- VISTO l'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997";
- VISTO il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari";
- VISTO l'art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull'ordinamento giudiziario e sulle misure privative della libertà;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale il 21/12/2016 n. 297), che ha introdotto una nuova disciplina dei contributi universitari;
- VISTO il D.M. 29 giugno 2020 n. 234 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione alle Università Statali per l'a.a. 2020/2021;
- VISTO il D.M. 12 febbraio 2021 n. 157 relativo all'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio;
- VISTO il D.M. 18 marzo 2021 n. 256 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2021/2022;
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2021 n. 1320, "Incremento del valore delle borse di studio e



requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

DATO ATTO

che i criteri generali in materia di contribuzione studentesca sono stati comunicati alle rappresentanze studentesche in seno agli Organi di Ateneo e alla Commissione diritto allo studio in data 13 aprile 2022;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di articolare la proposta per la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2022/2023 secondo i seguenti criteri:
 - a. la contribuzione annuale comprende almeno tre distinte rate e non più di sei, da versarsi separatamente secondo le modalità e con le scadenze che verranno pubblicate nel “Manifesto degli Studi e della contribuzione studentesca”. Il numero delle rate è predeterminato in base all'importo di contribuzione dovuto;
 - b. all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione lo studente dovrà versare quantomeno l'importo della prima rata (comprensivo della Tassa Regionale E.DI.S.U. e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale);
 - c. l'importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà commisurato ai parametri reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza dello studente in base all'attestazione ISEE per il Diritto allo Studio universitario, per l'anno di riferimento (ISEE e ISPE); verranno accettate automaticamente dalla banca dati INPS anche le attestazioni ISEE con annotazione di anomalie o difformità e verranno sottoposte a controllo;
 - d. è confermato l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – COA (per la seconda rata e per tutte le rate successive alla seconda compreso contributo attività sportive) fino a 30.000 euro di ISEE per gli studenti rientranti nella *no tax area* e che siano *In Corso* e *Attivi* ai sensi della legge 232/2016;
 - e. il COA ricomprende la quota per le attività sportive a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico (complessivi euro 10,00), da versarsi con la seconda rata di iscrizione, con esclusione degli studenti che beneficiano dell'esonero totale; tali importi non sono rimborsabili in ogni caso;
 - f. in caso di rinuncia agli studi entro la scadenza della terza rata non saranno dovute le rate con scadenza successiva alla data della rinuncia;
 - g. gli studenti possono optare per un contratto part-time con contribuzione commisurata alla durata del corso. Il Manifesto degli Studi e della Contribuzione riporta annualmente i corsi per i quali il regime di impegno a tempo parziale non è ammesso (principalmente, le lauree



magistrali a ciclo unico e i corsi della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del Farmaco);

- h. è possibile laurearsi prima rispetto alla durata normale del corso di studio senza dover versare un contributo per gli anni accademici di mancata iscrizione, come riconoscimento del merito. Per i corsi magistrali a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Chimica e tecnologica farmaceutiche ci si deve comunque iscrivere all'ultimo anno di corso e bisogna aver frequentato tutte le attività previste dal piano di studi. Per ottenere l'anticipazione, si vedano le indicazioni previste dai singoli Dipartimenti per i propri corsi di studio;
- i. la contribuzione studentesca è dovuta anche per l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione e ai corsi di Dottorato secondo le modalità e con le scadenze che verranno pubblicate nel "Manifesto degli Studi e della contribuzione studentesca";
- j. l'ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è subordinata al versamento di un contributo, anche nel caso in cui la prova finale abbia valore di esame di Stato;
- k. è concessa l'iscrizione a corsi singoli, salve eventuali limitazioni disposte dalle competenti strutture didattiche;
- l. è prevista una riduzione degli importi di iscrizione a corsi singoli per chi documenti all'atto di presentazione della relativa domanda, mediante idonea certificazione medica (a pena decadenza dal beneficio), disabilità, riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, per il personale dell'Ateneo, per i richiedenti asilo ed i rifugiati politici e per gli studenti *free mover* in ingresso;
- m. è concesso l'esonero totale dalla contribuzione studentesca a favore degli studenti:
 - vincitori o idonei di borsa di studio EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) per l'anno accademico 2022/2023;
 - con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a pena decadenza dal beneficio);
 - caregiver, unico familiare convivente di persona con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a pena decadenza dal beneficio);
 - mutilati e invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (attestata da ISEE inferiore a 30.000 euro), agli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e loro figli;
 - con status di rifugiato/a, profugo/a o titolari di protezione internazionale a condizione che sia



verificato uno dei seguenti requisiti:

- iscritti/e al primo anno;
- iscritti/e al secondo anno e conseguimento entro il 10 agosto 2022 di almeno 10 CFU;
- iscritti/e ad anni accademici successivi e conseguimento di almeno 25 CFU tra l'11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022.

n. è concesso l'esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al pagamento della prima rata e della seconda rata della contribuzione) a favore di:

- studenti portatori di handicap con un grado di invalidità compreso tra il 50% e il 65% incluso, previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di esonero, da presentarsi prima della scadenza del termine di pagamento della II^a rata (a pena decadenza dal beneficio);
- studenti detenuti;
- studenti con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale (che non rientrino tra i beneficiari di esonero totale di cui alla precedente lett. m.), ultimo punto;
- studenti che all'atto dell'iscrizione, e comunque entro il 31 dicembre 2022, siano in debito del solo esame finale di laurea e che prevedano di laurearsi entro l'anno accademico 2022/2023;
- studenti dipendenti di ruolo dell'Ateneo;
- studenti vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere ovvero appartenenti a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere. Ai fini dall'accesso a tali benefici deve farsi riferimento ai requisiti previsti dalla normativa in materia e gli eventi devono essere debitamente documentati;
- caregiver, familiare non unico convivente di persona con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a pena decadenza dal beneficio);

o. è concesso l'esonero totale temporaneo dal pagamento della I rata e dal contributo a favore dell'EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) agli studenti che si iscrivono ad anni di corso successivi al primo, e chiedono la conferma della borsa di studio concessa dall'EDISU nel precedente anno accademico 2021/2022;

p. è concesso l'esonero straordinario "per merito" dalla contribuzione studentesca relativa al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale anche a ciclo unico, a coloro che abbiano conseguito la Laurea Triennale "in corso" "(con riferimento alla durata normale/convenzionale del Corso di studio) e con votazione non inferiore al punteggio che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a 100/110; in tali circostanze, oltre al pagamento della prima rata, potrà essere stabilita una II rata in misura fissa, secondo quanto verrà deciso dal Consiglio di Amministrazione;

q. è concesso un abbattimento dell'importo della contribuzione, nella misura che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per le matricole "pure" (al primo ingresso nel sistema universitario), che si iscrivano ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico dell'Ateneo per l'a.a. 2022/2023, avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto non inferiore al punteggio che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non



inferiore a 90/100;

- r. è concesso un abbattimento dell'importo della contribuzione, nella misura che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per gli studenti che entro il 30/11/2022 abbiano superato le prove di valutazione relative a tutti i CFU previsti dal piano di studio del corso di iscrizione per l'anno 2021/2022. Non accedono all'agevolazione gli studenti che beneficiano di dispense o convalide di esami, con la sola eccezione dei CFU riconosciuti per abilità informatiche e certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale;
 - s. sono confermati gli importi già previsti per l'anno accademico 2021/2022 per mora aggiuntiva, trasferimenti in uscita, richieste di sospensione, congelamento o ricognizione degli studi, riconoscimento titolo estero e duplicato dell'originale del titolo di studio universitario e duplicato della tessera universitaria, in caso di smarrimento;
 - t. si dispone il blocco della carriera oltre che in caso di mancato pagamento di tasse e contributi anche in caso di mancata restituzione di somme percepite indebitamente a titolo di borsa di studio, premio di studio, contributo o beneficio, compresa la mobilità internazionale, anche qualora la posizione debitoria riguardi l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario; il blocco della carriera potrà essere applicato anche in caso di mancato rispetto del termine per adempimenti amministrativi, previo sollecito via mail.
2. si dà mandato all'amministrazione di valutare la possibilità di attivare, nel rispetto della normativa vigente, misure volte a sostenere il diritto allo studio nei confronti di studenti meritevoli, che si trovino in difficoltà economica a causa di situazioni oggettive, connesse a eventi di particolare gravità, anche mediante la previsione di esoneri parziali;
3. di approvare la sotto riportata tabella con le scadenze amministrative per l'a.a. 2022/2023:



Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2022/2023

Preiscrizione studenti internazionali richiedenti visto per motivi di studio ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico senza limitazioni per l'accesso	Entro il 16 settembre 2022	Oltre tale data le domande presentate sul portale UNIVERSITALY non saranno prese in considerazione
Immatricolazione Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico senza limitazioni per l'accesso	Dal 1 settembre 2022 al 28 ottobre 2022	Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre con mora e parere favorevole del Direttore di Dipartimento
Immatricolazione Lauree e Lauree magistrali a ciclo unico con limitazioni per l'accesso	Determinazione da parte delle Strutture Didattiche competenti come da successivo avviso	
Iscrizione anni successivi al primo per i Corsi di laurea e i Corsi di laurea specialistica o magistrale, anche a ciclo unico	Dal 10 ottobre 2022 al 28 ottobre 2022	Oltre il 28 ottobre con mora
Ammissione ai test e Immatricolazione Corsi accesso programmato	Secondo il bando	
Immatricolazione Lauree magistrali (senza limitazioni per l'accesso)	Dal 1 settembre 2022 al 28 ottobre 2022	Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre con parere favorevole del Direttore di Dipartimento e mora; la mora non sarà dovuta in caso di conseguimento del titolo di accesso in data successiva al 28/10/2021
Passaggio di corso	Dal 29 agosto 2022 al 30 novembre 2022	Oltre il 30 novembre non è più possibile fare domanda di passaggio di corso
Trasferimento in entrata	Entro il 30 novembre 2022	Oltre il 30 novembre non è più possibile fare domanda di trasferimento
Trasferimento in uscita	Dal 29 agosto 2022 al 30 novembre 2022	Oltre il 30 novembre non è più possibile fare domanda di trasferimento
ISEE	Entro il 28 ottobre 2022	Oltre il 28 ottobre 2022 e fino al 20 dicembre 2022 con mora. Oltre il 20 dicembre 2022 o se privo dei requisiti richiesti, inserimento in fascia massima di contribuzione
Riconoscimento titolo accademico estero	Dal 30 agosto 2022. Per i corsi ad accesso programmato o limitato solo dopo l'immatricolazione	

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/9.2

Approvazione tabella di conversione dei voti conseguiti in mobilità internazionale

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che l'internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per l'Ateneo;

PREMESSO che l'uso dello schema ECTS è fondamentale per la richiesta sia della EUC (Erasmus University Charter per il periodo 2007/2013) sia della ECHE (European Charter for Higher Education per il periodo 2014/2020 e per il nuovo periodo 2021/2027), documenti indispensabili che permettono di accedere ai programmi europei di istruzione;

CONSIDERATO che la tabella dei voti ECTS è lo strumento che facilita il trasferimento dei risultati accademici (espressi in termini di voti) tra diversi sistemi nazionali di valutazione. Essa è adottata dalle università dei Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, rendendo possibile la conversione dei voti di un Paese in voti di un altro Paese secondo regole condivise a livello europeo;

CONSIDERATO che diversi sistemi di valutazione nazionali sono rapportati tra loro attraverso la scala ECTS, che è unica e che compara le distribuzioni statistiche dei voti nei diversi sistemi. La scala ECTS è costruita sulla base dei risultati ottenuti da un gruppo omogeneo di studenti in un dato periodo di tempo;

CONSIDERATO che ad ogni valore della scala ECTS corrisponde nei sistemi nazionali un intervallo più o meno ampio di voti;

CONSIDERATO che sono riconosciute in carriera tutte le attività didattiche, cui consegue il superamento di una prova, svolte dagli studenti dell'Ateneo durante il programma Erasmus nonché nell'ambito degli altri programmi di mobilità internazionale e inserite nel Learning Agreement (ed eventuali modifiche) e nel Transcript of Records rilasciato dall'Università Partner;

TENUTO CONTO del fatto che l'Ufficio Data Mining e Managing, su espressa richiesta della Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo, ha elaborato la tabella in allegato, della quale si evidenziano i principali elementi tecnici:

- sono in essa riportati i voti positivi, suddivisi per classi di Laurea, con la reale percentuale di studenti che li hanno ottenuti;
- sono inoltre riportate le percentuali degli studenti che hanno ottenuto almeno il voto indicato;
- tale tabella riporta, per ogni voto positivo della scala italiana, il corrispondente voto ECTS;
- la scala ECTS tradizionale articolata in 5 livelli (A-B-C-D-E-F) è stata inserita per facilitare la conversione, dal momento che il nuovo sistema ECTS Grading Tables non è stato ancora acquisito da tutte le istituzioni europee;



- tale tabella verrà aggiornata ogni tre anni.

TENUTO CONTO del fatto che la scala ECTS permette il trasferimento dei voti unicamente tra università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Negli altri Paesi esistono e spesso coesistono diversi sistemi di votazione, ma non sono stati definiti meccanismi generali per la conversione dei voti analoghi a quello ECTS;

TENUTO CONTO che la tabella ECTS, per i corsi di studio dell'Ateneo, è vincolante per la conversione dei voti ottenuti da studenti e studentesse durante un periodo di mobilità all'estero in presenza di Transcript of records riportanti la distribuzione dei voti esteri secondo la scala ECTS, e che pertanto dovrà essere applicata da tutti i corsi di studio a tale fine;

TENUTO CONTO del parere favorevole della Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo, raccolto nella Seduta del 14 dicembre 2021, che intende supportare iniziative volte a promuovere la mobilità internazionale degli studenti in uscita;

TENUTO CONTO dell'approvazione della suddetta tabella pervenuta da ciascun Dipartimento;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la tabella di conversione dei voti conseguiti in mobilità internazionale, in allegato;
di disporre che la stessa tabella dovrà essere applicata per ciascuno dei corsi di studio nella medesima contemplati, fino a revisione.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/10.1

Trasferimento di afferenza amministrativa di corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Offerta formativa dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE)

IL SENATO ACCADEMICO

- Richiamato** il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l'art. 15 relativo all'attivazione di nuovi Dipartimenti;
- Considerato** che lo scorso settembre 2021 gli Organi accademici hanno approvato l'istituzione del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE) con attivazione a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- Tenuto conto** che con Decreto Rettorale Urgente Rep. 1775/2021 del 22 novembre 2021, nelle more del completamento dell'iter interno di revisione di tutta la parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, è stato modificato l'art. 46 del Regolamento Didattico vigente relativo alle Strutture Didattiche dell'Ateneo inserendo il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE) nell'elenco dei Dipartimenti di Ateneo;
- Considerato** che l'Ateneo ha poi chiesto al CUN, per il tramite del MUR, in data 26 novembre 2021 l'approvazione della modifica della parte generale del Regolamento con il solo inserimento all'art. 46 della nuova Struttura e che tale modifica è stata approvata nella seduta dello scorso 11 gennaio 2022 e trasmessa dal MUR all'Ateneo con Decreto del Direttore Generale 1281 del 18 gennaio 2022;
- Visto** che con Decreto Rettorale Rep. 273/2022 del 21 febbraio 2022, è stato emanato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo contenente, nella Parte Generale, la suddetta modifica all'art. 46;
- Visto** che, in data 1° marzo 2022, si è provveduto all'inserimento del nuovo Dipartimento sul portale "Adeguamento regolamenti didattici d'ateneo parte generale – Legge 240 art. 2 § 2 lettera C";
- Considerato** che, come comunicato al MUR, con nota del Rettore del 1° aprile scorso, l'Ateneo ritiene strategico che, per i Corsi di Laurea interdipartimentali in Chimica Verde e in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, oltre alla collaborazione già attiva fra i Dipartimenti interessati, si inserisca il fattivo apporto del nuovo Dipartimento DiSSTE;
- Considerato** altresì che l'Ateneo intende effettuare il trasferimento di afferenza amministrativa al nuovo Dipartimento dei due suddetti Corsi di Studio, attualmente afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT), e che tali modifiche sono sintetizzabili come da schemi seguenti:

Situazione attuale

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI



L- 27 CHIMICA VERDE <i>ID SUA 2022: 1578477</i>	Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)	Scienze del Farmaco
--	--	---------------------

Modifica

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
L- 27 CHIMICA VERDE <i>ID SUA 2022: 1578477</i>	Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE)	Scienze del Farmaco
		Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)

Situazione attuale

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
L- 32 GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOTENIBILE <i>ID SUA 2022: 1585040</i>	Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)	Medicina Traslazionale
		Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
		Studi per l'Economia e l'Impresa

Modifica

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
L- 32 GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOTENIBILE <i>ID SUA 2022: 1585040</i>	Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE)	Medicina Traslazionale
		Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
		Studi per l'Economia e l'Impresa
		Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)

Considerato

inoltre che l'Ateneo, come altresì precisato nella suddetta nota al MUR, ritiene altrettanto strategicamente rilevante che la gestione amministrativa del Corso



di Laurea Magistrale in Food Health and Environment, che attualmente fa capo al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), sia affidata al nuovo Dipartimento, come schematizzato nella seguente tabella:

Situazione attuale

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
LM- 6 FOOD HEALTH AND ENVIRONMENT (in inglese) <i>ID SUA 2022: 1578486</i>	Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)	=

Modifica

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
LM- 6 FOOD HEALTH AND ENVIRONMENT (in inglese) <i>ID SUA 2022: 1578486</i>	Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE)	=

- Considerata** la delibera n. 5/2022/6.2 del 20 aprile 2022 del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) che ha approvato il trasferimento della sede amministrativa dei tre Corsi di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS), Laurea interdipartimentale in Chimica Verde e Laurea Magistrale in Food Health and Environment presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) come da modifiche riportate negli schemi precedentemente riportati;
- Considerata** la comunicazione del 21 aprile 2022, Prot. n. 0049539, pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco che ha approvato l'inserimento del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in Chimica Verde nonché il trasferimento della relativa sede amministrativa allo stesso Dipartimento;
- Considerata** la delibera n. 3/2022/534 del 12 aprile 2022 del Dipartimento di Medicina Traslazionale che ha approvato l'inserimento del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) nonché il trasferimento della relativa sede amministrativa allo stesso Dipartimento;
- Considerato** il decreto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali rep n. 65 del 13 aprile 2022 che ha approvato l'inserimento del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS)



nonché il trasferimento della relativa sede amministrativa allo stesso Dipartimento;

Considerata

la delibera n. 4/2022/A.4.1 del 13 aprile 2022 del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa che ha approvato l'inserimento del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) nonché il trasferimento della relativa sede amministrativa allo stesso Dipartimento;

Considerata

la delibera n. 5/2022/43.2.1 del 21 aprile 2022 del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) che ha approvato l'inserimento dello stesso Dipartimento nel novero dei Dipartimenti coinvolti nei Corsi di Laurea interdipartimentali in Chimica Verde e in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile acquisendone la sede amministrativa, come sintetizzato nei prospetti sopra riportati, nonché l'acquisizione della sede amministrativa del Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'inserimento, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti coinvolti nei Corsi di Laurea interdipartimentali in Chimica Verde e in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) acquisendone la sede amministrativa come sintetizzato nei prospetti seguenti:

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
L- 27 CHIMICA VERDE <i>ID SUA 2022: 1578477</i>	Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE)	Scienze del Farmaco (DSF)
		Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
L- 32 GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE <i>ID SUA 2022: 1585040</i>	Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE)	Medicina Traslazionale (DIMET) Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) Studi per l'Economia e l'Impresa (DISEI) Scienze e Innovazione



		Tecnologica (DISIT)
--	--	---------------------

2. di esprimere parere favorevole al trasferimento, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, della sede amministrativa del Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) come da prospetto seguente:

NOME CORSO	STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO	ALTRI DIPARTIMENTI
LM- 6 FOOD HEALTH AND ENVIRONMENT (in inglese) <i>ID SUA 2022: 1578486</i>	Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE)	=

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/10.2

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le Università attivino appositi protocolli d'intesa per la disciplina dei rapporti di collaborazione inerenti l'espletamento dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e l'utilizzo come sedi di formazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e delle istituzioni private accreditate;
- VISTO** l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del personale di area sanitaria;
- VISTO** il D.M. 22/10/2004 n. 270 con il quale il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 29/3/2001, con cui il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, della stessa legge;
- VISTO** il D.M. 8/1/2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 19/2/2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270;
- VISTA** la legge 30/12/2010 n. 240 con la quale sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- PRESO ATTO** che la Giunta della Regione Piemonte, nella seduta del 25/02/2022, ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e gli allegati comprendenti gli schemi di Accordo e di Disciplinare attuativi;
- CONSIDERATO** che la Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta del 24/03/2022, ha espresso parere favorevole sullo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e agli allegati schemi di Accordo e di Disciplinare attuativi, demandando alla Direzione Sanità della Regione Piemonte il compito di integrare l'allegato 1) al Protocollo d'intesa relativo alle sedi di attività formativa dei corsi di laurea e della laurea magistrale delle professioni sanitarie



attivati dall'Università, inserendo la sede ASL AL Alessandria che insieme all'Azienda Ospedaliera "SS Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, è sede del Corso di Laurea Interaziendale in Infermieristica e sarà la sede formativa per il Corso di Laurea in Educatore Professionale;

CONSIDERATO che l'approvazione del Protocollo d'Intesa si pone quale presupposto essenziale per la successiva stipulazione degli Accordi e dei Disciplinari attuativi, relativi all'individuazione delle strutture sanitarie regionali idonee a fungere da sedi formative dei corsi di laurea e laurea magistrale, sulla base delle necessità didattiche individuate dai corsi di studio delle professioni sanitarie per il triennio accademico individuato;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e gli allegati comprendenti gli schemi di Accordo e di Disciplinare attuativo, con la precisazione l'allegato 1 al protocollo d'intesa, relativo alle sedi di attività formativa dei corsi di laurea e della laurea magistrale delle professioni sanitarie, dovrà essere integrato inserendo la sede ASL AL Alessandria che, insieme all'Azienda Ospedaliera "SS Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, è sede del Corso di Laurea Interaziendale in Infermieristica e sarà la sede formativa per il Corso di Laurea in Educatore Professionale.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/11.1

Approvazione accordo di collaborazione tra Università e Amag S.p.A.

IL SENATO ACCADEMICO

- PREMESSO** che nel 2017, su iniziativa del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, l'Ateneo ha stipulato un accordo di collaborazione con AMAG S.p.A., holding a capitale pubblico con sede ad Alessandria che ha tra i suoi obiettivi l'erogazione di servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti necessari per lo svolgimento di tali attività, anche tramite progetti innovativi di ricerca;
- CONSIDERATO** che le parti, valutata l'attività svolta sin qui svolta, ritengono di proseguire la collaborazione tramite la sottoscrizione di un nuovo accordo;
- CONSIDERATO** che l'accordo prevede l'attivazione di progetti ed iniziative congiunte nonché interventi comuni nei settori della efficienza energetica, dell'ambiente, della sostenibilità, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per l'accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini socio economiche relative alla mobilità sostenibile;
- CONSIDERATO** altresì che l'accordo prevede la promozione e il coordinamento di iniziative in settori avanzati, l'avvio di progetti di ricerca, la realizzazione di attività didattiche verso studenti dei corsi di laurea o di dottorato, l'attività di formazione nei confronti delle imprese e di altri soggetti, la partecipazione a bandi europei.
- VALUTATI** oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti;
- CONSIDERATO** che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo;
- VISTA** la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 23/03/2022;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la sottoscrizione dell'allegato accordo di collaborazione con AMAG S.p.A.



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/11.2

Approvazione accordo quadro tra Università e l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Piemonte

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Piemonte ha proposto la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica in aree tematiche di comune interesse;

CONSIDERATO che le collaborazioni riguarderanno in particolare le seguenti attività: condivisione e creazione di contenuti nelle aree di competenza che mettono in relazione la prevenzione e la protezione ambientale; promozione di strumenti innovativi quali appalti verdi, produzione e consumo sostenibile e sistemi di certificazione ambientale; collaborazione in progetti di educazione, formazione, ricerca e innovazione nell'apprendimento; comunicazione e divulgazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dell'accordo, saranno costituiti Comitato Guida, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali, e un Comitato Tecnico-Scientifico, con il compito di definire le linee di sviluppo specifiche per ciascun progetto e di monitorare l'andamento delle singole attività, la loro attuazione e i risultati conseguiti;

VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti;

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la sottoscrizione dell'allegato accordo quadro con l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Piemonte.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/11.3

Approvazione modifiche Statuto "Fondazione Torino Wireless"

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che l'Ateneo partecipa dal 2003 alla "Fondazione Torino Wireless", che ha tra i suoi scopi lo sviluppo nella Regione Piemonte un distretto nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

CONSIDERATO che nel corso del 2021 è stata avviata una forte azione di investimento in idee e strategie per rilanciare la missione della Fondazione e attivare un nuovo patto tra i Soci e i partner strategici ed è stata, dunque, attivata anche una revisione dello Statuto per renderlo più coerente con i nuovi obiettivi e trasferire gli aggiornamenti necessari;

CONSIDERATO che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 30/03/2022, ha esaminato le proposte di modifica dello Statuto, emerse anche a seguito del confronto con i Soci, e che ne è stata redatta una nuova versione da portare in approvazione presso i competenti Organi dei partecipanti alla Fondazione;

CONSIDERATA altresì la proposta dell'Assemblea di modificare il nome della Fondazione in "Fondazione PIEMONTE INNOVA"

CONSIDERATO il contenuto delle modifiche apportate allo Statuto;

PRESA VISIONE della nuova versione dello Statuto dell'Associazione;

PRESA VISIONE del documento illustrativo sugli elementi di rilancio della Fondazione;

CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la nuova versione dello Statuto della "Fondazione Torino Wireless" come da testo allegato.



LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/11.4

Approvazione convenzione tra Università e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS per regolare i reciproci impegni derivanti dall'assegnazione dei contributi finanziari per progetti di ricerca oncologica

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS sostiene la ricerca scientifica sul cancro, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presentati dai ricercatori affiliati a istituzioni di ricerca italiane e di borse di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori, medici oncologi, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

CONSIDERATO che, allo scopo di regolare i reciproci impegni derivanti dall'assegnazione dei contributi finanziari all'Università per i progetti di ricerca, AIRC ha proposto la sottoscrizione di una convenzione quadro;

CONSIDERATO che la convenzione definisce le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi, gli impegni a carico del ricercatore (Principal Investigator) e dell'Università, i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico;

VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti;

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione della convenzione quadro per progetti di ricerca sotto riportata

CONVENZIONE QUADRO

tra

La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS (nel seguito "AIRC"), con sede legale in Milano in



Viale Isonzo, 25 rappresentata per la firma della presente *convenzione* dal suo Legale Rappresentante Prof. Andrea Sironi, nato a Milano, il 13 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede,

e

(Istituzione), in qualità di istituzione ospitante progetti di ricerca finanziati da AIRC, avente sede in [•] (*indirizzo completo: città/provincia*), rappresentato da [•] (nome del rappresentante legale), [•] (funzione), (nel seguito “l’Istituzione”),

di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”

PREMESSO CHE

1. AIRC è un ente del terzo settore di diritto privato statutariamente volto a provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare, al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori, medici oncologi, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria, attraverso l’erogazione di contributi liberali.
2. L’Istituzione è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la “Hosting Institution” indicati nei bandi AIRC. Per Organismo di Ricerca si intende un’entità (ad esempio, università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall’attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
3. AIRC persegue il proprio scopo statutario attraverso la promozione e l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi e attraverso i contributi del 5 per mille che le persone fisiche destinano ad AIRC attraverso le dichiarazioni fiscali dei redditi. L’entità della raccolta annuale di fondi e la possibilità per i contribuenti di devolvere il 5 per mille possono variare di anno in anno.
4. AIRC e l’Istituzione condividono l’interesse a rendere il cancro sempre più curabile. Si auspica quindi che l’Istituzione collabori alle iniziative di raccolta fondi promosse da AIRC, ove possibile, partecipando ad iniziative di comunicazione, mettendo a disposizione spazi e favorendo la partecipazione del proprio personale a tali iniziative.
5. AIRC pubblica ogni anno bandi diretti a finanziare progetti di ricerca presentati dai ricercatori



affiliati a istituzioni di ricerca italiane aventi i requisiti dell'Organismo di Ricerca, così come definito al punto 2. Dette istituzioni svolgono attività di ricerca scientifica in campo oncologico con propria organizzazione di beni e servizi che mettono a disposizione dei ricercatori che hanno presentato i progetti di ricerca in risposta ai bandi emessi da AIRC.

6. Le richieste di contributo finanziario presentate ad AIRC dai ricercatori sono valutate tramite il metodo internazionale del *peer review* o valutazione da parte di pari: ogni progetto è sottoposto al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di oltre 600 esperti internazionali o sono membri del Comitato tecnico scientifico AIRC, e sono scelti per la loro *expertise* in campo oncologico.
7. Dal giudizio dei revisori emerge una graduatoria scientifica di merito dei progetti. In base a tale graduatoria la Direzione scientifica propone al Consiglio di Amministrazione di AIRC di deliberare il finanziamento dei progetti selezionati come meritevoli e delle richieste di rinnovo dei progetti in corso, scientificamente approvati negli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione verifica la disponibilità finanziarie e delibera i finanziamenti.
8. AIRC, dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione, invia a ogni ricercatore selezionato (di seguito anche "P.I." ossia *Principal Investigator*) e ad ogni Istituzione una lettera con cui comunica l'assegnazione dei fondi ai singoli progetti, con indicato l'importo del contributo finanziario attribuito, le modalità di erogazione e ogni altro elemento utile per un corretto svolgimento della ricerca sul piano amministrativo e contabile.
9. Il ricercatore selezionato, congiuntamente all'Istituzione, a seguito dell'approvazione del progetto, inviano ad AIRC una comunicazione di accettazione del contributo con la quale confermano, ciascuno per la parte di propria competenza, la volontà di assumere su di sé gli obblighi indicati nella presente convenzione, nel bando di riferimento, nonché nelle Istruzioni per la gestione amministrativa del *grant* assegnato.
10. L'erogazione del contributo avviene su base annuale e in *tranches* anticipate sia per quanto attiene al contributo riferito alla prima annualità, sia per quanto riguarda le annualità successive il cui finanziamento è comunque condizionato alle disponibilità economiche in capo ad AIRC e al corretto espletamento delle procedure di rinnovo gravanti in capo al P.I. ed all'Istituzione. In caso di rinnovo si applica quanto previsto alla precedente premessa 8.
11. Le Parti intendono quindi regolare i reciproci impegni derivanti dall'assegnazione dei contributi finanziari.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la regolamentazione degli impegni che gravano in capo alle Parti a seguito dell'erogazione del contributo finanziario di AIRC ad un progetto di ricerca oncologica presentato da un ricercatore, selezionato con le modalità indicate nelle premesse ed ospitato dall'Istituzione.
2. Le Parti danno atto di condividere l'interesse a rendere il cancro sempre più curabile e convengono l'assenza di controprestazioni a favore di AIRC a fronte del contributo erogato.

Art. 3 – Presupposti e regole per l'erogazione del contributo finanziario

L'Istituzione prende atto ed accetta le seguenti condizioni:

- (i) i progetti finanziati da AIRC sono condotti dai ricercatori selezionati in base alla procedura descritta nelle premesse; tali ricercatori (d'ora in poi "il/i P.I.") sono gli unici responsabili sul piano scientifico della conduzione della ricerca e perciò gli unici referenti sul piano scientifico di AIRC;
- (ii) il P.I. è l'unico responsabile dell'allocazione del budget, su cui deve poter operare con indipendenza per perseguire gli obiettivi del progetto, per esempio decidendo in autonomia i criteri di selezione del personale del progetto, i materiali e i reagenti da acquistare e così via.
- (iii) congiuntamente al P.I., l'Istituzione è responsabile della corretta gestione amministrativa del progetto e del relativo finanziamento;
- (iv) il P.I. svolge il progetto selezionato presso l'Istituzione cui è affiliato utilizzando il complesso di beni e servizi (staff, apparecchiature, locali, infrastrutture, ecc.) messo a disposizione dall'Istituzione medesima, nei termini indicati nel progetto approvato;
- (v) il contributo destinato a ciascun progetto è erogato da AIRC anticipatamente e su base annuale, secondo *tranches* deliberate di anno in anno. La *tranche* relativa all'annualità di progetto deliberata da AIRC è erogata previa sottoscrizione da parte del P.I. e dell'Istituzione della lettera di accettazione del finanziamento stesso che AIRC, come indicato alla premessa 7, invierà e/o renderà disponibile nell'apposita area riservata presente sul sito internet www.airc.it. L'accredito delle successive *tranches* è, invece, condizionato all'espletamento delle procedure di rinnovo entro i termini indicati dal bando o comunque comunicati da AIRC; conformemente a quanto previsto dal bando, l'attribuzione delle *tranches* successive alla prima è altresì condizionata alla disponibilità in capo ad AIRC delle relative somme e al rispetto da parte del P.I. e dell'Istituzione dei rispettivi impegni e obblighi;
- (vi) i contributi liberali erogati da AIRC dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della ricerca coordinata dal P.I., secondo quanto previsto da ogni singolo bando e descritto nel progetto stesso; i fondi non possono essere utilizzati per altri scopi.

Art. 4 – Regime dei contributi finanziari concessi da AIRC

1. Il P.I. e l'Istituzione sono tenuti a gestire i contributi erogati anticipatamente da AIRC nel rispetto delle regole fissate dal bando e dalle Istruzioni per la gestione amministrativa del *grant* assegnato ai progetti di ricerca fornite da AIRC (di seguito "le Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati").
2. L'erogazione del contributo finanziario di AIRC avverrà nei limiti dell'importo deliberato



annualmente.

3. Nulla potrà essere imputato ad AIRC qualora la stessa si trovi nell'impossibilità di erogare il contributo per le annualità successive a quella deliberata.

4. Eventuali maggiori costi, incorsi nello svolgimento del progetto, non saranno sostenuti da AIRC.

5. I costi ammissibili sono indicati nei bandi, nelle AIRC Grant Management Guidelines e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati. I costi non previsti dal bando e nei suddetti documenti o riferiti ad attività vietate dalla normativa, non saranno finanziabili da AIRC.

6. L'importo deliberato per l'annualità in corso costituisce un'anticipazione dei costi che saranno sostenuti per lo svolgimento del progetto. Qualora il rendiconto di spesa (*Administrative Report* da presentare annualmente), dovesse differire dall'importo del contributo erogato, AIRC potrà richiedere la restituzione dei fondi non giustificati e non spesi.

7. Resta inteso che, ove il contributo finanziario venisse utilizzato per scopi diversi da quelli indicati al precedente art. 3, o non venisse o non potesse venire comunque - per qualunque motivo, ivi compresa la sottoposizione dell'Istituzione a procedura concorsuale - utilizzato o rendicontato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati, AIRC potrà chiedere la restituzione di quanto già erogato, se non adeguatamente rendicontato, e rifiutare di procedere ad ulteriori erogazioni oppure, a suo insindacabile giudizio, erogare diversamente il contributo, chiedere supplementi di rendicontazione o domandare una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo e durata pari all'annualità di progetto.

8. È altresì obbligo dell'Istituzione restituire ad AIRC gli importi che dovessero essere oggetto di recupero, totale o parziale, anche da parte dei Ministeri di provenienza, qualora il progetto sia finanziato con fondi 5 per mille e siano rilevate omissioni o irregolarità nella rendicontazione.

Art. 5 – Proprietà intellettuale

1. I contributi erogati da AIRC potranno essere utilizzati per coprire i costi necessari per la richiesta di brevetto europeo, ma non per estendere l'efficacia di tali brevetti oltre i confini dell'Unione europea.

2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi agli esiti della ricerca finanziata da AIRC spetteranno al P.I. e all'Istituzione in base ai loro reciproci accordi o alla legge.

3. Resta fermo l'impegno dell'Istituzione a garantire ad AIRC la dovuta visibilità, dando atto del suo contributo finanziario in ogni dichiarazione pubblica sulla ricerca e i suoi esiti anche parziali, come anche nel caso in cui siano acquistati macchinari o altre attrezzature.

Art. 6 – Obbligo di rendicontazione

1. L'Istituzione si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati.

2. AIRC ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere rendiconti finanziari parziali e di eseguire *audit*, direttamente o attraverso professionisti abilitati per verificare la corretta gestione finanziaria del progetto e l'ammontare delle spese ammissibili sostenute.

3. Qualora, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche eseguite, si appuri l'esistenza di irregolarità o il venir meno dei requisiti prescritti dal singolo bando, AIRC ha facoltà di revocare il contributo deliberato prendendo ogni opportuna decisione, secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 7 e 8 e nella Procedura di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca.



Art. 7 – Diritto d’accesso alle strutture di ricerca

AIRC si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento i necessari controlli scientifici e amministrativi sul corretto svolgimento dell’attività e di visitare i laboratori nei quali si svolge la ricerca, richiedendo la documentazione afferente al progetto finanziato oggetto di controllo.

Art. 8 – Responsabilità

1. Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto è a carico del P.I., che ne è il responsabile scientifico, e dell’Istituzione ospitante.
2. Il progetto sarà condotto nel rispetto della deontologia professionale e della pertinente normativa, in particolare quella in materia assicurativa, previdenziale, di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e garantendone la corretta gestione anche sul piano bioetico in caso di attività di ricerca e sperimentazione nell’uomo e negli animali. AIRC si riserva di richiedere copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in qualunque momento nel corso del progetto e nei dieci anni successivi alla sua conclusione.
3. AIRC resterà estranea ad ogni rapporto con terzi, siano essi personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, eventuali volontari e/o pazienti o altri ancora, che possa originarsi dall’esecuzione della ricerca finanziata. AIRC resterà altresì estranea a ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse con il progetto.
4. Il P.I. e l’Istituzione ospitante si impegnano a tenere AIRC indenne e manlevata da costi, oneri, risarcimenti e spese, ivi comprese quelle legali, che possano derivare dall’inadempimento all’obbligo di rendicontazione o dalla presenza di irregolarità nella rendicontazione stessa.

Art. 9 – Tempistica

1. L’Istituzione si impegna a rendere disponibili al P.I. i fondi erogati da AIRC entro il termine di 30 giorni dal relativo accredito.
2. Il progetto deve essere svolto nel rispetto dei tempi indicati nel bando, nella domanda di finanziamento presentata ad AIRC, nella lettera di assegnazione e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati.
3. Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i membri dello staff di progetto, per i quali sia stato richiesto il sostegno finanziario nell’ambito del budget, dovranno essere attivate con la massima tempestività. Il reclutamento di tale personale sarà effettuato dall’Istituzione in accordo con il P.I., che dovrà avere autonomia e indipendenza nello stabilire i criteri di reclutamento, e secondo le modalità che saranno capaci di assicurare al meglio anche gli interessi economici del citato personale.
4. Con riferimento all’espletamento delle suddette procedure di reclutamento, le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione hanno inteso adempiere anche agli obblighi di convenzionamento prescritti dalla vigente legislazione in materia di finanziamento esterno del personale.
5. Qualora tali contratti non risultassero ancora stipulati al termine dell’annualità di progetto deliberata, AIRC si riserva il diritto di sospendere le erogazioni per questa voce di spesa nelle annualità successive e di richiedere la restituzione degli importi già erogati e non spesi.

Art. 10 – Comunicazioni e obblighi di informativa in caso di sopravvenienze

1. Le domande di modifica e le comunicazioni previste dalla convenzione possono essere inviate



tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [•]

2. se indirizzate ad AIRC, possono essere inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: airc.direzione-scientifica@pec.it.

3. Il conto bancario dell'Istituzione sul quale devono essere effettuati tutti i pagamenti relativi a finanziamenti di progetti AIRC è il seguente:

Intestatario del conto:

Nome della banca:

Agenzia:

Indirizzo Banca:

IBAN:

3. Le suddette coordinate dovranno essere altresì indicate nella lettera di accettazione di cui alla premessa 8 che dovrà essere compilata e firmata digitalmente, per ogni singolo contributo, dal P.I. e dal rappresentante legale dell'Istituzione.

4. Il P.I. e l'Istituzione sono tenuti a informare immediatamente AIRC di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del programma, in particolare di qualunque variazione del ruolo del P.I. nell'Istituzione o suo trasferimento.

In caso di trasferimento del P.I., quest'ultimo potrà richiedere di trasferire il progetto presso il nuovo Istituto ospitante; la trasferibilità del progetto è però subordinata all'approvazione di AIRC, che dovrà verificare che il nuovo Istituto soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando dal punto di vista amministrativo ed abbia le infrastrutture, la casistica e le competenze necessarie per consentire il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista scientifico.

Qualora i requisiti descritti non risultino soddisfatti, AIRC si riserva il diritto di concordare con l'Istituzione e il P.I. differenti modalità di prosecuzione del progetto o di terminarlo.

Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente ad AIRC le eventuali modifiche incorse nell'assetto societario (per esempio, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, l'insorgenza di procedure concorsuali, cessazione dell'attività) o qualunque altra variazione o evento che possa pregiudicare l'affidabilità economico-finanziaria dell'Istituzione.

5. Ogni anno, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, AIRC invierà all'Istituto una lettera in cui saranno elencati i progetti attivi presso l'Istituzione che sono soggetti alla presente convenzione.

Art. 11 – Spese di registrazione della presente Convenzione

Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 266 del 23/12/2005 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 12 – Portata normativa della presente Convenzione

1. Il presente accordo integra e non sostituisce i reciproci impegni derivanti dal bando (*Call for proposals*) e dalla relativa candidatura (*Application*).

2. Ogni eventuale e ulteriore intesa diretta ad integrare e/o modificare le clausole della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto.

Art. 13 – Indifferenza degli atti di tolleranza

1. La tolleranza di un'inadempienza rappresenta un'eccezione, non comporta una deroga definitiva alle regole contenute nella presente convenzione o nei documenti in essa citati.



2. I diritti derivanti dalla presente convenzione possono essere fatti valere in qualsiasi momento.

Art. 14 – Entrata in vigore della convenzione e durata dei progetti

1. La presente convenzione avrà efficacia quinquennale a far tempo dal [•] e con scadenza il [•] salvo rinnovo espresso della stessa.

2. L'assegnazione di ogni contributo in esito alla procedura selettiva descritta nelle premesse genera un autonomo rapporto di finanziamento che è integralmente soggetto alle prescrizioni della presente convenzione. Con riferimento a ciascun rapporto sorto nel suddetto periodo di efficacia ivi compresi i rinnovi annuali del finanziamento assegnato, la convenzione continuerà ad avere effetti fino a quando non si saranno estinte tutte le obbligazioni assunte dalle Parti e non saranno stati effettuati i controlli da parte dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza sull'utilizzo dei fondi derivanti dalla ripartizione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le verifiche amministrative contabili.

3. La presente convenzione sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti.

4. Quanto stabilito dalla presente convenzione si applica anche ai progetti in essere al momento della sua sottoscrizione.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati ed in particolare il regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le parti si impegnano ad ottenere tutti i consensi necessari per la trasmissione di dati personali a parti terze per la durata e gli scopi della presente convenzione.

In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad assicurare:

- che è stata messa in atto una procedura per valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, in particolar modo per evitare il trattamento non autorizzato o illegale dei dati o per evitare lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento di dati sensibili;
- che tutto il personale che ha accesso ai dati o al loro trattamento è obbligato a considerare e trattare i dati come confidenziali;
- che i dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell'Area Economica Europea a meno che non vengano rispettate le norme del regolamento sulla protezione dei dati;
- di collaborare per rispondere ad eventuali domande da parte dell'interessato che fornisce i dati e ad assicurare il rispetto dei termini di legge per quanto riguarda la sicurezza, notifiche di eventuali violazioni, valutazione dell'impatto e consultazioni con l'Autorità di Sorveglianza o di controllo;
- di notificare all'altra parte eventuali violazioni;
- di distruggere le copie del presente contratto entro i termini indicati dal Codice Civile;
- di mantenere una completa ed accurata raccolta di dati ed informazioni atte a dimostrare il rispetto di questa clausola;
- di non trasferire i dati a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Inoltre i dati personali necessari per dare esecuzione agli accordi esistenti possono essere condivisi

- con i fornitori che le Parti utilizzano nello sviluppo e gestione delle attività previste dall'Accordo
- con i Revisori che possono svolgere attività di controllo



- con eventuali cofinanziatori (istituzioni quali Ministeri e UE, donatori che abbiano effettuato donazioni finalizzate, tribunale e famiglie di chi ha effettuati lasciti).

Resta inteso che le informazioni relative al progetto sono pubblicate sul sito di AIRC e possono essere condivise con i partner aderenti a ICRP.

I dati identificativi, di recapito e relativi all'attività del ricercatore, con il suo consenso, possono essere condivise con incaricati AIRC per il coinvolgimento del ricercatore in attività istituzionali e campagne di raccolta fondi.

Art. 16 – Risoluzione delle controversie e Legge applicabile

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana. Se quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente convenzione o in relazione alla stessa.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.

Articolo 17 – Sottoscrizione e Bollo

Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Istituzione ospitante. L'istituzione con nota scritta chiederà ad AIRC il rimborso della quota di spettanza.

L'imposta di bollo è assolta mediante contrassegno telematico con codice identificativo n.

Art. 18 – Documenti che integrano la presente convenzione

Con riferimento ad ogni singolo rapporto di finanziamento, gli impegni tra le Parti sono disciplinati oltre che dalla presente convenzione anche dalla documentazione relativa ad ogni singolo progetto di ricerca, ossia il Bando, l'*Application*, la Lettera di Assegnazione, l'Accettazione del *grant*, le Istruzioni per la gestione amministrativa del *grant* o per la compilazione dei Reports e la Procedura di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca.

I progetti dovranno essere condotti in conformità alle *policies* per la conduzione della ricerca pubblicate da AIRC, in particolare l'Istituzione conferma di ottemperare alle Policy sull'Integrità nella ricerca e sul Conflitto di Interesse pubblicate da AIRC (<https://www.direzionescientifica.airc.it/Policies/Default.aspx>).

L'accettazione del *grant* definisce le responsabilità dell'Istituzione nei confronti del P.I. e del singolo progetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente



Milano,

Luogo, data

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro
ETS

Istituzione

Il Presidente

Qualifica

Prof. Andrea Sironi

Nome Cognome

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/11.5

Approvazione accordo quadro tra Università e NTT DATA Italia S.p.A.

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica ha proposto la sottoscrizione di un accordo quadro con la società NTT DATA Italia S.p.A.:

CONSIDERATO che NTT Data Italia S.p.A è una società specializzata nella fornitura di servizi IT, attiva nei diversi ambiti dell'Information Technology, e ha sviluppato modelli di open innovation nei quali le soluzioni innovative vengono create e sperimentate in collaborazione con startup e PMI innovative, università, centri di ricerca e clienti;

CONSIDERATO che l'accordo ha lo scopo di avviare una collaborazione didattica e scientifica con l'Università, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione tra le parti;

CONSIDERATO che le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi attuativi;

CONSIDERATO che è prevista l'istituzione di un Comitato di indirizzo strategico, composto da due componenti dell'Università e uno dell'azienda, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione;

VALUTATI oggetto dell'accordo e impegni a carico delle parti;

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione dell'accordo quadro sotto riportato



ACCORDO QUADRO

tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

e

NTT DATA Italia S.p.A.

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", (di seguito denominata "Università") con sede legale in Vercelli, via Duomo 6, CF. 94021400026, P. IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per la carica presso la sede in via Duomo 6, Vercelli.

E

NTT DATA Italia S.p.A., società di diritto italiano, soggetta alla direzione e al coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd., con sede legale in Via Ernesto Calindri 4, 20143 Milano, Italia, iscritta nel registro delle imprese di Milano al numero 00513990010, partita IVA 07988320011, rappresentata da Walter Ruffinoni in qualità di legale rappresentante.

Di seguito congiuntamente le "Parti" o singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

UPO - "AMEDEO AVOGADRO" (in prosieguo: UPO)

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con varie sedi in Piemonte, tra le quali a Vercelli, diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale biotecnologico e territoriale, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazioni e programmi integrati con altri Enti di ricerca, altre Università ed imprese a livello Nazionale ed Internazionale.

l'Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;

NTT DATA Italia (in prosieguo: NTT DATA o Azienda) è una società specializzata nella fornitura di servizi IT e attiva nei diversi ambiti dell'Information Technology, che ha sviluppato modelli di open innovation nei quali le soluzioni innovative vengono create e sperimentate in collaborazione con startup e PMI innovative, università, centri di ricerca e clienti.

UPO e Azienda ritengono:

- di comune interesse sviluppare la collaborazione nell'attività didattica e scientifica;
- che le attività di ricerca e di didattica oggetto del presente Accordo Quadro assumono la connotazione di collaborazioni scientifiche;
- che tali attività di ricerca sono comunque congruenti con le attività didattiche istituzionalmente svolte presso le aule, i laboratori e gli istituti dell'Università.



SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2

(Finalità)

Lo scopo del presente Accordo Quadro è quello di realizzare una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione tra le Parti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

UPO e Azienda realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante accordi attuativi (in prosieguo "Accordi Attuativi").

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, UPO e Azienda svolgeranno attività scientifica e attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, percorsi di Apprendistato di Alta formazione e Ricerca, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per la UPO e 1 per l'Azienda; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art.5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo Quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, disciplinerà all'interno degli Accordi Attuativi:

- le fasi in cui si sviluppa la collaborazione;



- le procedure attuative;
 - i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
 - l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
1. i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
 2. i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati;
 3. la disciplina della proprietà intellettuale derivante dalle attività di collaborazione delle Parti;
 4. gli aspetti attinenti alla responsabilità delle Parti derivante dal rapporto di collaborazione.

Gli Accordi attuativi potranno essere sottoscritti dai Dipartimenti competenti dell'Università.

Art.6

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Il presente accordo non comporta la cessione di alcun diritto di proprietà industriale tra le Parti. Ciascuna parte rimarrà pertanto titolare dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale preesistenti all'accordo. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sviluppati in esecuzione dell'accordo, dovranno essere disciplinati all'interno degli Accordi Attuativi. L'utilizzo di ciascuna Parte segni distintivi dell'altra, anche per scopi promozionali, deve essere autorizzato preventivamente dalla parte proprietaria.

Art. 7

(Clausola riservatezza)

Qualsiasi, informazione concernente direttamente o indirettamente le prestazioni contrattuali, l'organizzazione e/o le attività e/o il know-how e/o le informazioni di business di NTT DATA e/o qualsiasi altra informazione che per forma, natura, contenuto o modalità di trasmissione dovrebbe essere ragionevolmente considerata tale dall'Università, di cui l'Università dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente accordo, costituiscono informazioni riservate e confidenziali e come tali dovranno essere trattate da l'Università, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza da NTT DDATA a terzi, ovvero le informazioni la cui comunicazione avvenga in virtù di obblighi di legge. Gli obblighi di confidenzialità perderanno efficacia decorsi 3 (tre) anni a partire dalla data in cui tali informazioni siano state comunicate all'Università.

Art. 8

(Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 9

(Norme per il personale)

Per il personale della UPO e dell'Azienda impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per



futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo Quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Art. 11

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra UPO e Azienda ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 12

(Oneri finanziari)

L'attuazione del presente Accordo Quadro non comporta per l'Azienda e per UPO alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo Quadro sarà disciplinata mediante gli Accordi Attuativi nei quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 13

(Controversie)

UPO e Azienda convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 14

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Accordo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Art. 15

(Tutela dei dati personali)

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.



Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 2016/679.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione dell'Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 16

(Responsabilità amministrative)

Upo adotta un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, un Codice Disciplinare, un Codice di condotta e un Codice Etico; l'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto di tali prescrizioni (consultabile sul sito internet: <https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

NTT DATA applica un Modello Organizzativo in accordo con il Decreto Legislativo n. 231/2001, il Codice di Condotta Commerciale Globale EMEA, la Policy Anticorruzione NTT DATA di EMEA e la Politica per la qualità e la prevenzione della Corruzione di NTT DATA Italia, consultabili sul sito web <https://it.nttdata.com/chi-siamo/conosci-ntt-data-vision-mission>. L'Azienda dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti. A tale fine, la UPO dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Azienda (consultabile sul sito internet: <https://it.nttdata.com/chi-siamo/conosci-ntt-data-vision-mission>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio

Art. 17

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli art. 11, 12, 14, 16,17.



Letto, approvato e sottoscritto in _____, il _____

Per l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Prof. Gian Carlo Avanzi

NTT DATA S.p.A.
Walter Ruffinoni

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/11.6

Partecipazione dell'Università alla presentazione di proposte per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - PNRR M4C2 – NextGenerationUE

IL SENATO ACCADEMICO

- PREMESSO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede risorse specifiche per la ricerca nell'ambito della Missione 2 "Istruzione e Ricerca" Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", tra cui l'Investimento 1.3 per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base";
- CONSIDERATO** che l'avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di Partenariati estesi è stato pubblicato con Decreto n. 341 del 15/3/2022, scadenza il 13/5/2022, e prevede la creazione di un massimo di 14 Partenariati estesi sul territorio nazionale;
- CONSIDERATO** che i Partenariati dovranno essere dedicati a temi di ricerca fondamentale e/o applicata trasversale, con approccio interdisciplinare, olistico e problem solving;
- CONSIDERATO** che l'Avviso prevede 14 aree tematiche di riferimento: intelligenza artificiale, scenari energetici del futuro, rischi ambientali, naturali e antropici, scienze e tecnologie quantistiche, cultura umanistica e patrimonio culturale, diagnostica e terapie innovative, cybersecurity, conseguenze e sfide dell'invecchiamento, sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori, modelli per un'alimentazione sostenibile, Made-in-Italy, neuroscienze e neurofarmacologia, malattie infettive emergenti, telecomunicazioni del futuro;
- CONSIDERATO** che i Partenariati prevedono una struttura di governance di tipo Hub&Spoke: l'Hub sarà il soggetto responsabile dell'attuazione delle attività e gli Spoke saranno i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività, che potranno avvalersi di soggetti affiliati;
- CONSIDERATO** che il numero massimo di soggetti partecipanti al Partenariato (Spoke o eventuali soggetti affiliati) è pari a 25, di cui al massimo 12 tra università ed enti di ricerca e che l'Ateneo può partecipare a una sola proposta progettuale per ciascuna delle 14 aree tematiche, sottoscrivendo apposite Lettere di Impegno;
- CONSIDERATO** che l'Ateneo partecipa, in qualità di Spoke, alla presentazione del progetto "Age-It: Ageing individuals in an ageing society", proponente l'Università di Firenze, nell'ambito della tematica 8 "Conseguenze e sfide dell'invecchiamento" (referente prof. Gianluca Aimaretti, Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale);
- CONSIDERATO** che l'Ateneo partecipa, in qualità di soggetto affiliato, al progetto "K-PIST -



Knowledge Platform for Integrated Sustainability Transitions”, proponente l’Università di Ferrara, nell’ambito della tematica 9 “sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori” (referente prof.ssa Eliana Baici, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica);

CONSIDERATO altresì che professori particolarmente qualificati in specifiche tematiche potranno essere affiliati ad altre Università attraverso convenzioni ex art. 6 comma 11 L.240/2010 e che in questo caso l’Università di appartenenza non figurerà tra i soggetti partecipanti al Partenariato;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1) di approvare la sottoscrizione delle Lettere di Impegno per la presentazione dei progetti in risposta all’Avviso per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”:

- “Age-It: Ageing individuals in an ageing society”, proponente l’Università di Firenze, tematica 8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” (in qualità di Spoke);
- K-PIST - Knowledge Platform for Integrated Sustainability Transitions”, proponente l’Università di Ferrara, tematica 9 “sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori” (in qualità di soggetto affiliato);

2) di dar mandato al Rettore di valutare la partecipazione dell’Ateneo ad altri Partenariati, anche tramite l’eventuale sottoscrizione di convenzioni ex art. 6 comma 11 L.240/2010.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/12.1

Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Studi su Ambiente e Società dell'Appennino

IL SENATO ACCADEMICO

- PREMESSO** che l'Ateneo dal 2021 partecipa, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, partecipa, unitamente alle Università di Torino e Pisa, al Centro Studi su Ambiente e Società dell'Appennino, con sede a Torino;
- CONSIDERATO** il Consiglio del Centro, nella seduta del 30/11/2021, ha accolto le richieste di adesione al Centro dell'Università di Scienze Gastronomiche e dei Dipartimenti di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e di Psicologia dell'Ateneo torinese;
- CONSIDERATA** la necessità di stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione per formalizzare tali adesioni;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Studi su Ambiente e Società dell'Appennino.

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO STUDI SU AMBIENTE E SOCIETA' DELL'APPENNINO (STUDY CENTER ON THE APPENNINE ENVIRONMENT AND SOCIETY)

tra

- L'Università degli Studi di Torino rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto ai sensi delle Linee Guida per la Costituzione di Centri Interuniversitari di ricerca, come integrate e modificate con Decreto



- Rettorale n. _____ del _____;
- L'Università di Pisa rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Paolo Maria Mancarella debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____;
 - L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Carlo Avanzi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____;
 - L'Università di Scienze Gastronomiche, rappresentata dal Presidente dell'Ateneo, _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Esecutivo del _____;

nel seguito congiuntamente definite "parti"

PREMESSO

- che i centri interuniversitari devono essere costituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e delle disposizioni, di rango statutario e regolamentare, vigenti presso ciascuna delle istituzioni aderenti;
- che la convenzione istitutiva del CENTRO STUDI SU AMBIENTE E SOCIETA' DELL'APPENNINO, è sottoscritta in data 9 Settembre 2021;
- che all'atto dell'istituzione aderiscono al Centro i seguenti Dipartimenti delle Università convenzionate: per l'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Scienze Veterinarie, per l'Università di Pisa, il Dipartimento di Scienze Veterinarie ed il Dipartimento di Biologia, per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali;
- che il Consiglio Direttivo del Centro ha approvato, in data 30/11/2021, le richieste di nuova adesione presentate dai seguenti soggetti:
 1. Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi, Università degli Studi di Torino
 2. Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
 3. Università di Scienze Gastronomiche
- che la citata Convenzione istitutiva del Centro, Art. 3 - *Composizione del Centro* - così stabilisce:

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture degli Atenei, e/o altre Università previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 9 , adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

convengono e stipulano quanto segue

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente atto;



- 2) le richieste di adesione da parte delle strutture e degli Enti indicati in premessa, sono accolte;
- 3) il presente atto aggiuntivo è parte integrante e sostanziale della convenzione istitutiva del Centro, viene sottoscritto in forma digitale da tutte le Università citate in calce e la data di stipula coincide con la data dell'ultima sottoscrizione.
- 4) il presente atto aggiuntivo, la cui data di stipula coincide con la data dell'ultima sottoscrizione, è firmato digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è parte integrante e sostanziale della convenzione istitutiva del Centro.
- 5) L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



Deliberazione n. 4/2022/12.2

Costituzione del Gruppo di Lavoro “Teaching & Learning Center” e del Gruppo di Lavoro Digital Education Hubs (DEH)

IL SENATO ACCADEMICO

- PREMESSO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR prevede, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università”, l’Investimento “Didattica e competenze universitarie avanzate” con l’obiettivo di qualificare e innovare i percorsi universitari;
- CONSIDERATO** che saranno stanziati contributi per diverse iniziative tra cui:
- creazione di 3 Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare le competenze di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli insegnanti nelle scuole, in tutte le discipline, comprese le discipline tradizionalmente meno orientate al digitale;
 - creazione di 3 Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari;
- CONSIDERATO** che la Missione 4 comprende l'Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” che mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università e, allo stesso tempo, ad affrontare gli abbandoni universitari negli anni successivi, contribuendo a porre le basi per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di aumentare il numero dei laureati;
- CONSIDERATO** che la misura prevede il finanziamento di corsi brevi erogati da docenti universitari e insegnanti scolastici, tramite la stipula di accordi scuola-università, che consentano agli studenti di comprendere meglio l’offerta dei percorsi didattici universitari e di colmare i gap presenti nelle competenze di base che sono richieste;
- CONSIDERATO** che l’attuazione delle misure sarà di competenza del MUR attraverso la pubblicazione di apposti bandi;
- CONSIDERATO** che l’Ateneo ha implementato da tempo azioni per aggiornare e arricchire le professionalità dedicate all’insegnamento, mediante percorsi di formazione per i docenti di tutti i dipartimenti con l'obiettivo di dotarli di logiche, metodologie e prassi operative per presidiare tutte le fasi dei processi di formazione;
- CONSIDERATO** che il Rettore, con lettera prot. 45492 del 28/3/2022, ha comunicato l’avvio di due Gruppi di Lavoro, il Gruppo TLC e il Gruppo DEH, per i quali è stata proposta la composizione: Proff.sse Laurence Audeoud, Francesca Martignone e Irene Pellegrino (Gruppo TLC) e Proff. Giuliana Franceschinis, Davide Porporato e Luca Ragazzoni (Gruppo DEH);



- CONSIDERATA l'opportunità di individuare il Delegato di Ateneo alla Didattica, Prof. Andrea Tuolla, quale coordinatore dei gruppi di lavoro e di referente nei confronti delle corrispondenti Commissioni CRUI;
- CONSIDERATA l'opportunità di individuare il Pro-Rettore, Prof. Roberto Barbato, delegato all'attuazione del Piano Strategico, quale supervisore al fine di garantire coerenza con i contenuti del Piano Strategico di Ateneo;
- VALUTATA la necessità di formalizzare la costituzione dei Gruppi di Lavoro e definirne la composizione, in vista della predisposizione delle proposte progettuali in risposta ai bandi ministeriali di prossima pubblicazione;
- VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- 1) È costituito il Gruppo di Lavoro "Teaching & Learning Center" (TLC) composto da:
 - Prof.ssa Laurence Audeoud – Dipartimento di Studi Umanistici
 - Prof.ssa Francesca Martignone - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
 - Prof.ssa Irene Pellegrino - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica.
- 2) È costituito il Gruppo di Lavoro "Digital Education Hubs" (DEH) composto da:
 - Prof.ssa Giuliana Franceschinis – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
 - Prof. Davide Porporato – Dipartimento di Studi Umanistici
 - Prof. Luca Ragazzoni – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica.
- 3) Il Prof. Andrea Tuolla è individuato quale coordinatore dei gruppi di lavoro e referente nei confronti delle corrispondenti Commissioni CRUI;
- 4) il Prof. Roberto Barbato, Pro-Rettore, delegato all'attuazione del Piano Strategico, è individuato quale supervisore al fine di garantire coerenza con i contenuti del Piano Strategico di Ateneo 2019-2024.
- 5) I Gruppi di Lavoro avvieranno la progettazione delle attività da avviare in coerenza con il PNRR e il Piano Strategico di Ateneo al fine di predisporre i progetti in risposta ai bandi PNRR,



Missione 4 Componente 1, che verranno emanati dal MUR. Il supporto amministrativo ai Gruppi di Lavoro è assicurato dagli uffici della Divisione Prodotti.

- 6) Di dare mandato al Rettore di modificare e/o integrare la composizione dei Gruppi di Lavoro ed eventualmente definire un differente assetto organizzativo degli stessi al fine di rispondere ai requisiti indicati nei suddetti bandi.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)